

APPENDICE: CASE STUDY

SOMMARIO

Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	3
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati	10
Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata	23
Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	29
Art. 25 bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	45
Art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio	45
Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari	51
Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	67
Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale	69
Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 – Abusi di mercato	78
Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	95

Art. 25-<i>octies</i> d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	98
Art. 25-<i>novies</i> d.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	109
Art. 25-<i>decies</i> d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	112
Art. 25-<i>undecies</i> d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali	113
Art. 25-<i>duodecies</i> d.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	126
Art. 25- <i>quiquiesdecies</i> d.lgs. 231/2001 – Reati tributari	128
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> d.lgs. 231/2001 – Contrabbando.....	160

Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Reati presupposto		
Codice penale	art. 316 bis	Malversazione a danno dello Stato
	art. 316 ter	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
	art. 356	Frode nelle pubbliche forniture
	art. 640	Truffa aggravata a danno dello Stato
	art. 640 bis	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
	art. 640 ter	Frode informatica

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il delitto di truffa aggravata in danno dello Stato è realizzabile in tutti gli ambiti aziendali che prevedono rapporti o contatti con la PA. La truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A.

La frode informatica, invece, assume rilievo ai fini della responsabilità dell'ente solo se realizzata in danno della P.A. Il reato di frode informatica presenta, sostanzialmente, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico. Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza - a differenza che nel reato di truffa - il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifici o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico (e/o dei dati in esso disponibili). Si tratta di una tipologia di illecito oggi poco frequente ma che, è prevedibile, avrà nel futuro più ampia realizzazione. Al contrario, i reati in materia di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis*, 316 *ter* e 640 *bis* c.p.) sono piuttosto ricorrenti, soprattutto in certe aree geografiche.

Le fattispecie da ultimo richiamate mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione.

Nella malversazione, invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

Da ultimo, il Legislatore, con il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea (cd. Direttiva PIF), ha introdotto alcune modifiche aventi impatto sull'art. 24 in esame.

La *ratio* della direttiva PIF è proseguire l'opera di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri con particolare riferimento ai tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

In tal senso e per quanto di interesse in questa sede¹, il legislatore, ha ampliato la sfera operativa del reato di truffa (art. 640 c.p.) e di quello di frode informatica (art. 640-ter c.p.), rilevanti anche per le persone giuridiche ai sensi dell'art. 24 del Decreto 231, estendendone la punibilità alle ipotesi di illecito commesso in danno dell'Unione Europea². Inoltre, ha modificato l'art. 24 inserendo anche direttamente nella rubrica della norma il riferimento all'Unione europea quale soggetto passivo dei reati presupposto ivi contemplati.

Infine, ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto ex art. 24 il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all'art. 356 c.p. e il delitto in materia di frodi comunitarie nel settore agricolo (previsto dall'art. 2 della legge n. 898/1986).

Al riguardo, con riferimento alle fattispecie di fornitura rilevanti ai fini del nuovo reato di frode nelle pubbliche forniture, la giurisprudenza ha chiarito che *“Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.p.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte la frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni”* (Cass. pen. Sez. IV, 21-03-1994, n. 11326).

Con riferimento alla condotta punibile, a differenza dell'art. 355 c.p., nel quale rileva il mero inadempimento contrattuale consistente nella mancata o ritardata consegna delle cose dovute, nell'ipotesi di frode nelle pubbliche forniture il mero inadempimento contrattuale non determina la consumazione del reato in esame, in quanto la condotta tipica presuppone anche la fraudolenta dissimulazione operata in danno del contraente pubblico (Cass. pen. Sez. VI Sent., 23-11-2017, n. 9081). La norma richiede, infatti, la sussistenza della malafede contrattuale, ovvero la presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317).

Quanto all'elemento soggettivo, la giurisprudenza ritiene sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto o in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge

¹ Con il d.lgs. n. 75/2020 sono state anche apportate modifiche al codice penale con riferimento, tra gli altri, ad alcuni dei reati richiamati nell'art. 24 del Decreto 231. In particolare, per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è stata prevista quale aggravante speciale l'ipotesi che il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000.)

² Art. 640, secondo comma, n. 1.

o con atto amministrativo, non occorrendo necessariamente la dazione di "*aliud pro alio*" in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso (Cass. pen. Sez. VI Sent., 25-10-2016, n. 6905).

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
Presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc) di interesse aziendale (ad es. mediante la produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali).	Specifiche previsioni nel sistema aziendale di programmazione e di controllo. Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe) Individuazione delle tipologie di rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e le relative modalità di gestione. Formalizzazione, per le tipologie di rapporti di cui sopra, di una reportistica relativa al rapporto intercorso, salvo che non sia già predisposta apposita documentazione dalla controparte. Modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con il supporto delle funzioni competenti.
Attività aziendali che prevedano l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA, quali, a titolo esemplificativo: - la partecipazione a procedure di gara che prevedono comunque una gestione informatica (ad es. mediante l'alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione: iscrizione in albi, ecc.); - la presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine	Sistema di controlli interno all'azienda che, ai fini del corretto e legittimo accesso ai Sistemi informativi della PA, preveda: • un adeguato riscontro delle <i>password</i> di abilitazione per l'accesso ai Sistemi Informativi della PA possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture aziendali; • la puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla società; • il rispetto della normativa sulla <i>privacy</i>. Questi meccanismi assumono maggiore pregnanza per quelle società o enti che, sulla base di un rapporto di appalto/concessione con una PA o in qualità di società miste partecipate da un'Amministrazione/Ente locale e da un privato imprenditore, si assumono l'incarico di realizzare, sviluppare e gestire un Sistema Informativo pubblico o un Sistema Informativo di interesse pubblico.

di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc) di interesse aziendale (ad es. laddove contenenti attestazioni/certificazioni non veritiere in merito all'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali); - i rapporti con soggetti della P.A. competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di modifica in via informatica dei dati (es. fiscali e/o previdenziali) di interesse dell'azienda (es. modelli 770), già trasmessi alla P.A.	
Le aree maggiormente a rischio sono relative a: • settore delle attività finanziarie; • investimenti ambientali; • investimenti di produzione; • ricerca ed innovazione tecnologica.	Specifica previsione del codice etico e diffusione di quest'ultimo tra tutti i dipendenti. Programma di informazione/formazione periodica del dipendente. Responsabilizzazione esplicita, riportata in ordine di servizio e nel contesto delle relative procedure aziendali, delle funzioni competenti alla predisposizione dei progetti e delle relative istanze. Separazione funzionale fra chi gestisce le attività di realizzazione e chi presenta la documentazione di avanzamento. Specifiche attività di controllo gerarchico su documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto). Coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe. Esclusione esplicita, nel sistema delle procure, della "richiesta di denaro o altra utilità a terzi". Puntuali attività di controllo gerarchico, previste altresì in sede di Ordine di servizio delle Funzioni competenti che partecipano al processo di acquisizione di beni e servizi per la società.
Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o	Controlli di completezza e correttezza della documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto).

comunitari e il loro concreto impiego. In tale contesto, assumono particolare rilevanza i seguenti ambiti di operatività: • formazione; • ricerca ed innovazione tecnologica; • investimenti ambientali; • gestione delle attività finanziarie; • investimenti di produzione.	Verifiche incrociate di coerenza tra la funzione richiedente l'erogazione pubblica e la funzione designata a gestire le risorse per la realizzazione dell'iniziativa dichiarata. Monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo (a seguito dell'ottenimento del contributo pubblico) e sul relativo <i>reporting</i> alla PA, con evidenza e gestione delle eventuali anomalie. Controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati.
Partecipazione a procedure competitive e negoziazione/stipula/gestione di contratti attivi	- Definizione di modalità e criteri per la selezione delle procedure competitive alle quali partecipare; - definizione di modalità di raccolta e verifica delle informazioni per la predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura competitiva; - previsione dei criteri per l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione da trasmettere per la partecipazione alla procedura competitiva; - definizione di modalità e criteri per la definizione e attuazione delle politiche commerciali; - definizione di modalità e parametri per la determinazione del prezzo e verifica circa la congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità; - previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti; - definizione delle modalità di approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi; - definizione delle modalità di verifica circa la conformità delle caratteristiche dei beni/servizi oggetto dell'operazione di vendita rispetto al contenuto del contratto/ordine di vendita;

	- verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella “commerciale”, sull’effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi; - individuazione della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di vendita con indicazione di ruolo e compiti assegnati; - definizione delle modalità di verifica circa la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni, lavori e servizi oggetto dell’operazione di vendita, al fine di garantirne la corrispondenza con quanto indicato sui documenti che comprovano l’esecuzione della fornitura ovvero con gli impegni di natura contrattuale assunti.
Selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti	Qualifica/Due diligence della controparte; - Definizione delle modalità e dei criteri per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica dei fornitori che includa le caratteristiche tecnico professionali, gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità, di compliance e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria; - identificazione di modalità e criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca dello stato di qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto; - definizione delle modalità di aggiornamento della due diligence e/o della qualifica/accreditamento finalizzata alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti. Selezione, negoziazione e stipula del contratto - Definizione delle modalità di selezione dei fornitori (es. attraverso procedure competitive ad invito o aperte, fornitore unico, assegnazione diretta); - previsione di motivazioni in caso di deroga alle modalità di selezione competitive standard definite e autorizzazione della deroga; - previsione di un principio di rotazione dei fornitori di beni, servizi e prestazioni di opera intellettuale inclusi nell'albo dei fornitori qualificati;

	- definizione delle modalità e dei criteri di approvazione delle eventuali short vendor list; - in caso di procedure competitive, definizione di criteri di predisposizione e autorizzazione delle richieste di offerta, inclusa la definizione delle specifiche tecniche e delle condizioni tecnico commerciali; - definizione delle modalità e dei criteri per la valutazione delle offerte ricevute improntati alla trasparenza e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività; - definizione di criteri e modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; - previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti; - definizione delle modalità di verifica, autorizzazione e monitoraggio degli acquisti urgenti o in extra-budget; - definizione delle modalità di approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi. Gestione del contratto - Individuazione della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di vendita con indicazione di ruolo e compiti assegnati; - definizione delle modalità di verifica circa la conformità delle caratteristiche dei beni, lavori e servizi oggetto di acquisto, rispetto al contenuto dell'ordine/contratto.
--	--

Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reati presupposto		
Codice penale	art. 491 bis	Falsità riguardanti un documento informatico
	art. 615 ter	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
	art. 615 quater	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
	art. 615 quinquies	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
	art. 617 quater	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
	art. 617 quinquies	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
	art. 635 bis	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
	art. 635 ter	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
	art. 635 quater	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
	art. 635 quinquies	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
	art. 640 quinquies	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
	articolo 1, co.11, DL n. 105/2019)	Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza

1. CONSIDERAZIONI

L'articolo 24-*bis* del decreto 231 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti alla quasi totalità dei reati informatici.

Alla luce dei presupposti applicativi del decreto, gli enti saranno considerati responsabili per i delitti informatici commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l'autore intende realizzare altra fattispecie penalmente rilevante.

Lo sviluppo della tecnologia informatica ha generato nel corso degli anni modifiche sostanziali nell'organizzazione del *business* di impresa e ha inciso sensibilmente sulle opportunità a disposizione di ciascun esponente aziendale per realizzare o occultare non soltanto schemi di condotte criminali già esistenti ma anche fattispecie nuove, tipiche del cd. mondo virtuale.

A ciò si aggiunga l'ingresso massivo di dispositivi mobili (es. *tablet* e *smartphone*), l'utilizzo di server di *cloud computing* (per esempio servizi di memorizzazione e archiviazione dei dati distribuiti su reti e server remoti) che:

- moltiplicano le opportunità di realizzazione di un reato informatico;
- introducono criticità in relazione al loro utilizzo aziendale in virtù dei ridotti interventi del legislatore italiano e- soprattutto – della carenza di convenzioni internazionali che si renderebbero ancor più necessarie in virtù della globalità del fenomeno;
- determinano la necessità per le imprese di adeguarsi rapidamente al fine di disciplinare correttamente la gestione di tali fenomeni.

Quanto ai soggetti maggiormente esposti a tale fattispecie di reato, tale fenomeno può potenzialmente coinvolgere qualsiasi ente che utilizzi in maniera rilevante gli strumenti informatici e telematici per lo svolgimento delle proprie attività. È chiaro, tuttavia, che tale categoria di reato risulta di più probabile accadimento in quei settori attivi nell'erogazione di servizi legati all'*Information Technology* (es. gestione delle infrastrutture di rete, sistemi di e-commerce, etc.) ovvero in cui tali servizi costituiscono un valore aggiunto per il cliente (es. soluzioni di e-commerce, gestione di pagamenti *on line*, etc.).

Con riguardo alle aree aziendali più esposte al rischio di commissione di tale categoria di reato presupposto, è bene evidenziare che l'accesso alla tecnologia ha fortemente dilatato il perimetro dei potenziali autori di condotte delittuose, sebbene vi siano aree aziendali (es. area amministrazione, finanza e controllo, marketing, area R&S, area ICT, area acquisti e appalti) che risultano maggiormente esposte al rischio di commissione di reati informatici che possano determinare un interesse o un vantaggio economico per l'azienda³.

Le imprese dovranno anche verificare che il loro stato in tema di *ICT Security Governance & Management* sia tale da aspirare al riconoscimento dell'esimente dalla responsabilità prevista dal decreto 231 in caso di commissione di un delitto informatico al loro interno. In altri termini, si

³ Proprio in considerazione della trasversalità del rischio di commissione dei reati di cui all'articolo 24 *bis* del decreto 231 rispetto alle aree aziendali, lo schema di cui al successivo punto 2 enuclea potenziali modalità di commissione dell'illecito piuttosto che le aree a rischio reato.

tratterà di verificare l'esistenza di misure di sicurezza preventive e di controllo idonee a evitare la commissione dei reati informatici e provvedere all'adeguamento dei propri modelli di organizzazione, gestione e controllo, laddove necessario.

La prevenzione dei crimini informatici deve essere svolta attraverso adeguate misure organizzative, tecnologiche e normative, assicurando che l'attività dell'Organismo di Vigilanza venga indirizzata anche verso specifiche forme di controllo degli aspetti sintomatici di anomalie del sistema informativo, in linea con quanto previsto dalle Linee Guida su compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza. Dovrebbero quindi essere previsti almeno i seguenti **controlli di carattere generale**:

- previsione nel Codice Etico di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati informatici sia all'interno dell'ente, che tramite apparecchiature non soggette al controllo dello stesso;
- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del modello) che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali forniti;
- predisposizione di adeguati strumenti tecnologici (es. *software*) atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture aziendali ritenute più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- previsione di idonee clausole nei contratti conclusi con i *provider* di servizi legati all'*Information Technology*.

A ciò si aggiunga la necessità – in virtù dei recenti sviluppi tecnologici – di adottare *policy* e procedure organizzative concernenti:

- l'utilizzo di apparecchi personali sul luogo di lavoro (cd. *BYOD policy*), qualora ammessi, che prevedano, a titolo esemplificativo: *i)* la regolamentazione dell'uso dei suddetti apparecchi (quali *tablet* e *smartphone*) a fini lavorativi; *ii)* la selezione e definizione di *browser*, programmi, *social network* e applicazioni il cui uso è permesso/tollerato/limitato/vietato all'interno del contesto aziendale; *iii)* l'adozione di sistemi di *logging* e di *monitoring* nei limiti consentiti; *iv)* la previsione di un sistema interno di gestione degli apparecchi, comprendente la programmazione degli stessi e l'assistenza tecnica; *v)* l'adozione di azioni di cancellazione di dati e bloccaggio in remoto dei dispositivi;
- l'utilizzo di sistemi di cd. *cloud computing* che prevedano, a titolo esemplificativo: *i)* la scelta dei cd. *cloud server* ammessi dall'azienda sulla base di criteri stabiliti da *policy* interne (es. affidabilità del gestore, accessibilità del servizio, ecc.); *ii)* la regolamentazione e/o restrizione dell'uso di servizi di *clouding* per il salvataggio e la trasmissione di determinate tipologie di documenti aziendali; *iii)* la definizione e diffusione di linee guida per l'utilizzo dei servizi di *clouding* da parte di tutti gli esponenti dell'azienda.
- Il sistema di controllo per la prevenzione dei reati di criminalità informatica dovrà altresì basarsi, ove applicabili, sui seguenti **principi di controllo**:
 - separazione dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio;
 - tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio;

- procedure e livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio;
- raccolta, analisi e gestione di segnalazioni di fattispecie a rischio di reati informatici rilevati da soggetti interni e esterni all'ente;
- procedure di *escalation* per la gestione di fattispecie a rischio di reato caratterizzate da elevata criticità e nella gestione dei rapporti con gli enti istituzionali.

L'ambito di applicazione dell'articolo 24-*bis* è tale da richiedere competenze tecniche ed esperienze specifiche ai fini dello svolgimento delle attività necessarie per la *compliance* al decreto 231: definizione delle possibili modalità di realizzazione dei reati, valutazione dei relativi rischi connessi alle carenze del sistema informatico, valutazione dell'efficacia dei presidi esistenti e definizione delle azioni correttive/integrative.

In ossequio a quanto già previsto nella parte generale delle presenti Linee Guida, con riferimento a questa categoria di reati - più che ad altre - si ritiene particolarmente consigliabile al fine di un efficace controllo preventivo un supporto dell'Organismo di Vigilanza da parte di soggetti in possesso di conoscenze tecniche specifiche (funzioni aziendali interne IT o consulenti esterni).

Si sottolinea che il rispetto di *framework* e *standard* internazionalmente riconosciuti in tema di ICT Security Governance, Management & Compliance, rappresenta un elemento qualificante ai fini della predisposizione di possibili presidi e dell'implementazione di un adeguato sistema di controllo. Riferimenti utili possono essere, tra gli altri:

- COBIT (*Control Objectives for Information and related Technology*);
- ISO 27001:2005 (norma internazionale che fornisce i requisiti per un sistema di gestione della sicurezza)⁴.

Allo stesso modo è utile richiamare il rispetto di leggi e regolamenti applicabili alla materia della protezione e della sicurezza di dati personali e sistemi informatici (Codice in materia di protezione dei dati personali – decreto n. 196 del 2003 - provvedimenti del Garante Privacy, regolamenti e procedure sugli abusi di mercato, artt. 4 e 8 della legge n. 300 del 1970, ecc.).

Da ultimo, con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, cd. DL Cyber Security, il legislatore ha introdotto una serie di misure volte alla tutela della sicurezza cibernetica nazionale e, in particolare, a: *i*) garantire, per le finalità di sicurezza nazionale, l'integrità e la sicurezza delle reti; *ii*) configurare un sistema di organi, procedure e misure, al fine di consentire un'efficace valutazione tecnica della sicurezza degli apparati e dei prodotti, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea.

Il DL n. 105/2019 ha anche introdotto una nuova fattispecie di reato, prevedendone la rilevanza anche ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (art. 1, commi 11 e 11-*bis* del DL n. 105/2019). Si tratta, in particolare, del reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza, inserito nell'art. 24-*bis* del Decreto 231.

⁴ A tali requisiti si farà riferimento nel seguito, trattando le modalità realizzative e i controlli preventivi relativi ai singoli reati.

Il DL Cyber Security prevede una serie di decreti attuativi per declinare i diversi profili tecnici della nuova disciplina che sono stati, a oggi, adottati solo parzialmente⁵. Si tratta di elementi necessari anche ai fini della nuova fattispecie di reato e dunque per l'individuazione degli specifici presidi preventivi volti a prevenire la commissione di tale fattispecie di reato in chiave 231, che in questa fase ci si limita a delineare per macrocategorie generali.

Pertanto, in questa sede, ci si limita ad alcune considerazioni in ordine all'inquadramento della fattispecie delittuosa.

In particolare, il nuovo reato di violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11 del D.L. n. 105/2019) è un reato proprio poiché solo coloro che rientrano nel perimetro sono assoggettati agli obblighi previsti dalla normativa in questione e alla vigilanza delle preposte autorità e potranno quindi porre in essere le condotte incriminate. Con riferimento alla condotta, è un reato a forma vincolata, essendo sanzionata la violazione di determinati obblighi, secondo determinate modalità, ovvero il rilascio di informazioni false o l'omissione di informazioni dovute e l'ostacolo alle funzioni di vigilanza. La norma fa, infatti, riferimento soltanto ai procedimenti di formazione degli elenchi (di cui al comma 2, lett. b)), ai procedimenti di affidamento (di cui al comma 6, lett. a)) e alla funzione di vigilanza (di cui al comma 6, lett. c)). Infine, per la configurazione della fattispecie è richiesto il dolo specifico per cui la condotta rileverà solo ed esclusivamente se finalizzata a ostacolare il monitoraggio da parte delle preposte autorità.

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Come accennato nelle considerazioni generali, le specifiche misure di controllo preventivo indicate in tabella sono riprese dallo standard ISO 27001:2005, di cui in parentesi è riportata la numerazione.

Modalità di realizzazione del reato	Controlli preventivi
Art. 491 <i>bis</i> c.p. Falsificazione di documenti informatici da parte di enti che	Misure di protezione dell'integrità delle informazioni messe a disposizione su un sistema accessibile al pubblico, al fine di prevenire modifiche non autorizzate (A.10.9.3); Misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale) (A.12.3.1);

⁵ Il 21 ottobre 2020 è stato pubblicato in GU il primo DPCM attuativo dell'art. 1 del DL n. 105/2019 ovvero il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante il "Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica". Il particolare, il provvedimento definisce i criteri per la delimitazione del Perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, stabilisce i parametri con cui sono individuati i soggetti che devono esservi inclusi e definisce i criteri per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, nonché le loro modalità di trasmissione. Con successivi decreti attuativi dovranno essere delineate le procedure per la notifica degli incidenti che hanno un impatto su reti, sistemi e servizi inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, le misure volte a garantirne elevati livelli di sicurezza, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea, nonché le procedure, le modalità e i termini del cd. *procurement ICT* e relative misure di vigilanza.

procedono a rendicontazione elettronica di attività. Cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (es. l'ente ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede ad eliminare le tracce elettroniche del reato stesso). Falsificazione di documenti informatici contenenti gli importi dovuti dall'ente alla PA nel caso di flussi informatizzati dei pagamenti tra privati e PA (es. riduzione degli importi) o alterazione dei documenti in transito nell'ambito del SIPA (Sistema Informatizzato pagamenti della PA) al fine di aumentare gli importi dovuti dalla PA all'ente. Falsificazione di documenti informatici compiuta nell'ambito dei servizi di <i>Certification Authority</i> da parte di un soggetto che rilasci certificati informatici, aventi valenza probatoria, corrispondenti a false identità o attestanti falsi titoli professionali. Falsificazione di documenti informatici correlata all'utilizzo illecito di dati identificativi altrui nell'esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche	Procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge e contrattuali (A.15.1.2).
--	--

in modo che queste risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati (es. attivazione di servizi non richiesti).	
Art. 615-ter c.p. Violazione dei sistemi informatici dei concorrenti per acquisire a scopo di spionaggio industriale la documentazione relativa ai loro prodotti/progetti. Tale condotta assume particolare rilievo per gli enti la cui attività è basata su brevetti/disegni/attività di R&S (es. <i>automotive</i>, <i>design</i>, moda, tecnologie, ecc.). Accesso abusivo a sistemi informatici di concorrenti allo scopo di acquisire informazioni concernenti la clientela utili per esempio per l'elaborazione di strategie di <i>marketing</i> (es. dati di consumo, aree geografiche di riferimento, banche dati, etc.). Accesso abusivo a sistemi di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate (es. amministrazione giudiziaria o finanziaria). Accesso abusivo a sistemi interbancari al fine di modificare le informazioni sul proprio conto registrate su tali sistemi.	L'accesso abusivo, oltre ad essere di per sé un illecito, può essere strumentale alla realizzazione di altre fattispecie criminose. I controlli predisposti per prevenire tale fattispecie di reato potrebbero pertanto risultare efficaci anche per la prevenzione di altri reati. Tra tali controlli si segnalano: • adozione di procedure di validazione delle credenziali di sufficiente complessità e previsione di modifiche periodiche; • procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro (A.8.3.3 e A.11.2.1); • aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso; • modalità di accesso ai sistemi informatici aziendali mediante adeguate procedure di autorizzazione, che prevedano, ad esempio, la concessione dei diritti di accesso ad un soggetto soltanto a seguito della verifica dell'esistenza di effettive esigenze derivanti dalle mansioni aziendali che competono al ruolo ricoperto dal soggetto (A.11.2.2, A.11.5.1 e A.11.5.2); • procedura per il controllo degli accessi (A.11.1.1); • tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali (A.10.10.1, A.10.10.3, A.10.10.4, A.10.10.2); • definizione e attuazione di un processo di autorizzazione della direzione per le strutture di elaborazione delle informazioni (A.6.1.4).

Accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, per attivare servizi non richiesti dalla clientela. Accesso abusivo ai sistemi che realizzano la fatturazione dei servizi ai clienti per alterare le informazioni e i programmi al fine di realizzare un profitto illecito. Accesso abusivo ai sistemi che elaborano le buste paghe per alterare i dati relativi alle voci di cedolino al fine di ridurre illecitamente le erogazioni nei confronti degli stessi e realizzare così un interesse o un vantaggio per l'ente. Accesso abusivo ai sistemi che gestiscono il credito di clienti di servizi pre-pagati per modificare i dati di credito e realizzare un profitto per l'ente (come ad esempio avviene nei settori delle telecomunicazioni).	
Art. 615-quater c.p. Detenzione e utilizzo di <i>password</i> di accesso a siti di enti concorrenti al fine di acquisire informazioni riservate. Detenzione ed utilizzo di <i>password</i> di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti, allo scopo di controllare le attività svolte nell'interesse dell'azienda, anche in violazione di	Inclusione negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro di clausole di non divulgazione delle informazioni (A.6.1.5). Procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro (A.8.3.3 e A.11.2.1).

leggi sulla <i>privacy</i> o dello statuto dei lavoratori. Detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici dell'amministrazione giudiziaria o finanziaria al fine di acquisire informazioni riservate su procedimenti penali/amministrativi che coinvolgano l'azienda. Diffusione abusiva di numeri seriali di telefoni cellulari altrui al fine della clonazione degli apparecchi.	
Art. 617-<i>quater</i> e 617-<i>quinquies</i> c.p. Intercettazione fraudolenta di comunicazioni di enti concorrenti nella partecipazione a gare di appalto o di fornitura svolte su base elettronica (<i>e-marketplace</i>) per conoscere l'entità dell'offerta del concorrente. Tale tipologia di gestione degli acquisti/gare è frequente nell'ambito della PA. Impedimento o interruzione di una comunicazione al fine di evitare che un concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara. Intercettazione fraudolenta di una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni false o comunque alterate, ad esempio per	Definizione di regole per un utilizzo accettabile delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni (A.7.1.3). Elaborazione di procedure per l'etichettatura ed il trattamento delle informazioni in base allo schema di classificazione adottato dall'organizzazione (A.7.2.2); Utilizzazione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse (A.9.1.1). Allestimento di misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede, che prendano in considerazione i rischi derivanti dall'operare al di fuori del perimetro dell'organizzazione (A.9.2.5 e A.10.8.3). Definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte di personale all'uopo incaricato (A.10.1.1 e A.10.1.2). Previsione di controlli su: • rete aziendale e informazioni che vi transitano (A.10.6.1); • instradamento (<i>routing</i>) della rete, al fine di assicurare che non vengano violate le politiche di sicurezza (A.11.4.7); • installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi (A.12.4.1).

danneggiare l'immagine di un concorrente Intercettazione delle comunicazioni telematiche della clientela al fine di analizzarne le abitudini di consumo Impedimento del regolare funzionamento di apparecchi deputati al controllo delle emissioni prodotte da impianti, ad esempio al fine di occultare il superamento dei limiti consentiti e, conseguentemente, la revoca di autorizzazioni amministrative Installazione di apparecchiature atte ad intercettare ed impedire comunicazioni informatiche commessi dal personale incaricato della gestione degli apparati e dei sistemi componenti l'infrastruttura di rete aziendale.	• Predisposizione di procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi (A.12.6.1).
Art. 615-<i>quinquies</i>, 635 <i>bis</i>, 635 <i>quater</i> c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi aziendali di un concorrente causato mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli commessa da soggetti che utilizzano abusivamente la rete o i sistemi di posta elettronica aziendali. Danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici aziendali o di sistemi informatici di terzi, anche	Formalizzazione di regole al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni (A.7.1.3). Procedure per l'etichettatura e il trattamento delle informazioni in base allo schema di classificazione adottato dall'ente (A.7.2.2). Controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da <i>software</i> dannosi (virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema (A.10.4.1). Presenza di misure per un'adeguata protezione delle apparecchiature incustodite (A.11.3.2). Previsione di ambienti dedicati per quei sistemi che sono considerati "sensibili" sia per il tipo di dati contenuti sia per il valore di business (A.11.6.2). Procedure di controllo della installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi (A.12.4.1).

concorrenti, commesso dal personale incaricato della loro gestione, nello svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza. Danneggiamento dei sistemi su cui i concorrenti conservano la documentazione relativa ai propri prodotti/progetti allo scopo di distruggere le informazioni e ottenere un vantaggio competitivo. Danneggiamento delle infrastrutture tecnologiche dei concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine. Con riferimento a tali condotte, sono da considerarsi maggiormente esposti al rischio gli enti la cui attività dipende strettamente dalle infrastrutture tecnologiche, come ad esempio avviene nell'<i>e-commerce</i> o <i>e-banking</i>.	Procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi (A.12.6.1).
Art. 635-ter, 635 quinquies c.p. Danneggiamento, distruzione o manomissione di documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), da parte di dipendenti di enti coinvolti a qualunque titolo in procedimenti o indagini giudiziarie. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da	Formalizzazione di regole per un utilizzo accettabile delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni (A.7.1.3). Procedure per l'etichettatura ed il trattamento delle informazioni in base allo schema di classificazione adottato dall'organizzazione (A.7.2.2). Controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da <i>software</i> dannosi (virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema (A.10.4.1). Procedure di controllo della installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi (A.12.4.1). Procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi (A.12.6.1).

enti pubblici commesso dal personale incaricato della gestione dei sistemi di clienti della PA.	
Art. 640-quinquies c.p. Rilascio di certificati digitali da parte di un ente certificatore senza che siano soddisfatti gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di certificati qualificati (es. identificabilità univoca del titolare, titolarità certificata), con lo scopo di mantenere un alto numero di certificati attivi. Aggiramento dei vincoli imposti dal sistema per la verifica dei requisiti necessari al rilascio dei certificati da parte dell'amministratore di sistema allo scopo di concedere un certificato e produrre così un guadagno all'ente.	Predisposizione di misure volte alla protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale). Elaborazione di procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge e contrattuali.
Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 Trasmissione di informazioni false o omissione di informazioni dovute in relazione all'attività di formazione degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica Ostacolo alle funzioni di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministero dello sviluppo economico in occasione di una verifica, perché, ad esempio,	Adozione di specifiche procedure che prevedano in particolare: • individuazione dei ruoli e delle responsabilità nell'elaborazione degli elenchi; • definizione delle modalità di raccolta e approvazione della documentazione da trasmettere alle preposte autorità; • definizione attività di monitoraggio al fine di garantire la completezza ed accuratezza delle informazioni da comunicare; • definizione e adozione di misure tecniche e organizzative al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza/riservatezza nel trattamento e conservazione delle informazioni; • individuazione modalità comportamentali/operative in caso di effettuazione di attività ispettive/vigilanza da parte delle autorità preposte.

vengono posti in essere comportamenti fuorvianti affinché non emergano carenze dell'ente rispetto all'adozione delle misure tecniche e preventive che l'inclusione nel perimetro comporta.	
---	--

Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata

Reati presupposto		
Codice penale	Art. 377-bis	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
	art. 378	Favoreggiamento personale
	art. 416	Associazione per delinquere
	art. 416 bis	Associazioni di tipo mafioso anche straniere
	art. 416 ter	Scambio elettorale politico-mafioso
	art. 630	Sequestro di persona a scopo di estorsione
Codice di procedura penale	art. 407, comma 2, lett. a), n. 5	Delitti in materia di armi
D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti)	art. 74	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
D.P.R. 43/1973	Art. 291 quater	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. CONSIDERAZIONI

La legge 16 marzo 2006, n. 146, *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”*, ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di cd. criminalità organizzata transnazionale.

Lo scopo della Convenzione ONU così ratificata è di promuovere la cooperazione tra Stati al fine di prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. Ogni Stato firmatario è chiamato ad adottare le misure necessarie, conformemente ai suoi principi

giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato.

La Convenzione ha lo scopo di armonizzare gli ordinamenti interni di tutti i Paesi affinché si possa affermare con certezza che un reato resti tale in qualsiasi paese. Gli impegni che i paesi di tutto il mondo devono assumere possono essere così sintetizzati:

- incriminare nelle legislazioni nazionali i reati di partecipazione ad associazione criminale, riciclaggio di denaro sporco, corruzione e intralcio alla giustizia;
- stabilire la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dal trattato;
- adottare misure contro il riciclaggio di denaro sporco e i proventi delle attività criminali;
- proteggere coloro che testimoniano contro il crimine organizzato;
- rafforzare la cooperazione in ordine al trasferimento di giudizi, all'estradizione, al sequestro e alla confisca dei beni provenienti da reato o profitto del reato per rintracciare e giudicare gli indiziati;
- incentivare la prevenzione della criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale;
- fornire le necessarie risorse finanziarie a quei Paesi che richiedono assistenza per combattere congiuntamente la criminalità organizzata transnazionale.
- L'art. 3 della legge n. 146 del 2006 definisce cosa debba intendersi per reato transnazionale al fine di individuare l'ambito di applicazione della normativa in esame.
- In particolare, si considera reato transnazionale *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato”*, nonché:
- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per *“gruppo criminale organizzato”*, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende *“un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”*.

In linea generale, nell'ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente ex decreto 231, vengono in considerazione, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato.

Nella sua formulazione originaria l'art. 10, commi 5 e 6, L. n. 146/2006, prevedeva l'estensione dell'ambito di applicazione del decreto 231 anche ai reati di riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita se compiuti in ambito transnazionale. Con l'approvazione del decreto legislativo n. 231/2007, che ha disposto l'abrogazione di tali commi, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita indipendentemente dalla presenza o meno del requisito della transnazionalità (v. *infra* Scheda 12).

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (art. 10, comma 10), dispone l'applicabilità di tutte le disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 ai nuovi illeciti amministrativi imputabili all'ente.

Ai sensi dell'art. 24-ter, decreto 231, la responsabilità dell'ente può derivare, tra l'altro, dai reati associativi (artt. 416 e 416-bis c.p.) e dai delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminosa o mafiosa.

Con riferimento ai reati associativi, l'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si siano effettivamente associate per commettere più delitti. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del *pactum sceleris*. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

L'associazione per delinquere, ad esempio, potrebbe venire in rilievo in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* del codice penale). Ciò impone all'impresa di prestare particolare attenzione alla selezione dei soggetti preposti alla gestione dei propri rifiuti.

Ai sensi dell'art. 416-bis c.p., l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Tale reato si caratterizza per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà, sia all'esterno che all'interno dell'associazione. In ottica 231, tutto questo dovrà comunque tramutarsi in condotte che rispondano a un interesse, o arrechino un oggettivo vantaggio, all'ente in questione.

Si evidenzia peraltro che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. "concorso esterno" nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto, fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

Al netto delle considerazioni sopra svolte, la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente ex decreto 231 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del *pactum sceleris* e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto. Si pensi, ad esempio, alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), all'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-*bis*, c.p.), all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) e alla frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Pertanto, le diverse possibili manifestazioni dei reati presupposto considerati dall'art. 24-*ter* decreto 231, anche laddove di rilievo transnazionale, rendono necessaria una scrupolosa mappatura dei rischi, con particolare riferimento a quello di verifica di condotte dirette a favorire o recare vantaggio all'organizzazione criminale, nonché l'individuazione di adeguati controlli preventivi. A quest'ultimo proposito, ad esempio, la prevenzione dei delitti previsti dai richiamati articoli 355 e 356 c.p. presuppone il rafforzamento dei controlli nelle aree aziendali che si occupano dell'attività di fornitura pubblica di beni e servizi.

In linea generale, sul piano delle misure volte a prevenire i reati espressione del fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso, è importante in primo luogo riferirsi ai presidi proposti nelle presenti Linee Guida in relazione ai singoli reati presupposto rilevanti e, inoltre, in considerazione della speciale pericolosità che caratterizza tali fattispecie, prevedere adeguati flussi informativi verso l'OdV e misure idonee a garantire la riservatezza dei soggetti che segnalano le violazioni, eventualmente anche mediante presidi specifici quali l'attivazione di una linea telefonica a ciò dedicata.

Nella stessa direzione, si evidenzia che l'adesione delle imprese associate a Confindustria al Protocollo di Legalità siglato il 10 maggio 2010 con il Ministero dell'Interno, e alle s.m.i., comporta l'adozione di misure che sono funzionali ad adeguare alla disciplina del decreto 231 gli assetti di gestione, organizzazione e controllo interno. Infatti, l'impresa aderente al Protocollo si impegna, ad esempio, a ottenere la documentazione antimafia liberatoria riguardante i propri fornitori e a richiedere loro il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari e la denuncia dei fenomeni estorsivi subiti. Come previsto dalla Commissione paritetica per la Legalità - istituita ai sensi del citato Protocollo – nelle Linee Guida attuative, tali procedure e misure preventive, se correttamente implementate e attuate, consentono di integrare il modello organizzativo per la parte relativa alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e di quelli affini (ad es. corruzione).

Con particolare riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), si rinvia ai controlli preventivi considerati rispetto ai reati associativi, con il *caveat* che si tratta di un reato raramente commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Fattispecie incriminatrici – Aree a rischio reato	Controlli preventivi
--	----------------------

Art. 416, 416-bis c.p.; art. 291-quater DPR 43/1973; art. 74 T.U. DPR 309/1990 Selezione e assunzione del personale Selezione fornitori beni e servizi (ad es. servizi di ristorazione e pulizia) Conclusione di contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita. Gestione dei flussi finanziari. Investimenti infragruppo. Designazione membri degli organi sociali in società estere da parte della capogruppo.	Adesione a Protocolli di legalità stipulati dalle associazioni di imprese e/o di categoria con il Ministero dell'Interno ovvero con le Prefetture territorialmente competenti e rispetto degli impegni conseguenti. Sigla di Protocolli di legalità tra l'impresa – o la sua sede operativa - e il Ministero dell'Interno o la locale Prefettura per lo svolgimento di verifiche antimafia su potenziali risorse da assumere e partner commerciali. Ai fini di una corretta selezione dei partner commerciali: i) introdurre meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del <i>rating</i> di legalità; l'iscrizione nelle <i>white list</i> prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno (v. sopra); ii) impegnare il fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter. Nei contratti con i fornitori: i) clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva, nonché per l'ipotesi di mancato rispetto delle norme richiamate al punto i) precedente e dell'obbligo di denunciare i reati subito direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori; ii) limitazione al tempo strettamente necessario del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto. Rotazione periodica del personale addetto alle aree e funzioni a maggiore rischio di reato. Adozione da parte delle società estere del Gruppo di procedure o sistemi di controllo interno compatibili con quelli previsti dal modello organizzativo ex decreto 231. Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di <i>market abuse</i>. Verifica preventiva (ad es. mediante obbligo di dichiarazione sostitutiva) dell'inesistenza di vincoli di parentela o affinità tra gli esponenti della società nominati negli organi sociali di controllate estere e gli esponenti della pubblica amministrazione locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti della società medesima.
--	--

Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti estere. Transazioni finanziarie con controparti estere. Investimenti con controparti estere.	Verifica che i partner commerciali/finanziari esteri posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità e non siano presenti nelle Liste dei soggetti designati, destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche (in base a regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali), consultabili sul sito internet di Banca d'Italia, sezione Unità di informazione finanziaria - UIF. Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali. Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/<i>joint-ventures</i> con altre imprese estere per la realizzazione di investimenti e previsione di meccanismi per assicurarne trasparenza e tracciabilità.
Art. 377-bis, 378 c.p. Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.	di Comunicazione all'Ufficio legale della notizia o della notifica dell'indagine.

Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reati presupposto		
Codice penale	art. 314 comma 1	Peculato* ⁶
	art. 316	Peculato mediante profitto dell'errore altrui*
	art. 317	Concussione
	art. 318	Corruzione per l'esercizio della funzione
	art. 319	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
	art. 319 <i>ter</i>	Corruzione in atti giudiziari
	art. 319 <i>quater</i>	Induzione indebita a dare o promettere utilità
	art. 321	Pene per il corruttore
	art. 322	Istigazione alla corruzione
	Art. 323	Abuso di ufficio*
	Art. 346-bis	Traffico di influenze illecite

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si tratta di tipologie di reato che rientrano nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione e, in quanto tali, presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

⁶* Le fattispecie assumono rilevanza ai sensi dell'art. 25 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Si è, in particolare, in presenza di reati propri, il cui soggetto attivo è di regola un pubblico funzionario. L'inserimento come delitto presupposto nel decreto 231 (art. 25) si giustifica poiché la legge punisce – in presenza di determinate circostanze – anche il privato che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato, come nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità o della corruzione attiva, su cui ci si soffermerà in seguito.

Inoltre, nel nostro ordinamento non è raro che la qualità di soggetto pubblico (pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio) sia estesa anche nei confronti di soggetti privati e, quindi, che tale qualifica sia attribuita ad esponenti di realtà societarie a carattere privato, investite dello svolgimento di pubblici servizi o di pubbliche funzioni, nei limiti e in relazione alle attività aziendali riconducibili all'assolvimento di tali compiti, come anche di seguito specificato.

A tale proposito si deve ricordare che, secondo l'attuale disciplina, ciò che rileva è, infatti, l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto. Ne consegue che il nostro ordinamento accoglie una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che comporta la necessità di una valutazione "caso per caso" -peraltro non sempre agevole - delle singole funzioni ed attività svolte, sia per determinare la qualificazione del soggetto interessato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato) sia, di conseguenza, per stabilire la natura delle azioni realizzate dal medesimo. Da ciò discende che possono coesistere in capo ad un medesimo soggetto, almeno a fini penalistici, qualifiche soggettive diverse.

Pertanto, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:

- la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc.);
- sono incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri certificativi) .

In conclusione, è possibile dedurre che, limitando per il momento l'analisi ai soli reati di natura corruttiva, in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (es. l'amministratore o il dipendente della singola società corrompe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente qualcosa), sia corruzioni c.d. passive (es. l'esponente dell'ente - nello svolgimento di un'attività di natura "pubblicistica" - riceve denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Tale ultima forma d'illecito, nell'ottica del decreto 231, si verificherà con minore frequenza della prima, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, che sia configurabile un *interesse o vantaggio* dell'ente. Tuttavia, anche in questi casi, non è possibile escludere che si verifichino ipotesi di corruzione passiva che generano responsabilità dell'ente (ad es. laddove quest'ultimo abbia tratto un vantaggio - eventualmente anche indiretto - dalla commissione del reato da parte del proprio esponente) e ciò, verosimilmente, si potrà verificare proprio con riferimento a quei soggetti, di diritto privato o di diritto pubblico (ad es. i c.d. enti pubblici economici) la cui attività sia, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio.

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.), si precisa che tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 15.208 del 25/2/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale).

Nell'ambito dei reati in esame, è intervenuta la legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente nuove "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (cd. Legge anticorruzione).

Tale provvedimento (di ratifica della convenzione di Strasburgo del 1999), oltre a determinare importanti effetti nel più ampio contesto normativo, in ottica di un complessivo rafforzamento degli strumenti volti a contrastare i fenomeni corruttivi, anche mediante un inasprimento del trattamento sanzionatorio per gli autori dei diversi reati interessati, e a favorire la maggiore trasparenza nell'azione amministrativa, ha introdotto importanti novità, con significativi riflessi anche nella specifica materia del D.lgs. n. 231/01. In particolare:

- la concussione (art. 317 c.p.) è ora riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale e circoscritta alle sole ipotesi in cui vi sia la costrizione del privato;
- la distinta ipotesi di concussione per induzione, precedentemente prevista nell'ambito dell'articolo 317 c.p., ha acquisito rilievo di fattispecie autonoma mediante l'introduzione del nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.). L'aspetto più significativo della modifica normativa nella prospettiva della responsabilità dell'ente è che soggetto attivo del delitto in esame è anche il soggetto privato che partecipa al reato corrispondendo o impegnandosi a dare l'utilità, nonostante le pene riservate al privato siano più miti di quelle previste per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio;
- nel contempo, il legislatore ha provveduto a rimodulare il reato di corruzione con l'inserimento, tra l'altro, della corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) in luogo del precedente reato di corruzione per un atto d'ufficio. Il nuovo reato risulta configurabile laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altra utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, senza la necessità che sia dimostrato (come invece richiesto dalla formulazione precedente del reato) un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità erogata) e un singolo e specifico provvedimento o atto della PA.

Inoltre, il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la legge n. 3/2019 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" che, tra le varie modifiche normative introdotte, ha disposto l'inserimento del reato di "traffico di influenze illecite", di cui all'articolo 346-bis c.p., nel novero dei reati presupposto che possono determinare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001⁷. La fattispecie in questione, che nella nuova versione ha assorbito anche la condotta prevista dall'abrogato delitto di millantato credito, mira a sanzionare accordi e vendite di influenze

⁷ Tralasciando in questa sede le modifiche normative aventi rilievo ai fini esclusivamente sanzionatori e della procedibilità, la legge 3/2019 ha determinato inoltre l'estensione del novero dei soggetti attivi del reato di corruzione previsto ai sensi dell'art. 322-bis c.p., ora rubricato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri".

funzionali alla corruzione di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio. L'ambito di applicazione dell'illecito è delimitato da una clausola di riserva contenuta al primo comma dell'art. 346 bis c.p., che rende evidente la funzione prodromica della nuova incriminazione rispetto ai fatti di corruzione. La fattispecie in questione, pertanto, anticipa la soglia di rilevanza penale di condotte che, pur non integrando ipotesi di corruzione, consumata o tentata, risultino tuttavia potenzialmente idonee a ledere l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione pubblica. Il fondamento della punibilità di tali condotte risiede, infatti, nell'esigenza di evitare le conseguenze illecite che potrebbero derivare, ad esempio, dall'effettivo compimento di un'attività corruttiva che tali condotte di influenza mirano a far compiere al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio.

Tuttavia, è opportuno in tale sede evidenziare un elemento di discontinuità introdotto dalla Legge n. 3/2019 rispetto alla previgente formulazione dell'art. 346-bis c.p. Come anticipato, la nuova fattispecie ha assorbito anche le condotte precedentemente punite dall'abrogato delitto di millantato credito (art. 346 c.p.). Tale modifica normativa ha comportato che, ai fini della configurazione del reato in questione, la promessa/corresponsione di denaro o indebite utilità sarà punita sia nel caso in cui sia rivolta al soggetto che possa effettivamente sfruttare relazioni esistenti con pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio, sia nel caso in cui sia destinata a colui che vanti l'esistenza di asserite relazioni con pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio in realtà inesistenti. In entrambi i casi a rispondere del reato sarà ovviamente anche il c.d. "acquirente" dell'influenza illecita. Tale uniformità sanzionatoria, come evidenziato nella Relazione illustrativa presentata dal Ministro della Giustizia, risponde a un'esigenza di adeguamento della normativa italiana rispetto agli obblighi assunti sul piano internazionale che postulano la punibilità generalizzata sia del trafficante che dell'acquirente dell'influenza illecita, a prescindere dal carattere reale o fittizio della medesima.

Da ultimo, il decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020, di recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea (cd. Direttiva PIF), ha integrato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, ampliando, tra gli altri, anche il panorama dei delitti contro la PA.

In particolare, integrando l'art. 25 del Decreto 231, sono divenuti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti anche i reati di peculato (art. 314, c.p.), di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) puniti anch'essi con la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, già prevista per le altre fattispecie di cui all'art. 25. Al riguardo, si evidenzia che la responsabilità delle persone giuridiche per tali nuovi reati è circoscritta ai soli casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea, in linea con le disposizioni della legge delega per il recepimento della Direttiva PIF (legge 4 ottobre 2019 n. 117, cd. legge di delegazione europea 2018). Anche per tali reati, infine, fatto salvo quanto previsto in tema di soggetto attivo, si evidenzia che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. "concorso esterno" nel compimento della condotta delittuosa da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

Ai fini della costruzione del modello organizzativo, è importante distinguere le fattispecie di reato di cui all'art. 25 in esame e considerarne le differenti caratteristiche strutturali. Al riguardo, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014) ha indicato i principi di diritto da osservare per individuare la linea di confine tra i diversi illeciti, evidenziando che:

- la differenza tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.) riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. Infatti, la concussione consiste nell'abuso costrittivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno *contra ius* che determina la soggezione psicologica del destinatario

– ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità. L'induzione indebita si realizza, invece, nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale;

- i reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere. In tale ambito è inoltre opportuno segnalare, in ragione del suo carattere innovativo, l'introduzione della fattispecie inerente il reato di *traffico di influenze illecite* (art. 346-bis c.p.). Pur non costituendo detto reato presupposto per la responsabilità degli enti ai sensi del decreto 231, si ritiene che esso assuma - nel generale contesto delineato dal vigente quadro normativo, che recepisce gli orientamenti internazionali sul contrasto anche di comportamenti prodromici rispetto ad accordi corruttivi - particolare rilevanza, in quanto le relative condotte illecite potrebbero avere un carattere di connessione e/o di contiguità rispetto a quelle corruttive, rilevanti nell'ottica del decreto 231.

Le profonde modifiche intervenute per effetto dell'introduzione della nuova normativa comportano la necessità di una revisione dei modelli organizzativi precedentemente elaborati dalle imprese ai fini del decreto 231, così da aggiornare l'individuazione degli ambiti (attività, funzioni, processi) in relazione al nuovo quadro normativo che si è delineato.

Al riguardo si può affermare che la normativa, e in particolare l'introduzione del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, possa comportare, ferma restando la specificità di ogni singolo contesto aziendale, l'ampliamento in termini significativi delle aree di attività potenzialmente sensibili.

Infatti, considerato che il predetto delitto prevede l'estensione della punibilità anche al soggetto (privato) "indotto" dall'esponente pubblico alla corresponsione dell'utilità (con un elemento di forte discontinuità rispetto al precedente reato di concussione che vedeva nel soggetto privato esclusivamente una "vittima" del reato), le aree aziendali di potenziale esposizione al rischio tenderanno a comprendere tutti gli ambiti di operatività contraddistinti da rapporti con soggetti pubblici (oltre che le attività eventualmente svolte da parte di un esponente dell'azienda in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in veste, in tal caso, di colui che "induce" alla prestazione indebita), con un ampliamento delle aree interessate dal previgente reato di concussione per induzione.

Un ampliamento dell'ambito della responsabilità, sia per il privato che per il pubblico ufficiale, è stato poi realizzato anche con la novella dell'articolo 318 del codice penale. Innanzitutto, come accennato, la fattispecie rinuncia oggi al requisito della strumentalità dell'accordo rispetto a un predeterminato atto dell'ufficio (risulta, ad esempio, punibile anche solo l'asservimento della funzione alle esigenze del corruttore). In secondo luogo, nella corruzione per l'esercizio della funzione confluiscono anche le originarie ipotesi di corruzione impropria attiva susseguente non punite, sul versante privato, nella precedente disciplina. Infine, nel novellato articolo 318 è venuto meno il riferimento al concetto di retribuzione e si porrà dunque il problema interpretativo della possibile estensione della punibilità anche alle dazioni di regalie e donativi d'uso.

Per quanto attiene, invece, la nuova formulazione del reato di concussione (ora previsto limitatamente alla realizzazione di una condotta caratterizzata dalla sola costrizione), è ipotizzabile che lo stesso assuma connotazioni residuali rispetto al passato, in ragione sia della particolare configurabilità di un interesse o un vantaggio da parte dell'ente in relazione a tale tipologia di reato (ravvisabile solo in determinati contesti operativi), sia dell'elemento soggettivo ricondotto alla sola figura del pubblico ufficiale, oltre che in considerazione delle specifiche modalità richieste per la realizzazione stessa del reato (il ricorso a comportamenti costringenti).

Relativamente all'ambito dei reati corruttivi, si è già sottolineata la significatività dell'introduzione della nuova fattispecie di reato di corruzione per l'esercizio della funzione, in luogo della precedente ipotesi di corruzione per un atto d'ufficio.

Al riguardo, si può ritenere che, nel nuovo contesto, acquisiscano significativa rilevanza le aree di attività aziendale che comportano rapporti con la P.A. (Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di Vigilanza, ecc.), in particolare - ma non in via esclusiva - laddove tali rapporti assumano un carattere di continuità. In tale ambito, tra l'altro, dovrà essere rivolta specifica attenzione alle politiche aziendali finalizzate alla corresponsione di prestazioni a titolo gratuito (omaggi, donazioni, atti di cortesia, ecc.), laddove siano elargite nei confronti di soggetti pubblici.

Sono altresì da considerare a rischio ulteriori attività (quali, a titolo esemplificativo, i processi di selezione e assunzione del personale, l'attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto riferita a soggetti privati, la gestione delle risorse finanziarie, ecc.) che, pur non comportando contatti o rapporti diretti con la P.A., potrebbero assumere carattere strumentale e/o di supporto ai fini della commissione dei reati di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità. Si tratta, infatti, di processi che, anche se svolti nell'ambito di rapporti tra privati, possono risultare strumentali ai fini della costituzione di una "provvista" da impiegarsi per successive attività corruttive (ovvero consentono il riconoscimento di un'utilità diversa dal denaro a titolo di favore verso un soggetto della P.A.).

In tale contesto, rivestono particolare significatività in ottica 231 le prestazioni di servizi a carattere immateriale (tra cui le consulenze, ma anche le iniziative di sponsorizzazione, le manutenzioni o i servizi accessori eventualmente correlati alle forniture di beni), nonché le offerte commerciali cd. non standard che comportano, pertanto, profili di *customizzazione*; in tali casi, infatti, i margini di discrezionalità (sia del corrotto che del corruttore) per occultare un'ingiustificata maggiorazione dei prezzi, tipicamente effettuata dall'azienda venditrice per rientrare del costo dell'azione corruttiva, si presentano normalmente più ampi.

Infine, con riferimento a operazioni economiche transfrontaliere, si evidenzia la necessità di prevedere specifici controlli per prevenire i reati in esame laddove commessi, nell'interesse o vantaggio dell'impresa, nei confronti di soggetti stranieri che siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (v. art. 322-*bis* c.p.). In particolare, il corruttore (art. 321 c.p.), chi ha posto in essere una condotta di istigazione alla corruzione (art. 322, co. 1 e 2 c.p.) e chi ha dato o promesso un'utilità a seguito a un'induzione indebita (art. 319-*quater* c.p.) è sempre punibile per i fatti commessi nei confronti di: i) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di ambito europeo; ii) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali o per mantenere una attività economica o finanziaria.

Per quanto riguarda, in particolare, il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.), in via esemplificativa, acquisiscono significatività due differenti aree di rischio aziendale. La prima è riscontrabile nell'ipotesi in cui l'ente si avvalga di soggetti terzi per lo svolgimento di attività

di c.d. “lobbying”, mentre la seconda è direttamente allocabile nel processo aziendale interno gestito dalle funzioni che si occupano di relazioni esterne/istituzionali.

Premesso quanto sopra, si rinvia alla tabella predisposta nelle pagine seguenti, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, le principali macro aree da considerarsi direttamente a rischio reato, con l’evidenziazione di alcuni possibili presidi e controlli preventivi da implementare nel contesto aziendale, nell’ambito di un organico sistema procedurale, ai fini della loro copertura. Detti presidi, da calibrare in funzione delle caratterizzazioni e dimensioni di ciascuna impresa, integrano o si aggiungono alle misure preventive comuni a tutte le aree di rischio reato.

In materia di controlli specifici si rileva che anche le attività di monitoraggio, tipicamente svolte a valle delle operazioni, possono sortire un effetto di “prevenzione” agendo come deterrente rispetto ad azioni illecite.

Il “Bribery Act” ed il Modello di Organizzazione previsto dal decreto 231

Con l’entrata in vigore del “*Bribery Act*” il 1° luglio 2011, è stata introdotta nel Regno Unito una nuova disciplina in materia di corruzione. Essa estende i profili di responsabilità penale alle persone giuridiche sia per i reati di corruzione commessi da soggetti che operano in nome e per conto delle medesime sia per il reato di mancata prevenzione della corruzione.

Sia il *Bribery Act* sia il decreto 231 nascono a valle di accordi internazionali e di Convenzioni (OCSE) e questo, probabilmente, ne ha favorito le evidenti similitudini, sebbene sussistano alcune differenze.

Entrambi i corpi normativi contengono e disciplinano le responsabilità delle persone giuridiche in ordine a reati di corruzione ma mentre il *Bribery Act* si riferisce in modo pressoché esclusivo ai reati di corruzione, il nostro sistema 231 si estende a diverse e numerose categorie di reato, in costante ampliamento.

Le sanzioni di cui al *Bribery Act* nei confronti delle persone giuridiche sono sanzioni penali anche formalmente (*Criminal Fines*); non può dirsi lo stesso delle corrispondenti sanzioni di cui al decreto 231. Inoltre, mentre quest’ultime possono essere di natura economica e/o interdittive e sono applicabili nell’ambito di un minimo ed un massimo predeterminati dalla legge, il *Bribery Act* non fissa un limite predeterminato alle sanzioni, che sono esclusivamente di natura economica, lasciando che la loro quantificazione venga determinata in termini di proporzionalità alla gravità della condotta.

Da rilevarsi, inoltre, che il *Bribery Act* prevede e disciplina anche la cd. corruzione privata, introdotta nel nostro ordinamento per effetto della già richiamata legge n. 190 del 2012 che ne ha contestualmente previsto l’inserimento nel decreto (art. 25-ter, lett. s-bis)⁸.

Un elemento di similitudine tra i due sistemi è il presupposto della responsabilità dell’ente che si fonda in entrambi sull’interesse o il vantaggio derivante all’ente stesso dalla commissione dell’illecito.

⁸ In relazione al reato di *corruzione tra privati*, previsto dall’art. 2635 del codice civile, si veda l’apposito approfondimento nell’ambito dell’area dedicata ai reati societari.

Il *Bribery Act* si applica sia alle compagnie inglesi operanti in Gran Bretagna così come fuori della stessa (es. in Italia) ma anche alle compagnie straniere (es. italiane) operanti in Gran Bretagna.

Sistema di prevenzione – Linee Guida

Sia il *Bribery Act* sia il nostro decreto 231 prevedono quale esimente della responsabilità “penale” delle persone giuridiche l’adozione di un efficace modello di organizzazione teso a prevenire la commissione dei reati.

Al riguardo è interessante notare che mentre il decreto 231 attribuisce alle principali associazioni di categoria il compito di formulare Linee Guida che, valutate positivamente dal Ministero della Giustizia, possano essere validamente ed efficacemente adottate dalla singole imprese per la realizzazione dei propri modelli organizzativi, in Gran Bretagna tali Linee Guida sono state emesse direttamente da parte del Governo (marzo 2011).

I due sistemi di organizzazione gestione e controllo sono confrontabili sotto diversi punti di vista.

Entrambi si fondano su un preliminare *risk assessment* dell’azienda, del suo business, dei settori e delle attività che la caratterizzano al fine di valutare se e quali siano i rischi di commissione di reati in seno alla organizzazione aziendale.

Il *Bribery Act* stabilisce in linea generale quello che risulta puntualmente disciplinato dalle Linee Guida italiane in ordine alla necessità che il Modello sia adottato dal Consiglio di Amministrazione della società e comunque dai vertici della stessa unitamente ad un appropriato e coerente Codice Etico.

Necessario corollario del principio sopra enunciato è costituito, sia nel *Bribery Act* sia nel nostro sistema, dall’adozione di *policies* e procedure che non solo disciplinino i rapporti all’interno dell’azienda e dei dipendenti dell’azienda stessa, ma anche i rapporti con i terzi (*partners*, agenti, fornitori, rivenditori, ecc.).

In particolare, mentre il *Bribery Act* prevede l’adozione di specifiche procedure solo riguardo i reati di corruzione, il nostro sistema attuale può considerarsi un generale sistema di prevenzione dei reati e, in quanto tale, necessariamente ricomprende procedure specifiche anche in materia di contrasto alla corruzione.

Infine, sono comuni ai due sistemi, al fine di garantire una concreta efficacia prevenzionistica dei modelli di organizzazione gestione e controllo:

- l’importanza della predisposizione di un sistema sanzionatorio o l’integrazione di quello già esistente in relazione ad eventuali violazioni del modello di organizzazione.
- la generale diffusione interna ed esterna del modello adottato e del codice etico;
- la necessaria informazione e formazione del personale;
- la creazione di un organismo che verifichi la corretta implementazione del modello, ne curi il continuo aggiornamento e comunichi periodicamente le conclusioni sull’attività svolta al vertice dell’azienda.

Opportunità

Il *Bribery Act* è molto chiaro nel disporre che chiunque faccia affari nel Regno Unito, a prescindere dalla sede dell'impresa, dovrà adeguarsi ai principi normativi in esso espressi. Pertanto, le società italiane che hanno sedi secondarie, società controllate o che semplicemente svolgono un'attività commerciale di vendita o di prestazione di servizi nel Regno Unito, se vorranno evitare le sanzioni pecuniarie che la legge inglese prevede quale conseguenza della commissione di reati di corruzione o alla loro mancata prevenzione, dovranno dotarsi di adeguate procedure che, in parte, potranno essere mutate dal modello di organizzazione e gestione già adottato in conformità a quanto previsto dal nostro decreto 231. È evidente l'opportunità quindi che si presenta alle aziende italiane di verificare il proprio Modello di Organizzazione ex decreto 231 e ove occorra integrarlo alla luce dei principi propri del *Bribery Act* così da consentirne un utile impiego, esteso alle previsioni normative di quest'ultimo.

In tale direzione, e del tutto parallelamente alla precedente verifica e ad una sua eventuale integrazione, appaiono indispensabili specifici programmi di formazione con particolare riguardo alle funzioni e ruoli aziendali maggiormente esposti al rischio di commissione di reati corruttivi, valutato in una prospettiva internazionale.

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA, nonché la successiva attività di erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale. Attività funzionalmente connesse con l'esercizio, da parte dell'ente, di compiti di natura pubblicistica in quanto correlate all'esercizio di una funzione pubblica o di un pubblico servizio. Realizzazione di accordi di <i>partnership</i> con terzi soggetti per collaborazioni commerciali e, in generale, il ricorso ad attività di intermediazione finalizzate alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti di soggetti pubblici nazionali. Rapporti con: • Autorità Indipendenti e di Vigilanza e altri organismi di diritto pubblico;	Monitoraggio delle offerte economiche relative a gare e a trattative private con la PA, corredato da analisi del <i>trend</i> dei prezzi praticati, nonché monitoraggio delle fasi evolutive dei procedimenti di gara o di negoziazione diretta. <i>Reporting</i> interno, a fronte delle attività di monitoraggio, per favorire sistemi di <i>cross control</i> e gestione delle anomalie tra le diverse funzioni aziendali. Procedure di tracciabilità dei flussi finanziari aziendali con l'individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse. Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella "commerciale", sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi.

- pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali;
- Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale.

La partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della PA.

Le attività di acquisto dalla PA, ovvero le attività di acquisto svolte con la qualifica di pubblica funzione o incaricato di pubblico servizio.

La partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto utilizzo.

Selezione e assunzione del personale.

Gestione delle finanziarie e di strumenti finanziari derivati.

Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché le transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni.

Gestione dei rapporti con enti/soggetti terzi che svolgano attività di lobbying/ mediazione nei confronti di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio.

Presidi specifici a fronte del ricorso a partnership commerciali, intermediazioni e forme aggregative tra imprese quali, ad es. ricorso ad attestazioni in ottica 231, attivazione sistemi di monitoraggio gestionale estesi alle aree di interesse, etc.

Controlli dei collaboratori esterni (ad esempio agenti) e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento.

Monitoraggio dei procedimenti di richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici e attivazione di approfondimenti su potenziali indicatori di rischio (es. concentrazione richieste andate a buon fine su determinati soggetti PA).

Nell'ambito dei rapporti con enti/soggetti terzi che svolgono attività di lobbying/mediazione nei confronti pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio occorre, in via esemplificativa:

Gestione delle attività di relazioni esterne/istituzionali con pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio.	- effettuare attività di due diligence preventiva e periodica su banche dati e/o fonti aperte al fine di evidenziare l'esistenza o l'insorgere di "red flag" a carico del terzo incaricato; - inserire, nei relativi contratti, specifiche previsioni volte ad assicurare il rispetto, da parte dei terzi, di principi di controllo/regole etiche e di condotta nelle relazioni con i pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio; - fissare parametri per la definizione dell'ammontare del compenso che tengano in adeguato conto l'impegno stimabile ai fini dell'esecuzione delle attività; - prevedere l'approvazione dell'operazione/iniziativa da parte di adeguati livelli autorizzativi; - prevedere la verifica dell'attività; - adottare strumenti normativi che prevedano, in caso di esistenza di relazioni privilegiate/conflitto di interesse tra il rappresentante della società e la terza parte, l'obbligo di segnalare tali circostanze, di astenersi dalla negoziazione/gestione del contratto delegandola ad altro soggetto/unità; - garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni. Nella gestione di tali attività devono essere assicurate: - trasparenza e tracciabilità delle attività svolte; - adeguata definizione/approvazione degli obiettivi e condivisione delle strategie con le funzioni specialistiche competenti; - attività di reportistica interna. Attività di formazione mirata nei confronti dei responsabili delle funzioni aziendali preposte alla gestione delle relazioni
---	--

	esterne/istituzionali, sugli aspetti peculiari relativi al traffico di influenze illecite.
Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: • consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; • pubblicità; • sponsorizzazioni; • spese di rappresentanza; • locazioni passive; • attività di sviluppo di software e servizi ICT.	Predisposizione di specifiche procedure organizzative relative ad acquisti, consulenze, sponsorizzazioni, reclutamento del personale, spese di rappresentanza, Linee Guida per la gestione della finanza aziendale, ecc.), assicurando per esempio: • verifiche preventive sulle controparti o sui beneficiari; • definizione di criteri qualitativi/quantitativi con adeguati livelli di autorizzazione per le spese di rappresentanza; • distinzione dei ruoli; • stratificazione dei poteri di firma; • tracciabilità dei flussi finanziari.
Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da organismi pubblici dell'Unione Europea o stranieri o a similari procedure svolte in un contesto competitivo a carattere internazionale.	Procedimentalizzazione dei rapporti e delle operazioni che si svolgono nelle aree geografiche a maggiore rischio reato, eventualmente adottando particolari cautele già nella fase precontrattuale e di negoziazione, nonché nella individuazione dei soggetti incaricati delle relative operazioni e nello scambio di comunicazioni formali che ne attestino la trasparenza e correttezza. Consultazione di studi e rilievi analitici, ormai consolidati e di particolare attendibilità, che periodicamente enti specializzati svolgono per valutare il livello di corruzione nelle pubbliche amministrazioni in tutti i paesi del mondo.
Partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner (RTI, ATI, <i>joint venture</i>, consorzi, etc.).	Per evitare la propagazione di responsabilità agli enti che abbiano realizzato forme di associazione con altri partner commerciali, a

	fronte di un illecito corruttivo commesso dall'esponente di uno di questi ultimi, può essere utile: • la conduzione di adeguate verifiche preventive sui potenziali partner; • la previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti dell'ATI/RTI o dei consorziati o intermediari sui temi afferenti la corretta applicazione del decreto 231, anche in relazione all'adozione di un proprio modello organizzativo da parte di ciascun componente del raggruppamento nonché all'impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adottare un proprio Codice Etico; • acquisizione dai partner di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato, nonché flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio gestionale, ovvero attestazioni periodiche sigli ambiti di rilevanza 231 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun partner dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal decreto 231); • eventuale definizione di specifiche clausole contrattuali di audit (da svolgere sia con idonee strutture presenti all'interno dell'aggregazione tra imprese che con l'eventuale ricorso a soggetti esterni), da attivarsi a fronte di eventuali indicatori di rischio rilevati; • adozione, accanto al Codice Etico, di uno specifico Codice di Comportamento rivolto ai fornitori e partner che contenga le regole etico-sociali destinate a disciplinare i rapporti dei suddetti soggetti con l'impresa, cui auspicabilmente aderiscano le controparti che affiancano la società nelle diverse opportunità di <i>business</i> (es. <i>joint venture</i>, ATI, RTI, consorzi, etc.).
--	---

<i>Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti</i>	- Definizione delle modalità e dei criteri per la selezione dei bandi ai quali partecipare; - definizione delle modalità di raccolta e verifica delle informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione relativa all'istanza, anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione; - definizione delle modalità di verifica e approvazione della documentazione da presentare da parte di adeguati livelli autorizzativi; - individuazione dell'unità deputata ad intrattenere rapporti con l'ente erogatore; - definizione delle modalità di raccolta e verifica delle informazioni necessarie per la rendicontazione all'ente erogatore e approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi; - definizione delle modalità di verifica circa l'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, rispetto agli obiettivi dichiarati e a quanto previsto dall'istanza, anche attraverso attività di monitoraggio periodico, al fine di individuare potenziali anomalie.
<i>Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con gli Incaricati di Pubblico Servizio</i>	- Individuazione dei soggetti incaricati di avere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; - individuazione delle tipologie di rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e delle relative modalità di gestione; -formalizzazione, per le tipologie di rapporti di cui sopra, di una reportistica relativa al rapporto intercorso, salvo che non sia già predisposta apposita documentazione dalla controparte e attestazione del rispetto delle previsioni del Modello 231 nel corso del suddetto rapporto;

	- definizione delle modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, nonché della gestione degli eventuali accertamenti/ispezioni che ne derivano.
<i>Partecipazione a procedure competitive e negoziazione/stipula/gestione di contratti attivi</i>	- Definizione di modalità e criteri per la selezione delle procedure competitive alle quali partecipare; - definizione di modalità di raccolta e verifica delle informazioni per la predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura competitiva, anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione; - previsione dei criteri per l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione da trasmettere per la partecipazione alla procedura competitiva; - definizione di modalità e criteri per la definizione e attuazione delle politiche commerciali; - definizione di modalità e parametri per la determinazione del prezzo e verifica circa la congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità; - previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti; - definizione delle modalità di approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;

	- definizione delle modalità di verifica circa la conformità delle caratteristiche dei beni/servizi oggetto dell'operazione di vendita rispetto al contenuto del contratto/ordine di vendita; - individuazione della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di vendita con indicazione di ruolo e compiti assegnati; - definizione delle modalità di verifica circa la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni, lavori e servizio oggetto dell'operazione di vendita, al fine di garantirne la corrispondenza con quanto indicato sui documenti che comprovano l'esecuzione della fornitura ovvero con gli impegni di natura contrattuale assunti.
--	--

Art. 25 bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio

Reati presupposto		
Coice penale	art. 453	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
	art. 454	Alterazione di monete
	art. 455	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
	art. 457	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
	art. 459	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
	art. 460	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
	art. 461	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
	art. 464	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
	art. 473	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
	art. 474	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
	art. 513	Turbata libertà dell'industria o del commercio
	art. 513 bis	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
	art. 514	Frodi contro le industrie nazionali
	art. 515	Frode nell'esercizio del commercio
	art. 516	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

	art. 517	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
	art. 517 ter	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
	art. 517 quater	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Al fine di perseguire la prevenzione dei reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento possono osservarsi i seguenti principi:

- qualora sia rilevato il rischio di svolgere attività che potrebbero entrare in contrasto e, quindi, violare, diritti di proprietà industriale spettanti a terzi (tra cui l'utilizzazione di tecnologie coperte da brevetto già depositato), occorre svolgere una previa verifica su precedenti brevetti e marchi registrati a nome di terzi;
- inserire nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale specifiche clausole con cui la controparte attesti:
 - di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
 - che si impegna a manlevare e tenere indenne la società da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

Occorre invece evitare di:

- utilizzare segreti aziendali altrui;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti di la società;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società;
- riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;

- introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

In generale, la prevenzione dei reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento è svolta attraverso adeguate misure organizzative e normative e in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- previsione nel codice etico e relativa appendice applicativa di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati previsti dagli articoli 25-*bis* e 25-bis.1;
- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del modello) che violino i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite;
- predisposizione di adeguati strumenti organizzativi e normativi atti a prevenire e/o impedire la realizzazione dei reati previsti dagli articoli 25-*bis* e 25-bis.1 del decreto 231 da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dalla commissione dei reati previsti dagli articoli 25-*bis* del decreto.

Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, oltre alle regole definite nel modello e nei suoi protocolli, gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti e i procuratori della società nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolte nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui agli articoli 25-*bis* e 25-bis.1, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle aree a rischio identificate, tra i quali, ad esempio:

- svolgimento di verifiche sui diritti di terzi preesistenti al fine di garantire che non esistano già marchi uguali o simili depositati/registratori (ricerca di anteriorità) e che non vengano violati i diritti di terzi;
- definizione di apposite procure per la gestione ed il deposito dei marchi;
- svolgimento di specifiche analisi di sorveglianza brevettuale della concorrenza e attività di ricerca;
- attuazione di specifici controlli sui prodotti e sui relativi imballi (dall'analisi della composizione del prodotto fino al monitoraggio dell'ambiente della linea di produzione), finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle relative confezioni;
- predisposizione delle dichiarazioni di conformità dei prodotti;
- presenza di uno specifico processo di validazione delle etichette dei prodotti;
- svolgimento di specifici audit presso i propri fornitori al fine di verificare l'adeguatezza dei sistemi utilizzati per la produzione ed il rispetto

delle norme previste dalla legge;

- presenza di uno specifico processo di gestione dei reclami;
- svolgimento di apposite verifiche sulle quantità in ingresso, sulla qualità di stoccaggio (in termini di temperatura e umidità), sulla preparazione delle consegne in ambienti controllati e sulle quantità caricate sui camioncini, al fine di evitare che vengano distribuiti prodotti alimentari con segni distintivi mendaci o non genuini;
- attuazione di specifiche verifiche sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto (i messaggi non devono, infatti, essere in alcun modo ingannevoli);
- presenza di uno specifico processo di gestione delle attività di raccolta e archiviazione della documentazione relativa ai prodotti;
- definizione di apposite procure per l'assicurazione della qualità e dell'igiene dei prodotti alimentari e per l'assicurazione della conformità a legge dei prodotti alimentari e delle materie prime;
- previsione di procedure aziendali relative al sistema di gestione della qualità;
- erogazione di specifici corsi di formazione sugli aspetti nutrizionali del prodotto e sulle tematiche inerenti la qualità e l'igiene dei prodotti alimentari;
- presenza di uno specifico processo di gestione delle contestazioni.

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Aree a rischio reato - Attività sensibili	Controlli preventivi
Realizzazione e sviluppo di nuovi prodotti, soluzioni, tecnologie e strumenti, anche di imballaggio	Gestione dell'<i>Intellectual Property</i> e portafoglio marchi: con riferimento a invenzioni, informazioni segrete, marchi ed altri segni distintivi, disegni e modelli, modelli di utilità, indicazioni geografiche, denominazioni di origine e altre privative industriali nazionali o estere, deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che: • preveda la coerenza delle attività di gestione dell'<i>Intellectual Property</i> e del portafoglio marchi rispetto alle disposizioni di legge vigenti in materia; • definisca principi, attività, ruoli e responsabilità in relazione allo sviluppo, gestione, protezione e valorizzazione dell'<i>Intellectual Property</i> e del portafoglio marchi;

	- definisca le modalità operative connesse alla protezione dell'<i>Intellectual Property</i> e del portafoglio marchi (che comprenda, tra l'altro, la verifica della sussistenza dei requisiti di brevettabilità dell'<i>Intellectual Property</i> o di registrazione dei marchi); - definisca le modalità operative in merito alle attività di concessione di licenze d'uso (<i>in and out</i>) nonché di acquisto e/o cessione di <i>Intellectual Property</i> e marchi.
Acquisizione, rivendica, registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale	Acquisto prodotti/opere tutelate da proprietà intellettuale/industriale. È consigliabile adottare ed attuare uno strumento normativo e organizzativo che, nell'ambito dell'acquisizione di prodotti/opere tutelati da diritti di proprietà industriale/ intellettuale, preveda il coinvolgimento della competente funzione legale nella definizione, qualora applicabile, di clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della controparte: - di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; - che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali, oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà industriale/ intellettuale in capo a terzi; - a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.
Partecipazione a procedure di cui al punto precedente in associazione con altri partner (RTI, ATI, <i>joint venture</i> , consorzi, etc.).	Per evitare la propagazione di responsabilità agli enti che abbiano realizzato forme di associazione con altri partner commerciali, a fronte di un illecito corruttivo commesso dall'esponente di uno di questi ultimi, può essere utile: - la previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti dell'ATI/RTI o dei consorziati o intermediari sui temi afferenti la corretta applicazione del decreto 231, anche in relazione all'adozione di un proprio modello organizzativo da parte di ciascun componente del raggruppamento nonché all'impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adottare un proprio Codice Etico; - acquisizione dai partner di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato, nonché flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio gestionale, ovvero attestazioni periodiche sigli ambiti di rilevanza 231 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun partner dichiara di non essere a conoscenza di informazioni

	o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal decreto 231); - eventuale definizione di specifiche clausole contrattuali di audit (da svolgere sia con idonee strutture presenti all'interno dell'aggregazione tra imprese che con l'eventuale ricorso a soggetti esterni), da attivarsi a fronte di eventuali indicatori di rischio rilevati; - adozione, accanto al Codice Etico rispetto al quale si pone in rapporto sinergico, di uno specifico Codice di Comportamento rivolto ai fornitori e partner che contenga le regole etico-sociali destinate a disciplinare i rapporti dei suddetti soggetti con l'impresa, cui auspicabilmente aderiscano le controparti che affiancano la società nelle diverse opportunità di business (es. nell'ambito di <i>joint ventures</i>, ATI, RTI, consorzi, etc.).
Acquisto e cessione di beni o servizi	Rapporti con fornitori e controparti contrattuali: occorre adottare e attuare uno strumento normativo o organizzativo che definisca modalità di qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori e dei contrattisti. In particolare tale strumento dovrebbe: - definire ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica/valutazione/classificazione⁹; - in caso di appalto, prevedere che si tenga conto oltre che dei requisiti di carattere generale e morale¹⁰ degli appaltatori, anche dei requisiti tecnico-professionali, ivi incluse le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza; - prevedere che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e con le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza.

⁹ In merito alla valutazione/classificazione dei fornitori, il primo punto dello standard di controllo si considera rispettato qualora sia adottato e attuato uno strumento normativo che definisca classi omogenee di fornitori/operatori "valutati/classificati" d'ufficio.

¹⁰ I requisiti di carattere generale, morale e tecnico-professionali devono essere valutati anche con riferimento a eventuali subappaltatori.

Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari

Reati presupposto		
Codice civile	art. 2621	False comunicazioni sociali
	art. 2621-bis	Fatti di lieve entità
	art. 2622	False comunicazioni sociali
	art. 2625	Impedito controllo
	art. 2626	Indebita restituzione dei conferimenti
	art. 2627	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
	art. 2628	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
	art. 2629	Operazioni in pregiudizio dei creditori
	art. 2629-bis	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
	art. 2632	Formazione fittizia del capitale
	art. 2633	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

	art. 2635	Corruzione tra privati
	art. 2635 bis	Istigazione alla corruzione tra privati
	art. 2636	Illecita influenza sull'assemblea
	art. 2637	Aggiotaggio
	art. 2638	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
d.lgs. 58/1998	art. 173-bis	Falso in prospetto
d.lgs. 39/2010	art. 27, co. 2	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il d.lgs. n. 61/2002 ha inserito nel decreto 231 l'art. 25-ter recante specifiche sanzioni a carico della società *“in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”*.

La Legge n. 69/2015 ha poi modificato l'alinea dell'art. 25-ter estendendone l'applicazione a tutti gli enti di cui all'art. 1 dello stesso decreto 231 - quindi, non solo alle società - eliminando altresì dal testo normativo l'esplicito riferimento sia ai soggetti attivi del reato in precedenza citati, sia all'elemento oggettivo dell'interesse.

La nuova formulazione, in considerazione dei reati presupposto 231 richiamati dall'art. 25-ter, non fa comunque venire meno lo spirito di novità di cui al precedente decreto 61 e, pertanto, la predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e di un Organismo di Vigilanza dotato di poteri effettivi, oltre ad assumere un'importante valenza probatoria della volontà dell'ente di eliminare i difetti di organizzazione che possano facilitare la commissione di determinati illeciti, può assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e, quindi, maggiori possibilità di controllo dell'operato dei *manager*.

Per quanto riguarda il profilo strettamente sanzionatorio, inoltre, è importante sottolineare che la legge di riforma del risparmio (L. n. 262/2005) ha realizzato un inasprimento generalizzato delle pene pecuniarie applicabili agli enti per la commissione di reati societari, raddoppiandone i relativi importi. L'art. 39, co. 5, della legge 262/2005 dispone, infatti, che *“Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate”*.

La corruzione nel settore privato

Il decreto legislativo n. 38/17 ha dato attuazione alla legge di delegazione europea 2015, recependo la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea in materia di lotta alla corruzione nel settore privato.

Le novità introdotte dal provvedimento riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:

- riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- introduzione della nuova fattispecie di “Istigazione alla corruzione tra privati” (art. 2635-bis);
- previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- modifica delle sanzioni in tema di responsabilità ai sensi del decreto 231 .

Rispetto alla previgente formulazione, la nuova fattispecie di corruzione tra privati presenta le seguenti novità:

- estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive (di gestione e di controllo) non apicali;
- estende l'ambito di applicazione del reato oltre che alle società anche agli enti privati quali, ad esempio, enti no profit, fondazioni bancarie, partiti politici e sindacati;
- include tra le condotte punibili a titolo di corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto «intraneo», qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto;
- estende la fattispecie di corruzione attiva alla condotta di offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto “intraneo”;
- prevede la commissione del reato per interposta persona nella corruzione sia attiva che passiva;
- elimina la relazione causale tra la condotta di trasgressione degli obblighi di ufficio e di fedeltà ed il «nocumento alla società»;
- introduce il riferimento all'indebito vantaggio per sé o per altri (denaro o altra utilità "non dovuti") a fronte («per compiere o per omettere un atto») della violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà, secondo lo schema della corruzione passiva propria di stampo pubblicistico.

Peraltro, il compimento e la violazione di tali obblighi non costituiscono più elementi della materialità del fatto e vengono invece collocati nell'alveo dell'elemento soggettivo.

In merito all'introduzione dell'art. 2635-bis che punisce l'istigazione alla corruzione tra privati, sotto il profilo attivo, è punito chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.); sotto il profilo passivo è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-bis, comma 2, c.c.).

Per entrambe le fattispecie criminosi, nonostante l'accentuata natura di reati di pericolo, la procedibilità resta subordinata alla querela della persona offesa salvo, per il solo caso del reato di corruzione tra privati, che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Infine, le sanzioni da responsabilità amministrativa risultano aggiornate come di seguito riportato:

- per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 cc, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400);
- per l'istigazione alla corruzione, di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis, da 200 a 400 quote.

Alla sanzione pecuniaria si sommano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/01, per i casi previsti.

Le false comunicazioni sociali

La legge n. 69/2015 ha riformato la disciplina delle false comunicazioni sociali, contenuta negli articoli 2621 e 2622 del codice civile, e introdotto due nuove disposizioni (artt. 2621-*bis* e 2621-*ter*) che definiscono alcune aree di non punibilità e di sostanziale attenuazione della pena, entrambe riferite alle sole società non quotate.

In linea generale, gli articoli 2621 e 2622 c.c. restano configurati come reati propri e continuano a perseguire l'esposizione ovvero l'omissione, nei documenti contabili societari, di determinati fatti materiali non rispondenti al vero, posta in essere da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione, sindaci e liquidatori, al fine di conseguire un ingiusto profitto. Di seguito, si evidenziano i principali aspetti di novità introdotti dalla legge n. 69/2015 rispetto alla precedente disciplina:

- a) entrambe le fattispecie sono configurate come delitti, distinti perché riferiti l'uno a società non quotate (art. 2621 c.c.) e l'altro a emittenti quotati e a società ad essi assimilate (art. 2622 c.c.);
- b) sul piano dell'elemento oggettivo: i) viene uniformata la condotta tipica dei due delitti che consiste nella consapevole esposizione od omissione di fatti materiali non rispondenti al vero e rilevanti; soltanto per le società quotate, la condotta commissiva ha ad oggetto fatti materiali, non connotati dal requisito della rilevanza (art. 2622 c.c.); ii) il carattere dell'idoneità della condotta a indurre in errore i destinatari viene confermato e rafforzato dall'avverbio "concretamente"; iii) l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", riferito ai fatti materiali non

rispondenti al vero, viene eliminato; iv) si anticipa la soglia di rilevanza penale delle condotte, visto che il reato si realizza anche in assenza di un danno a soci e creditori (c.d. reato di pericolo);

- c) sul piano dell'elemento soggettivo: i) il dolo intenzionale dell'inganno ai soci o al pubblico viene meno; ii) il dolo specifico di conseguire un profitto ingiusto viene confermato; iii) si introduce un ulteriore elemento di caratterizzazione prevedendo che la condotta, commissiva ovvero omissiva, viene posta in essere "consapevolmente";
- d) il reato è procedibile sempre d'ufficio, salva la procedibilità a querela per le società non soggette alla legge fallimentare (v. art. 2621-bis, co. 2);
- e) il trattamento sanzionatorio viene inasprito, anche attraverso l'eliminazione delle soglie di punibilità;
- f) in merito alla responsabilità ex Decreto 231 per l'illecito amministrativo derivante dal falso in bilancio, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, le sanzioni pecuniarie risultano modificate nel modo seguente:
 - per le società non quotate, da 200 a 400 quote e, in caso di fatti di lieve entità (2621-bis), da 100 a 200 quote (prima della riforma, quote da 200 a 300 e, in caso di danno a società, soci o creditori, quote da 300 a 660);
 - per le società quotate, da 400 a 600 quote (prima della riforma, in caso di danno a società, soci o creditori, da 400 a 800).

Dopo l'entrata in vigore della riforma del 2015, le più significative pronunce della giurisprudenza hanno riguardato il c.d. falso valutativo e la sua rilevanza ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali.

In particolare, la questione riguarda l'interpretazione dell'espressione "fatti materiali non rispondenti al vero", utilizzata negli articoli 2621 e 2622 c.c. per indicare l'oggetto delle condotte di falsa esposizione, e la possibilità di includervi anche le valutazioni delle poste di bilancio (es. immobilizzazioni immateriali e materiali; ammortamento dell'avviamento). Ciò soprattutto alla luce dell'eliminazione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" che, prima della riforma, rendeva inequivocabile la rilevanza anche delle valutazioni estimative.

L'iniziale contrasto giurisprudenziale è stato superato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U., 27 maggio 2016, n. 22474) che riconoscono la rilevanza penale del falso valutativo, entro i limiti indicati dal seguente principio di diritto: *"Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni"*. Inoltre, precisano che, ai fini della configurazione del reato, la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali, idonei a ingannare e a determinare scelte potenzialmente pregiudizievoli per i destinatari.

Tali principi sono ripresi e sviluppati anche nella successiva pronuncia della V Sezione penale (n. 46689/2016) che richiama i criteri individuati dalle Sezioni Unite come limiti al giudizio di rilevanza del falso e, inoltre, evidenzia che in presenza di tali criteri occorre considerarne il grado di dettaglio. Alcuni principi contabili comportano, infatti, dei margini di incertezza valutativa che rendono inevitabile il ricorso alla discrezionalità da parte del redattore del bilancio, pertanto la mera inosservanza di criteri normativi e standard tecnici riconosciuti universalmente non determina, in via automatica, la falsità della valutazione. Dunque, per valutare l'eventuale sussistenza del reato, è importante verificare come

tale discrezionalità è stata esercitata e se le scelte sono state adeguatamente motivate dal redattore o, invece, si ravvisano modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Modalità di realizzazione del reato – attività a rischio reato	Controlli preventivi
False comunicazioni sociali – falso in prospetto Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa appartiene o alle sue partecipazioni.	Inserimento nel Codice etico di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili, così da garantire: • massima collaborazione; • completezza e chiarezza delle informazioni fornite; • accuratezza dei dati e delle elaborazioni; • tempestiva segnalazione di eventuali conflitti di interesse. Attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.) Istituzione di una procedura chiara e tempificata rivolta alle stesse funzioni di cui sopra, che stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti all'Amministrazione, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dall'Amministrazione e da "validare". Previsione per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali dell'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse. Nella dichiarazione andrà di volta in volta asseverato ciò che obiettivamente e concretamente il soggetto responsabile può dimostrare attraverso documentazione (anche a seguito di verifica successiva) sulla base dei dati in suo possesso, evitando, nell'interesse stesso

	dell'efficacia dei protocolli, affermazioni generali e generiche. Ciò anche al fine di evidenziare la necessità che i protocolli disciplinino con efficacia e conseguentemente responsabilizzino tutti i singoli passaggi di un procedimento che generalmente solo nella sua conclusione incontra un soggetto qualificabile come "Responsabile di funzione". Introduzione di specifiche indicazioni sul metodo da utilizzare per valutare le voci di bilancio oggetto di stima, in relazione ai criteri di valutazione normativamente fissati e ai criteri tecnici generalmente accettati, nonché sulla predisposizione di adeguata documentazione a supporto delle scelte contabili effettuate. Se il bilancio della società è assoggettato a revisione e certificazione, è consigliabile: • consegnare a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione - in particolare dei membri del Comitato per il controllo e rischi, ove esistente - prima della riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso di: - bozza del bilancio, allegando una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione; - giudizio sul bilancio (o attestazione similare, sufficientemente chiara ed analitica) da parte della società di certificazione, ove esistente; - lettera di attestazione o di manleva richiesta dalla società di revisione, ove esistente, sottoscritta dal massimo vertice esecutivo e siglata dal Responsabile amministrativo. • prevedere almeno una riunione tra la società di certificazione, l'organo di controllo, il Comitato per il controllo e rischi (ove esistente) e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, da documentarsi mediante verbale.
--	---

	• comunicare sistematicamente all'Organismo di Vigilanza: - incarichi conferiti, o che si intende conferire, alla società di revisione (se esistente) o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio; - copia delle comunicazioni alla Consob relative all'insussistenza di cause di incompatibilità tra la società di revisione e la società certificata - valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore non solo in base all'economicità). Invece, per le società il cui bilancio non è assoggettato a revisione e certificazione, si suggerisce di prevedere: • uno o più incontri tra l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile amministrativo, focalizzati sul bilancio, con eventuali approfondimenti ed analisi documentali di fattispecie di particolare rilievo e complessità presenti nella bozza predisposta, curando la stesura del relativo verbale firmato da entrambi; • almeno un incontro all'anno, in prossimità della riunione del Consiglio di Amministrazione, tra Organismo di Vigilanza e Collegio sindacale avente per oggetto il bilancio (con relativa nota integrativa), con redazione di verbale.
Impedito controllo Gli amministratori di una società a fronte di una puntuale richiesta da parte dell'organo di controllo in ordine al rispetto, da parte della società, di una determinata normativa, tengono una condotta non corretta e trasparente. In particolare, non assecondano la richiesta di informazioni da parte dell'organo di controllo mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge oppure l'esibizione parziale o alterata di detta documentazione. Perché tale condotta	Esistenza di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe coerenti anche in tema di disciplina di <i>Corporate Governance</i>. Istituzione di riunioni periodiche tra l'organo di controllo, Comitato di controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del <i>management</i> e dei dipendenti.

costituisca illecito ai sensi del decreto 231 deve derivare da essa un danno per la società.	Riporto periodico al Vertice sullo stato dei rapporti con il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società.
Omessa comunicazione del conflitto di interessi L'amministratore delegato di una società quotata non dichiara volutamente al Consiglio di Amministrazione l'interesse personale suo o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di amministrazione.	Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso anche in tema di disciplina di <i>Corporate Governance</i>. Identificazione delle principali fattispecie di interessi degli amministratori. Procedure autorizzative per operazioni esposte a situazioni di conflitto di interesse evidenziate da singoli amministratori.
Illecita influenza sull'assemblea L'Amministratore delegato predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e consente di soddisfare interessi economico-finanziari dell'Amministratore medesimo o di terzi. Resta fermo (anche secondo la giurisprudenza consolidata) che il reato non si verifica allorché - anche in assenza di una condotta illecita dell'Amministratore - la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta.	Istituzione di riunioni periodiche tra l'organo di controllo, Comitato per il controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i> (compresa quella in tema di "parti correlate"), nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del <i>management</i>, dei dipendenti.
Aggiotaggio Gli amministratori e i dipendenti di una società diffondono notizie false sulla società medesima (ad esempio, dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni interenti alla gestione di tale società), che, come tali, sono in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo riguardante il titolo azionario di detta società. Tale condotta beneficia lo stesso dipendente e/o terzi grazie a transazioni speculative tempestivamente operate dai medesimi in sede di compravendita di detto titolo azionario.	Istituzione di riunioni periodiche tra l'organo di controllo, Comitato per il controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti. Procedure autorizzative per comunicati stampa, che prevedano controlli incrociati sulle successive bozze dei comunicati e fino alla versione definitiva, attraverso il coinvolgimento delle strutture responsabili e dei soggetti preposti alle verifiche contabili.

	Procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni proprie e/o di altre società.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza Gli Amministratori di società quotate in borsa trasmettono alla Consob il progetto di bilancio con relazioni e allegati, riportando notizie false o comunque notizie incomplete e frammentarie - anche mediante formulazioni generiche, confuse e/o imprecise - relativamente a determinate rilevanti operazioni sociali al fine di evitare possibili controlli da parte della Consob (ad esempio in tema di acquisizione di "partecipazioni rilevanti" in altre società per azioni non quotate).	Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di <i>Corporate Governance</i> e di osservanza della normativa societaria. Istituzione di riunioni periodiche tra l'organo di controllo, Comitato per il controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti. Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale. Report periodici al vertice aziendale sullo stato dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante L'amministratore dà a un terzo l'incarico di acquistare e/o sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società. Operazioni in pregiudizio dei creditori Violazione delle disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, sorretta dalla volontà (anche come mera accettazione del rischio) di verifica di un danno per i creditori	Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di <i>Corporate Governance</i> e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria. Istituzione di riunioni periodiche tra l'organo di controllo, Comitato per il controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>. Procedure di: - autorizzazione dell'acquisto di azioni o quote proprie e/o della società controllante; - di disciplina delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria.

Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati

Costituiscono aree a rischio reato:

- la predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società;
- la negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa;
- gestione delle attività di *trading* su *commodities*, finanziario o fisico: selezione delle controparti e dei prodotti, gestione dei *deals*, stipula dei contratti;
- gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa, dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse (per esempio, analisti finanziari, *mass media*, agenzie di *rating*, organismi di certificazione e di valutazione di conformità, etc.);
- negoziazione, stipula e gestione dei contratti attivi con "intermediari" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti, procuratori, procacciatori d'affari, consulenti commerciali etc.
- selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti;
- gestione di contratti per l'acquisto di beni e servizi.

Nella negoziazione e stipula di contratti attivi¹¹, devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della negoziazione e stipula di contratti attivi prevedano:

- l'*iter* di definizione e attuazione delle politiche commerciali;
- le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.

Nella gestione di contratti attivi devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione dei contratti attivi prevedano:

- in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo;
- la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati;
- ove applicabile, la verifica - anche a campione - della conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge;
- i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito.

Nella gestione delle operazioni di *trading* devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che

¹¹ Vedi nota 7.

Come esempi di dettaglio, può menzionarsi la offerta/corresponsione, ovvero la promessa ancorchè non accettata, di una somma di denaro o altra utilità (quale ad esempio un regalo di non modesto valore o di ospitalità oltre i criteri di ragionevolezza e di cortesia commerciale): - dal Direttore Commerciale (o suo sottoposto) al responsabile degli acquisti di una società cliente per favorire i prodotti aziendali rispetto a quelli di migliore qualità o con migliore rapporto qualità/prezzo di un concorrente; - da un soggetto aziendale all'Amministratore Delegato (o al Direttore Generale) di una società concorrente affinché questi ignori una opportunità d'affari nella quale l'impresa per cui il corruttore lavora ha un proprio interesse; - da un addetto alla Ricerca & Sviluppo al Direttore R&D di società concorrente al fine di farsi rivelare segreti industriali quali informazioni segrete o invenzioni non ancora brevettate; - dall'Amministratore Delegato di una società al sindaco di una società terza quotata per carpire in anticipo rispetto al mercato informazioni sensibili e favorirne così la acquisizione del pacchetto di controllo da parte della società di appartenenza. - da un soggetto aziendale al liquidatore di una società per favorire l'acquisto a valore inferiore al mercato di un bene della società in liquidazione o per transigere un debito a valore inferiore a quello reale. - dall'Amministratore Delegato della società controllante al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società controllata, affinché rilasci una attestazione di attendibilità del bilancio non conforme al vero con riferimento ad una operazione infragruppo a danno della controllata ed a vantaggio della controllante.	nell'ambito del <i>trading</i> di petrolio, prodotti petroliferi, gas, energia elettrica, certificati verdi, derivati prevedano: • le modalità di accreditamento delle controparti finanziarie; • la verifica della presenza della controparte nell'elenco delle controparti finanziarie accreditate; • la definizione di limiti di rischio per le operazioni di <i>trading</i>; • la definizione delle tipologie di <i>commodities</i>/prodotti derivati che possono essere oggetto delle transazioni e le modalità per la relativa autorizzazione; • l'autorizzazione della transazione nel rispetto dei relativi limiti di rischio; • lo svolgimento di una verifica successiva all'operazione sull'allineamento dei prezzi praticati rispetto ai prezzi di mercato; • la verifica della completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto nonché rispetto alla transazione effettuata. Nei rapporti con società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito dei rapporti con società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività professionali/istituzionali o di impresa dal cui svolgimento o mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse prevedano: • l'individuazione delle tipologie di rapporti e le relative modalità di gestione; • le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere agli esponenti di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività professionale e di
---	---

	impresa per le quali l'ente abbia un interesse o dalle quali possa derivare un vantaggio, con il supporto delle funzioni competenti. Inserimento nel Codice etico di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti in rapporti con società concorrenti o target (ad. es., rispetto delle regole di corretta concorrenza; trasparenza e tracciabilità dei comportamenti; divieto di regalie o promesse di benefici). Attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, particolarmente dell'area commerciale, ricerca e sviluppo, progetti speciali e dell'alta dirigenza, affinché conoscano le principali nozioni in tema di reato di corruzione privata (in particolare norme di legge, sanzioni, fattispecie a rischio reato). Istituzione di una procedura (o mediante autonomo protocollo) volta a fornire ai soggetti aziendali alcune regole comportamentali da seguire nella gestione di rapporti con professionisti e soggetti appartenenti a società terze, che preveda: • la segnalazione tempestiva ai superiori gerarchici e all'Organismo di Vigilanza di ogni richiesta di denaro o di regalia non giustificata dai normali rapporti, ricevuta da soggetti appartenenti ad altre aziende/enti; • l'adozione di regole predefinite per il conferimento di incarichi, tra cui quelli a titolo di "intermediazione" - o consulenze a soggetti terzi, ispirandosi a criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale, inerenza e giustificabilità. Istituzione di una procedura per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti. Previsione di un meccanismo di segnalazione tempestiva ai superiori di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento.
--	---

	Istituzione di una procedura che garantisca il rispetto dei criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale e giustificabilità nel: • regolare la gestione della proprietà industriale ed intellettuale e di un protocollo volto a regolare la acquisizione alla società di invenzioni o soluzioni innovative individuate o sviluppate da soggetti terzi; • disciplinare il rapporto con soggetti appartenenti a società concorrenti, clienti o <i>target</i>.
Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale.	Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale prevedano: • un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno; • l'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento; • la definizione di un processo di selezione del personale che disciplini: - la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire; - la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato; - la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo definito; • lo svolgimento di verifiche pre-assuntive, anche eventualmente nel rispetto di eventuali legislazioni estere rilevanti nel caso di specie) finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che espongano la società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità dell'ente (con particolare attenzione

	all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la società ha un interesse concreto così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali); • la definizione di eventuali circostanze ostative nonché delle diverse circostanze che si pongono solo come punto di attenzione all'assunzione a seguito del completamento delle verifiche pre-assuntive; • l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli; • le modalità di apertura e di gestione dell'anagrafica dipendenti; • sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili; • la verifica della correttezza delle retribuzioni erogate.
Approvvigionamento di beni, lavori e servizi.	Previsione di procedure di autorizzazione delle richieste di acquisto e di: • criteri e modalità di assegnazione del contratto; • ricorso alla procedura di assegnazione diretta solo per casi limitati e chiaramente individuati, adeguatamente motivati e documentati, nonché sottoposti a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi a un adeguato livello gerarchico; • modalità e criteri per la predisposizione e l'approvazione del bando di gara, nonché per la definizione e approvazione di <i>short vendor list</i>; • un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) informato alla trasparenza e a criteri il più possibile oggettivi;

	• previsioni contrattuali standardizzate in relazione a natura e tipologie di contratto, contemplando clausole contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi nel caso di eventuali scostamenti.
--	---

Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

La legge 14 gennaio 2003, n. 7, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale firmata a New York per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999, introduce nel decreto 231 l'art. 25-quater.

Ai sensi di tale norma, costituiscono reato presupposto di tale illecito tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Tra le fattispecie previste dal codice penale, le più rilevanti sono le seguenti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.).

Questi ultimi sono i reati diretti a fornire direttamente o indirettamente fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, ecc.

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Aree/settori a rischio reato	Controlli preventivi
Settore finanziario. Settore assicurativo.	Specifica previsione del codice etico. Diffusione del codice etico verso tutti i dipendenti. Programma di informazione/formazione periodica dei dipendenti delle aree a rischio. Controllo dei flussi finanziari aziendali. Controllo della documentazione aziendale.

1. Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha introdotto nel codice penale il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p., successivamente modificato e integrato) e ha esteso a tale reato l'ambito di applicazione del d. lgs. n. 231/2001 (art. 25-*quater*. 1). La *ratio* della norma è di sanzionare enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

In particolare, all'ente nella cui struttura viene commesso il delitto di cui all'art. 583-*bis* c.p. sono applicabili la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive per una durata minima di un anno. Inoltre, se l'ente interessato è un ente privato accreditato, è disposta la revoca dell'accreditamento. Infine, si prevede la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo - unico o prevalente - di consentire o agevolare la commissione del reato (art. 16, co. 3, decreto 231).

Ai fini della prevenzione di questa fattispecie di reato, è opportuno inserire nel Codice etico specifici richiami volti a impedirne la commissione.

Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale

Reati presupposto		
Codice penale	art. 600	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
	art. 601	Tratta di persone
	art. 602	Acquisto e alienazione di schiavi
	Art. 603 bis	Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro
	art. 600 bis	Prostituzione minorile
	art. 600 ter	Pornografia minorile
	art. 600 quater	Detenzione di materiale pornografico
	art. 600 quinquies	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

La Legge n. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone, ha introdotto nel decreto 231 l'art. 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

L'art. 25-quinquies è stato successivamente integrato dalla Legge n. 38/2006 contenente "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*", che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti sono commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (cd. pedopornografia virtuale). Tale legge ha in parte modificato anche la disciplina dei delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p.), già rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

La disciplina dei reati presupposto in esame è stata oggetto di diverse modifiche ad opera di successivi interventi normativi (v. Legge n. 108/2010; Legge n. 172/2012; d. lgs. n. 24/2014 e d. lgs. n. 39/2014). In particolare, si segnala che la legge n. 172/2012 (recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*") ha introdotto nel codice penale il delitto di adescamento di

minorenni (art. 609-*undecies*) che, in seguito, il d. lgs. n. 39/2014 ha inserito tra i reati presupposto previsti dall'art. 25-*quiquies* del decreto 231. Inoltre, il d. lgs. n. 24/2014 ha modificato le fattispecie di reato di cui agli artt. 600 e 601 del codice penale.

Ai fini della responsabilità dell'ente, mentre è difficile individuare la sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente stesso nel caso di alcuni tra i delitti sopra richiamati (ad es. prostituzione minorile), l'ente può trarre beneficio da illeciti quali la pornografia minorile o le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile,

Pertanto, le società che svolgono attività per via telematica (ad es. nei settori dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico) risultano particolarmente esposte al rischio di verifica di tali reati e sono tenute ad analizzare con maggiore attenzione il contesto aziendale interno per individuare aree, processi e soggetti a rischio e predisporre un sistema di controlli idoneo a contrastare efficacemente tali rischi. Ciò soprattutto a seguito della legge n. 38/2006 che prevede la responsabilità dell'ente per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.

Con particolare riferimento alla fattispecie delle iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile, si tratta di un'ipotesi che potrebbe riguardare imprese operanti nel settore dell'organizzazione di viaggi che, pertanto, sono tenute a verificare quali sono le aree aziendali a rischio (ad esempio, produzione e distribuzione o gestione dei siti Internet) e a predisporre misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti negli illeciti rilevanti.

In relazione ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola - anche solo sul piano finanziario - la medesima condotta. Al riguardo, la condotta rilevante è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi. Per prevenire la commissione di tali reati l'ente può prevedere le misure indicate nella tabella che segue, in via esemplificativa.

Specificità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

La legge n. 199/2016 – recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e riallineamento retributivo del settore agricolo – ha modificato l'articolo 603-*bis* del codice penale che punisce ipotesi particolarmente gravi di sfruttamento dei lavoratori, in parte connesse al fenomeno del caporalato che, peraltro, costituisce oggetto di ulteriori fattispecie incriminatrici. Il riferimento è, ad esempio, ai reati previsti dal D. Lgs. 276/2003, che persegue l'interposizione illecita di manodopera, e quindi la dissociazione tra la titolarità del rapporto di lavoro e l'utilizzo delle prestazioni lavorative al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge; si tratta del reato di somministrazione abusiva previsto dall'art. 18, anche nelle ipotesi di appalto e distacco effettuati al di fuori delle condizioni previste negli articoli 29 e 30 del decreto.

La condanna per il delitto di cui all'art. 603-*bis* c.p. comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie (v. art. 603-*ter* c.p.): l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese; il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione ed i relativi subcontratti; l'esclusione per un periodo di due anni, aumentati a cinque in caso di recidiva, da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione Europea relativi ai settori di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

La riforma del 2016 ha introdotto anche la disposizione (art. 3) sul “*controllo giudiziario dell’azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento*” che, nei procedimenti per i reati in esame, laddove sussistano le condizioni per l’applicazione del sequestro preventivo, consente al giudice di disporre il controllo giudiziario per evitare gli effetti negativi che potrebbero derivare dall’interruzione dell’attività imprenditoriale.

L’art. 603-*bis* c.p. distingue due fattispecie incriminatrici e, in particolare, punisce le seguenti categorie di soggetti: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno. Si tratta della classica ipotesi di caporalato, perseguita fin dalla legge 1369/1960; 2) utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento, sempre approfittando dello stato di bisogno. In questo caso la presenza di un’attività di intermediazione è meramente eventuale.

Gli elementi comuni alle due fattispecie sono lo “sfruttamento”, di cui la norma fornisce alcuni indici, e l’approfittamento dello “stato di bisogno”, nozione già presente in altre previsioni dell’ordinamento penale, per esempio nel reato di usura di cui all’art. 644 del c.p.

Il reato può essere commesso nell’ambito di qualunque impresa che abbia dipendenti o, comunque, utilizzi prestazioni lavorative.

In linea generale, la *ratio* della riformulazione dell’art. 603-*bis* c.p. è di colpire le forme gravi di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori. Pertanto, nell’ottica di evitare interpretazioni eccessivamente estensive degli indici, nell’ambito del dibattito parlamentare è stato precisato che la nozione di sfruttamento implica una violazione temporalmente apprezzabile dei beni tutelati e non si esaurisce, invece, nella commissione di singole violazioni occasionali.

Inoltre, come evidenziato sopra, è bene considerare che ai fini della configurazione del reato è necessario che alla condizione di sfruttamento del lavoratore si affianchi l’approfittamento dello stesso da parte del datore di lavoro. Sotto questo profilo il dibattito parlamentare ha chiarito che lo stato di bisogno non si identifica con il bisogno di lavorare per vivere e, invece, presuppone “*uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale della persona*”. In altri termini, viene richiamata l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza per chiarire la circostanza aggravante del diverso reato di usura, che si realizza quando esso è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno (art. 644, co. 5, c.p.).

Tali indicazioni rappresentano utili criteri di riferimento per indirizzare la corretta interpretazione della nuova fattispecie.

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Fattispecie incriminatrici	Controlli preventivi
Prostituzione e pornografia minorile, iniziative turistiche per sfruttamento prostituzione minorile	Introduzione nel Codice etico di uno specifico divieto in tema di pornografia minorile. Strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile. Richiami netti e inequivocabili a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei dipendenti.

	Ponderata valutazione e disciplina dell'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale". Attenta valutazione di possibili partnership commerciali con società operanti in settori quali la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile e il turismo nelle aree geografiche richiamate al punto precedente. Sistema di sanzioni disciplinari adeguato alla peculiare gravità delle violazioni in esame.
Reati connessi alla schiavitù	Introduzione nel Codice etico di uno specifico impegno a rispettare - e a far rispettare ai propri fornitori - la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile e al tema della salute e sicurezza. Diversificazione dei punti di controllo interni alla struttura aziendale preposta all'assunzione e gestione del personale. Previsione dello specifico impegno dei propri partner a rispettare gli obblighi di legge in tema di: tutela del lavoro minorile e delle donne; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali o di associazione e rappresentanza. Ai fini della verifica del rispetto di tale impegno, l'ente può prevedere visite ispettive presso i propri fornitori ovvero richiedere loro ogni documentazione utile.

Specificità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Le aree maggiormente sensibili a questo tipo di reato sono tutte quelle relative a rapporti di collaborazione con le persone, a vario titolo (lavoro subordinato, lavoro autonomo, rapporti di formazione quali tirocini, attività di alternanza scuola lavoro ecc.). Inoltre, possono essere a rischio anche le aree aziendali che gestiscono i contratti di appalto, di somministrazione o di distacco e ulteriori fattispecie che possono determinare la presenza di personale di terzi in ambito aziendale.

Si evidenzia, peraltro, che l'ente potrebbe rispondere anche a titolo di concorso nella commissione del reato presupposto, con la terza parte datrice di lavoro del personale che venga utilizzato o impiegato in condizioni di sfruttamento e approfittamento. In tal caso, il vantaggio potrebbe essere infatti ravvisato nelle condizioni economiche più favorevoli ottenute dal proprio fornitore.

Di seguito si indicano alcune possibili misure di prevenzione da adottare nelle aree a rischio. Tali procedure possono essere rafforzate anche attraverso la previsione di specifiche sanzioni disciplinari per le condotte poste in essere in violazione delle procedure, nonchè potenziando i flussi informativi *ad hoc* nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Aree a rischio – Attività sensibili	Controlli preventivi
Selezione, assunzione, impiego e gestione amministrativa del personale	Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che, nell'ambito della selezione, assunzione, impiego e gestione amministrativa del personale, prevedano le seguenti misure: • processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno; • definizione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo; • definizione del relativo livello di retribuzione in linea con la quantità e qualità della prestazione lavorativa richiesta e facendo riferimento a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali o territoriali / dalle tabelle retributive di riferimento (ove esistenti); • definizione di un processo di selezione del personale che preveda: – il divieto di selezionare minori in età non lavorativa; – la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire; – la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato; – la verifica, attraverso diverse fasi di <i>screening</i>, della coerenza delle candidature con il profilo definito; • svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la Società ha un interesse concreto così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali, al mancato possesso, in caso di cittadini di Paesi extracomunitari, di permesso di soggiorno in corso di validità); • definizione di eventuali circostanze ostative nonché delle diverse circostanze che si pongono solo come punto di attenzione all'assunzione a seguito del completamento delle verifiche pre-assuntive; • autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli;

	• modalità di apertura e di gestione dell'anagrafica dipendenti; • sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili; • verifica della corrispondenza delle retribuzioni erogate in linea con la qualità e quantità della prestazione lavorativa prestata e rispetto a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali o territoriali / dalle tabelle retributive di riferimento (ove esistenti); • in caso di impiego di cittadini di Paesi extracomunitari, verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti e del rispetto delle norme in materia di regolarità del soggiorno; • verifica del rispetto delle normative di legge relative allo svolgimento delle prestazioni lavorative in linea con il normale orario di lavoro e al godimento di ferie, riposi, permessi e congedi (es. matrimoniale, maternità, ecc.) e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti; • utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti in coerenza con le disposizioni normative vigenti, nonché l'utilizzo di situazioni alloggiative dignitose e non degradanti. Inserimento nel Codice etico di indicazioni volte al rispetto dei lavoratori e al divieto di ogni forma di sfruttamento.
Utilizzo di lavoratori distaccati e di lavoratori somministrati mediante il ricorso ad agenzie interinali/somministrazione di lavoro	Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito dei rapporti con le agenzie interinali/somministrazione di lavoro ed utilizzo dei lavoratori somministrati/distaccati prevedano: • l'inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle disposizioni in materia di immigrazione e regolarità del soggiorno in caso di cittadini di Paesi extracomunitari; • l'inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto, in linea con le disposizioni di legge applicabili e/o comunque con le <i>best practice</i> di riferimento, delle condizioni di lavoro in materia di retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

	- la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e <i>audit</i> sul rispetto, da parte delle agenzie interinali/somministrazione del lavoro, di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate. Con riferimento all'utilizzo di lavoratori somministrati/distaccati prevedano (tenuto conto della durata del rapporto di lavoro): - la verifica del rispetto delle disposizioni di legge relative allo svolgimento delle prestazioni lavorative in linea con il normale orario di lavoro e al godimento di ferie, riposi, permessi e congedi (es. matrimoniale, maternità, ecc.) e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti; - l'obbligo di utilizzare impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali possa derivare una forma di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori per finalità non diverse da quelle previste dalle disposizioni normative vigenti, nonché l'obbligo di ricorrere a sistemazioni alloggiative dignitose e non degradanti. Eventuale implementazione di misure che consentano di monitorare i contratti di appalto e i contratti di natura commerciale da cui possa derivare l'invio di personale a vario titolo presso altra impresa o ente.
Selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti (ivi inclusa la negoziazione/stipula di contratti in qualità di ente aggiudicatore)	Nella selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano, tra l'altro, i requisiti per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica, inclusi i seguenti: le caratteristiche tecnico professionali, gestionali e di onorabilità; gli aspetti etici, di sostenibilità (compreso il rispetto della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di <i>compliance</i>; gli aspetti connessi con le normative interne ed esterne in materia HSE-Q (ove applicabili) e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria. Nella negoziazione dei contratti con i fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano, tra l'altro: - i criteri e le modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza prospettabili e, qualora questa appaia anormalmente bassa, l'esame delle giustificazioni scritte e della relativa documentazione a corredo richiesta all'offerente; - previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta

	nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti.
– Selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti (ivi inclusa la negoziazione/stipula di contratti in qualità di ente aggiudicatore) – Selezione dei partner, negoziazione, stipula e gestione dei contratti di <i>joint venture</i> – Selezione degli operatori della rete commerciale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti – Gestione delle attività di <i>shipping</i>: selezione delle controparti e dei prodotti, negoziazione e stipula dei contratti e gestione delle operazioni – Selezione dei <i>broker</i> marittimi e negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti – Selezione dei partner, negoziazione, stipula e gestione dei contratti di sponsorizzazione – Selezione dei <i>partner</i> per collaborazioni commerciali / attività in materia di ricerca e sviluppo, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti	Nella selezione di terze parti, adozione di uno o più strumenti normativi che prevedano, tra l'altro, le modalità di svolgimento e la formalizzazione, con l'eventuale coinvolgimento delle funzioni competenti, di una <i>due diligence</i>/verifica preventiva sulla terza parte in relazione alle caratteristiche tecnico professionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità (incluso il rispetto della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di <i>compliance</i> e, per quanto opportuno, rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria. Nella gestione delle attività da parte di terze parti, adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano: • l'inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto, in linea con le disposizioni di legge applicabili e/o comunque con le best practice di riferimento, delle condizioni di lavoro in materia di retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali; • la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto, da parte del terzo, di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate. Nella gestione del contratto stipulato con terze parti, adozione di uno o più strumenti normativi che prevedano: • l'identificazione della funzione /unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di ruolo e compiti assegnati; • l'autorizzazione da parte di posizione abilitata, equivalente o superiore, diversa dal gestore del contratto, in caso di modifiche/integrazioni e/o rinnovi dello stesso; • l'<i>handover</i> del contratto (nel caso in cui la funzione che negozia il contratto non coincida con la funzione che lo gestisce).

– Selezione dei <i>partner</i> finanziari, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti	Nella gestione delle operazioni di <i>shipping</i> adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano, tra l'altro: • ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione di qualifica (KYC) e accreditamento (solo in caso di operazioni di vendita) delle controparti, ivi incluse le caratteristiche tecnico professionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità (incluso il rispetto della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di <i>compliance</i> e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria; • previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti.
---	--

Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 – Abusi di mercato

Reati presupposto		
T.U.F. (D.lgs. 58/1998)	art. 184	Abuso di informazioni privilegiate
	art. 185	Manipolazione di mercato

1. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In data 16 aprile 2014, sono stati emanati il regolamento (UE) 596/2014 (“MAR”) e la direttiva 2014/57/UE (“MAD II”). Mentre il MAR, in quanto regolamento, ha immediata efficacia in tutti gli Stati Membri, il percorso di attuazione della Direttiva MAD II è stato piuttosto travagliato fino all’emanazione del D. lgs. n. 107/18, di cui si dirà più avanti. Il MAR, entrato in vigore il 3 luglio 2016, ha lo scopo di (i) istituire un quadro sanzionatorio amministrativo in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato) e (ii) di introdurre una serie di misure per prevenire gli abusi di mercato, al fine di garantire l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati. Nell’abrogare la precedente Direttiva 2003/6 (“MAD I”) e, di conseguenza, le direttive di secondo livello 2003/124/CE, 2003/125/CE, 2004/72/CE ed il regolamento n. 2273/2003 ad essa annesso, il MAR punta ad una riformulazione organica della disciplina comunitaria in materia di abusi di mercato.

Con riferimento all’**abuso di informazioni privilegiate (insider trading)**, viene anzitutto ampliata la nozione di informazione privilegiata: le informazioni possono infatti assumere carattere privilegiato (con conseguente obbligo di disclosure al pubblico) anche prima che un dato evento o circostanza si siano verificati, quando si possa ragionevolmente ritenere che gli stessi si verificheranno. Sempre ai fini di tale nozione sono confermati i concetti di *investitore ragionevole* ed *effetto significativo* (art. 7). Un’ulteriore novità riguarda la condotta di trading (art. 8), in cui viene qualificata come utilizzo illecito di informazioni privilegiate la revoca o la modifica di ordini concernenti strumenti finanziari a cui le informazioni si riferiscono, se tali ordini erano stati effettuati prima di entrare in possesso delle informazioni privilegiate. La pratica illecita di tipping assume maggior importanza trovando spazio nell’Art. 10 sulla comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Per quanto riguarda il tuyautage, ossia la raccomandazione di investimenti sfruttando le informazioni privilegiate senza che esse vengano rese note, è stata inserita tra le condotte punibili anche l’induzione.

Sul versante della **manipolazione del mercato**, il regolamento MAR introduce il divieto di tentare di porre in essere manipolazioni del mercato (come per l’abuso d’informazioni privilegiate ma non per la comunicazione illecita). Inoltre, sono state aggiunte rispetto alla MAD I ulteriori fattispecie di market manipulation all’art. 12, in cui sono elencate nove tipologie di attività o comportamenti che costituiscono manipolazione del mercato. L’Allegato I al regolamento MAR mostra poi un elenco non tassativo di indicatori e segnali che potrebbero costituire potenziali manipolazioni. Il legislatore comunitario ha introdotto altresì alcuni safe harbour che consentono a determinate condotte, in specifiche

circostanze, di non ricadere nella fattispecie di abuso di informazioni privilegiate ovvero di manipolazione del mercato (tra questi, i sondaggi di mercato e le prassi di mercato ammesse).

Un apposito articolo (art. 16) è dedicato alla prevenzione degli abusi di mercato, ma la vera novità è rappresentata dall'introduzione della prima disciplina europea avente ad oggetto l'istituto dei whistleblowing all'art. 32, che impone agli Stati membri di: 1) provvedere "affinché le autorità competenti mettano in atto dispositivi efficaci per consentire la segnalazione, alle stesse autorità competenti, di violazioni effettive o potenziali" delle disposizioni del Regolamento stesso (comma 1); 2) prescrivere ai datori di lavoro che svolgono attività regolamentate dalla normativa in materia di servizi finanziari di mettere in atto procedure interne adeguate affinché i propri dipendenti possano effettuare segnalazioni del regolamento MAR (comma 3). L'intenzione è quella di imporre un unico regime europeo in materia di segnalazione a tutte le legislazioni nazionali che ancora ne sono sprovviste.

Il capo 3 del MAR disciplina gli obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e gli elenchi delle persone aventi accesso a tali informazioni. In particolare, attraverso l'articolo 17 si conferma il dovere dell'emittente di comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le inside information, che riguardano direttamente detto emittente, tenendo presente il requisito di assenza di notorietà che le caratterizza. Il legislatore comunitario è poi intervenuto per armonizzare la disciplina europea sulla tenuta dei registri insider, stabilendo che sia gli emittenti, sia le persone che operano in nome e per conto di essi devono redigere un elenco di tutte le persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate, tenerlo aggiornato e, trasmetterlo all'autorità competente, se richiesto (art 18). Per quanto riguarda l'ipotesi del ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate da parte di un soggetto emittente, con la nuova normativa viene superato il regime opzionale predisposto dalla MAD I in cui gli Stati Membri potevano esigere che le emittenti informassero le autorità competenti della decisione di ritardare la divulgazione (opzione di cui peraltro l'Italia non si era avvalsa). Nel MAR è previsto altresì che gli emittenti possano ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, purché siano rispettate alcune condizioni e che la comunicazione delle informazioni privilegiate da parte dell'emittente all'autorità competente avvenga *ex post*.

Il capo 4, denominato 'ESMA e autorità competenti', pone l'accento sull'importante ruolo di vigilanza e controllo conferito alle singole autorità amministrative nazionali, nonché alla centralità dell'ESMA (European Securities and Markets Authority), organo cui viene affidato il coordinamento della tutela del mercato a livello europeo.

Il regolamento MAR invita i singoli Stati a procedere alla predisposizione di sanzioni amministrative proporzionate, fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti. Il medesimo regolamento individua dettagliatamente la tipologia di sanzioni applicabili, e, nel caso di quelle pecuniarie, ne determina anche il «quantum». Per le persone fisiche, le sanzioni pecuniarie massime sono di importo almeno pari a 5 milioni di euro per le condotte illecite di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e improper disclosure. Per le persone giuridiche, invece, le sanzioni amministrative sono più onerose, potendo consistere nelle prime due ipotesi, anche in percentuali del fatturato totale annuo (nel primo caso del 15% e nel secondo del 2%) della persona giuridica interessata, in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione. L'Italia, attraverso la legge n. 62/2005 in recepimento della MAD, aveva già previsto sanzioni amministrative e penali di portata ingente, trovandosi di fatto allineata con la normativa europea.

La direttiva MAD II ha lo scopo fondamentale di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di sanzionare penalmente - per la prima volta a livello europeo - le persone fisiche e giuridiche colpevoli dei reati di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e comunicazione

illecita di informazioni privilegiate, laddove precedentemente la MAD I imponeva l'adozione di misure e sanzioni di natura amministrativa, lasciando, invece, ampia discrezionalità agli Stati membri relativamente alle misure penali. Vengono così ricondotti nell'ambito del diritto penale gli illeciti più gravi, mentre le violazioni non connotate da dolo intenzionale o di rilevanza minore sono assoggettate a sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda il c.d. **insider trading**, le condotte tipizzate risultano identiche rispetto a quelle previste dal MAR. In effetti, la MAD II: (i) disciplina autonomamente la comunicazione illecita di informazioni privilegiate; (ii) considera abuso di informazioni privilegiate anche il relativo utilizzo tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni; (iii) dispone che il ricorso a raccomandazioni o induzioni è inteso come abuso di informazioni privilegiate quando il soggetto che vi ricorre sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate. Il terzo paragrafo dell'articolo 3 della MAD II sanziona penalmente il c.d. insider secondario, la condotta cioè posta in essere da soggetti che abbiano ottenuto l'informazione privilegiata senza che vi sia un collegamento funzionale tra la posizione occupata, l'attività svolta e l'accesso all'informazione e siano a conoscenza del carattere privilegiato della medesima. La criminalizzazione dell'insider secondario non trova rispondenza nell'attuale disciplina italiana, non essendone stata prevista la punibilità a titolo penale neanche con la riforma attuata dal D. lgs. n. 107/18, ma soltanto sul piano amministrativo ai sensi del novellato art.187-bis del TUF.

Per quanto concerne la **manipolazione del mercato**, la MAD II (i) fornisce una descrizione dettagliata delle condotte rilevanti, che risulta parzialmente diversa da quella prevista dal MAR e (ii) non richiede che le condotte manipolative siano concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario, qualificandosi come reato di pericolo.

Le sanzioni penali imposte alle persone fisiche dalla direttiva MAD II consistono nella reclusione con durata massima non inferiore a quattro anni, per quanto concerne i reati di insider trading e manipolazione del mercato, e di non meno di due anni per i colpevoli di divulgazione illecita di informazioni privilegiate. Nulla vieta però, anche in questo caso, che i Paesi dell'Unione possano adottare o mantenere norme di diritto penale più severe come prevede già la disciplina italiana.

Nei casi di market abuse esercitati dalle persone giuridiche, la MAD II impone agli Stati membri di prevedere le misure necessarie affinché queste ultime rispondano dei suddetti reati commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che operi individualmente ovvero in quanto membro di un organo della persona giuridica, senza escludere dall'azione penale le persone fisiche che possono avere ruoli di autori, istigatori o concorrenti nella commissione di dette pratiche illecite. Inoltre, la MAD II prevede (art. 9) che le persone giuridiche responsabili di market abuse debbano essere punite dai rispettivi Stati Membri mediante sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale, oppure anche attraverso altre misure (ad esempio, l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività d'impresa).

Dal quadro normativo sopra descritto potrebbe derivare un cumulo di sanzioni rispetto ad una medesima condotta con conseguente violazione del principio del ne bis in idem; per evitare questo rischio, la Direttiva MAD II richiede agli Stati membri di garantire che l'irrogazione di sanzioni penali per i reati ai sensi della medesima Direttiva e di sanzioni amministrative ai sensi del Regolamento MAR non violi il citato principio.

L'ordinamento italiano ha optato per il doppio binario sanzionatorio, ossia l'impiego sistematico e congiunto dello strumento penale e di quello amministrativo, impianto che è stato mantenuto anche dal legislatore nella riforma del TUF, illustrata di seguito.

Tale sistema sanzionatorio è stato definito dalla legge n. 62/2005 (Legge Comunitaria per il 2004) che ha recepito la direttiva MAD I e prevede sanzioni amministrative a carico sia della persona fisica che della società per illeciti amministrativi, nonché sanzioni penali a carico della persona fisica e sanzioni amministrative a carico della società, nel caso in cui l'illecito assuma rilevanza penale.

La Legge Comunitaria per il 2004 è intervenuta sia sul Codice Civile che sul Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (D. lgs. n. 58/1998, cd. TUF). Inoltre, l'art. 9 della suddetta legge ha introdotto l'art. 25-sexies nel decreto n. 231/2001, estendendo l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti anche alle condotte di abuso di mercato.

Con riferimento al Codice Civile, è stato modificato l'art. 2637 che, mentre prima sanzionava il reato di agiotaggio commesso in relazione a strumenti finanziari quotati e non quotati, oggi si applica ai soli casi di agiotaggio posti in essere rispetto a *“strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato”*. Nel caso di strumenti finanziari quotati si applicano, invece, le norme del TUF.

Il 29 settembre 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante *“Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014”*, emanato in attuazione della Legge 25 ottobre 2017, n.163 (pubblicata in GU Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017), che ha introdotto sostanziali modifiche al TUF.

Una prima modifica è stata introdotta con riferimento alla procedura di segnalazione di eventuali comportamenti illeciti o censurabili da parte degli operatori finanziari alle competenti autorità di vigilanza ed in particolare alla Banca d'Italia ed alla Consob. In proposito, l'innovazione è rappresentata dalla circostanza che si estende alle segnalazioni di violazioni del Regolamento MAR alla Consob, da chiunque effettuate, la disciplina per le segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del TUF, nonché di atti dell'Unione europea in materia.

Altre innovazioni riguardano la disciplina in tema di offerte pubbliche di acquisto (OPA) o di scambio (OPS) di titoli e sono dirette a conferire una maggiore centralità alla Consob nella individuazione delle modalità con cui le società i cui titoli sono oggetto di offerta pubblica di acquisto possono replicare a tale iniziativa formulata da altri operatori del mercato. È previsto, infatti, che la comunicazione al pubblico dell'approvazione di deroghe statutarie alla disciplina delle misure difensive (art. 104 del TUF) e dell'autorizzazione dell'assemblea a realizzare misure idonee a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta di acquisto, nel caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto ai medesimi obblighi (clausola di reciprocità ex art. 104-ter, TUF), avvenga tempestivamente, secondo le modalità previste dalla CONSOB con regolamento.

Le maggiori novità concernono la materia delle informazioni privilegiate, per la cui definizione si rinvia all'art. 7 del Regolamento MAR, a seguito dell'abrogazione dell'art. 181 del TUF ad opera del D. lgs. n. 107/18.

In primo luogo, il nuovo comma 2 dell'art. 113-ter prevede che le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e il gestore del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite a questo gestore in tema di vigilanza.

Intensi e significativi obblighi di comunicazione da parte degli emittenti quotati sono stati poi introdotti - o più rigidamente disciplinati - con alcune modifiche dell'art. 114 del D. lgs. n. 58/98. Gli emittenti quotati dovranno ora comunicare al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi

dell'art. 17 del Regolamento MAR, mentre è stata eliminata la delega alla Consob avente a oggetto le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni privilegiate (compreso il riferimento alla pubblicazione a mezzo stampa) in quanto non compatibili con il MAR stesso. Gli emittenti dovranno altresì continuare a impartire alle proprie controllate le disposizioni necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di disclosure delle informazioni privilegiate.

Inoltre, il legislatore - esercitando l'opzione offerta agli Stati UE dal Regolamento MAR - ha previsto che, ferma restando la notifica dell'eventuale ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate all'autorità competente, le spiegazioni delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni previste dal regolamento per poter ritardare la comunicazione siano fornite solo su richiesta della Consob e non come ipotesi ordinaria (art. 114, comma 3, TUF).

Infine, l'individuazione dei soggetti, detentori di azioni in misura almeno pari al dieci per cento del capitale sociale, che devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati da loro effettuate, anche per interposta persona è oggi rimessa, oltre all'elencazione tassativa contenuta nel comma 7 dell'art. 114, anche alla Consob che vi provvede con regolamento. La stessa autorità di vigilanza può richiedere, al fine di garantire che il pubblico sia correttamente informato, la pubblicazione delle raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento da parte degli emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonché dei soggetti in rapporto di controllo con essi, secondo le modalità stabilite con regolamento (Art. 114, comma 9).

È stato oggetto di modifica anche l'art. 116 del TUF in tema di strumenti finanziari, che investe la Consob del potere di stabilire in via esclusiva i criteri per l'individuazione degli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano comunque diffusi tra il pubblico in misura rilevante e dispone che tali soggetti informino, secondo le modalità ed alle condizioni previste dall'autorità di vigilanza, quanto prima possibile, il pubblico dei fatti non di pubblico dominio loro concernenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione.

La riforma ha poi precisato l'ambito di applicazione della disciplina in tema di comunicazioni al mercato e nel nuovo comma 12 dell'art. 114 ha stabilito che tale disciplina si applichi, oltre che agli emittenti quotati, anche ai soggetti italiani ed esteri che: a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione di strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano; b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano; c) hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano. Analoga sfera di operatività è prevista per le comunicazioni alla Consob richiamate dall'art. 115. Agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 114 e 115 sono poi tenuti a) i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 20, del Regolamento MAR e 2) le piattaforme d'asta, i commissari d'asta e i sorveglianti d'asta, in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta.

Delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla riforma sulla disciplina penalistica di cui alla Parte V, Titolo I-bis, del D.lgs. n. 58/98, si dirà più avanti.

Il D. lgs. n. 107/18 ha ampliato lo spettro dei poteri attribuiti alla Consob, che è l'autorità nazionale competente ai fini del Regolamento MAR ex art. 187-octies del TUF, come novellato. Il nuovo comma 2 estende l'ambito oggettivo di applicazione dei poteri della Consob sanciti da tale disposizione a tutti i casi di violazione della disciplina UE, mentre il comma 3 attribuisce all'autorità i poteri di cui all'art. 23, par. 2, MAR e cioè

richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati conservate da società di investimento, istituti di credito o istituti finanziari; in relazione a strumenti derivati su merci, richiedere informazioni ai partecipanti al mercato sui relativi mercati a pronti secondo formati standardizzati, ottenere relazioni sulle operazioni e accedere direttamente ai sistemi dei gestori.

La Consob, inoltre, potrà:

- avvalersi, nell'esercizio dei poteri ispettivi, di revisori legali o società di revisione legale;
- accedere direttamente ai dati contenuti nell'applicazione ETNA (Elenco Telefonico Nazionale), nonché accedere a dati relativi al traffico per il tramite degli appositi "portali web" dei fornitori di servizi di comunicazione, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica (i soggetti vigilati saranno gli emittenti di strumenti quotati, negoziati su MTF e OTF, i partecipanti al mercato delle quote di emissioni nonché i soggetti che producono raccomandazioni di investimento).

Sussistendo elementi tali da far presumere l'esistenza di violazioni del regolamento MAR, la Consob potrà, anche in via cautelare:

- ordinare la cessazione temporanea o permanente di qualunque pratica o condotta;
- adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti divulgate, anche imponendo all'emittente o ad altri che abbiano pubblicato o diffuso informazioni false o fuorvianti di pubblicare una dichiarazione di rettifica (tra i destinatari, oltre agli emittenti vengono inclusi anche "altri" soggetti responsabili della diffusione di informazioni false o fuorvianti).

L'entrata in vigore del regolamento MAR ha reso inoltre necessario un intervento da parte della Consob per adeguare le misure regolamentari nazionali con la nuova disciplina europea e, in particolare, le norme contenute nel Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti (c.d. Regolamento emittenti) e nel Regolamento di attuazione del TUF e del D. Lgs. n. 213/1998 in materia di mercati (c.d. Regolamento mercati). In data 24 ottobre 2016, la Consob ha pertanto avviato la procedura di modifica dei suddetti regolamenti, che si è conclusa con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2017 della Delibera Consob del 22 marzo 2017 n. 19925 recante "modifiche dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, nonché del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, per l'attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato". Inoltre, a seguito delle evidenze acquisite nell'ambito della procedura per la modifica dei regolamenti di attuazione del TUF, Consob ha ritenuto necessario predisporre adeguate "Guide Operative" che consentano agli operatori di ricostruire l'articolato diritto vigente, fornendo altresì chiarimenti applicativi sulle corrette modalità di adempimento degli obblighi imposti.

All'esito di una consultazione, in data 13 ottobre 2017, sono state adottate le Guide Operative relative a: a. "Gestione delle informazioni privilegiate"; b. "Raccomandazioni di investimento".

La prima Guida si concentra sulle procedure organizzative interne dell'emittente che portano alla pubblicazione delle informazioni privilegiate.

Tali procedure, che contemplano anche l'individuazione di funzioni aziendali dedicate, coprono non soltanto la fase finale della pubblicazione dell'informazione privilegiata ma anche le fasi ben antecedenti nelle quali l'emittente identifica le c.d. "informazioni rilevanti" (da inserirsi in un apposito registro o *Relevant Information List*) che solo in un secondo momento assumeranno la natura di informazioni privilegiate e dovranno

essere pubblicate. A tal fine, la Guida Operativa individua le fasi del processo aziendale volto a identificare e proteggere le informazioni rilevanti e a pubblicare successivamente tali informazioni, una volta che queste hanno assunto il carattere di informazioni privilegiate e sono venuti meno i presupposti dell'eventuale ritardo della comunicazione:

Inoltre, la Guida Operativa fornisce chiarimenti sulle modalità di attivazione della procedura del ritardo ovvero sulle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'informazione privilegiata e tratta la procedura finalizzata alla segregazione dell'informazione privilegiata mediante l'attivazione dell'*insider list*.

A seguito delle novità introdotte dal D.lgs. n. 107/18 è stata adottata la Delibera Consob n. 20621 del 10 ottobre 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2018), recante nuove modifiche al c.d. Regolamento emittenti (adottato con delibera n. 11971/1999).

A parte le modifiche del Regolamento riguardanti la verifica delle condizioni per l'acquisto della qualifica di PMI, è stata riformata la disciplina applicabile agli emittenti strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante. In particolare,

- sono stati modificati i criteri definitori della qualifica di emittente diffuso, con particolare riferimento ai parametri qualitativi che, unitamente a quelli quantitativi, fanno acquisire lo status di emittente strumenti finanziari diffusi (art. 2-bis, comma 2);
- è stata prevista l'esclusione dalla qualifica di emittente diffuso per alcune tipologie di società che si trovano in stato di crisi (art. 2-bis, comma 3-bis);
- è stato previsto un aggiornamento in via continua (e non più annuale) della notizia dell'acquisto e della perdita della qualifica di emittente diffuso con la pubblicazione sul sito internet della Consob delle comunicazioni pervenute dall'emittente (art. 108);
- sono state apportate modifiche di carattere testuale alle disposizioni in tema di obblighi informativi da parte degli emittenti diffusi per allinearle al TUF, come novellato (artt. 109 e ss);
- sono state modificate le modalità di adempimento degli obblighi informativi previsti dal regolamento emittenti.

Oltre all'obbligo di comunicazione delle informazioni privilegiate, il TUF disciplina anche gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, prevedendo, come anticipato, sanzioni sia penali che amministrative. Il D. lgs. n. 107/18 ha parzialmente rinnovato l'assetto della disciplina penale e, più in generale, sanzionatoria del fenomeno degli abusi di mercato, in particolare quella contenuta nella Parte V, Titolo I-bis del TUF.

Una prima modifica concerne il delitto di irregolare acquisto di azioni che, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 172 del TUF (Parte V, Titolo I), potrà essere commesso anche dagli amministratori di società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

Con riferimento alla Parte V, Titolo I-bis, l'abrogazione dell'art. 181 del TUF che conteneva la definizione di 'informazione privilegiata' e il richiamo effettuato dal nuovo art. 180, comma 1, lettera b-ter a quella contemplata dall'art. 7 del regolamento MAR, nonché la nuova definizione di 'strumenti finanziari' contenuta nell'art. 180, comma 1, lettera a) del TUF riformato sono tra le modifiche di più spiccata rilevanza anche in chiave sanzionatoria.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, tale nozione ricomprende oggi gli strumenti finanziari negoziati o per i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una qualsiasi "sede di negoziazione" (trading venue), sia essa un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), o un sistema organizzato di negoziazione (OTF) (numeri 2 e 2-bis del nuovo art. 180, comma 1, lett. a), come pure gli strumenti finanziari negoziati al di fuori di sedi di negoziazione (OTC) e gli strumenti finanziari non quotati in sedi di negoziazione i cui prezzi dipendono da prezzi di strumenti ammessi in sedi di negoziazione o hanno effetto sugli stessi (numero 2-ter).

Con riferimento alla nuova caratterizzazione della nozione di informazione privilegiata, tramite il richiamo alla definizione del Regolamento MAR vengono regolate altresì situazioni peculiari come la formazione progressiva dell'informazione all'interno di un processo prolungato, l'informazione relativa a strumenti derivati su merci, a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta, nonché l'ipotesi della trasmissione dell'informazione dal cliente alla persona incaricata dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari.

Sempre alla tecnica del rinvio alla corrispondente definizione contenuta in MAR si affida il legislatore per altre nozioni significative, quali "programma di riacquisto di azioni proprie" (lettera b-bis dell'art. 180, comma 1, che rimanda all'art. 132 TUF, a propria volta modificato per adeguarlo alle previsioni MAR), "indice di riferimento (benchmark)" (lettera b-quater, che rinvia all'art. 3, par. 1, punto 29), del MAR), "prassi di mercato ammessa" (lettera c, che stabilisce che per tale si intende quella ammessa da Consob «conformemente all'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014»), "stabilizzazione" (lettera c-bis, che rimanda alla definizione dell'art. 3, paragrafo 2, lett. d), MAR).

Le modifiche apportate all'art. 182 TUF dall'art. 4, comma 5, D. lgs. 107/2018 si risolvono in una estensione dell'ambito di applicazione delle previsioni sanzionatorie (penali e amministrative) contemplate nel titolo I-bis della parte V del TUF, attraverso l'aggiunta di due previsioni: l'una consiste in un ampliamento del primo comma, che include come oggetto delle condotte punibili secondo la legge italiana anche se commesse all'estero strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano; l'altra integrazione si realizza tramite l'inserzione nella norma di un nuovo comma 2-bis che stabilisce che la disciplina dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato si applica anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari.

L'art. 183 TUF sulle esenzioni (i.e. situazioni rispetto alle quali non trovano applicazione le previsioni sanzionatorie stabilite nel TUF per le fattispecie di abuso di mercato) è stato integralmente sostituito dalla previsione contenuta nell'art. 4, co. 6, D. lgs. 107/2018. La norma attuale contempla quali ipotesi di esenzioni: in primo luogo, le operazioni, gli ordini o le condotte previste dall'articolo 6 del Regolamento MAR ad opera dei soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione (così la lett. a) dell'art. 183, comma 1) e, in secondo luogo, le negoziazioni di azioni proprie di cui all'art. 5 del MAR (ex lett. b) dell'art. 183, comma 1).

La riforma è intervenuta a modificare anche gli artt. **184** e **185** TUF, che disciplinano, rispettivamente, il reato di **abuso di informazioni privilegiate** e di **manipolazione del mercato**.

Nell'ambito della descrizione delle fattispecie penali di informazioni privilegiate (ex art. 184, TUF) è ora previsto che l'illiceità del tipping sussiste quando la comunicazione dell'informazione riservata avvenga – non solo, come previsto in precedenza al di fuori del normale esercizio del

lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, ma anche - in occasione di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento MAR (co. 1, lett. b)). Il comma 3-bis dell'art. 184 TUF è stato poi integrato con il richiamo alle tipologie di strumenti finanziari negoziati su qualunque trading venue nonché over the counter, coerentemente con le previsioni del rinnovato art. 180 TUF (e, più in generale, con quanto previsto da MAR e da MAD 2).

Quanto al reato di manipolazione del mercato, la descrizione dei comportamenti punibili è rimasta invariata, mentre la prima saliente modifica è contemplata nel nuovo comma 1-*bis* dell'art. 185 TUF, in cui viene dichiarata non penalmente rilevante la condotta di chi abbia commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o di operazioni effettuate per motivi legittimi ed in conformità a prassi di mercato ammesse dal Regolamento MAR. Sempre per ragioni di coerenza con il MAR, è stato integrato il comma 2-*bis*, che estende la fattispecie contravvenzionale ivi originariamente prevista, oltre che alle condotte aventi a oggetto strumenti finanziari negoziati su MTF, anche a quelle relative a strumenti finanziari negoziati su OTF, ai derivati e alle quote di emissioni. Viene altresì introdotto un nuovo comma 2-*ter*, ai sensi del quale le disposizioni dell'art. 185 si applicano anche *«a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a); b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)»*.

Anche gli artt. 187-*bis* e 187-*ter* TUF (introdotti dalla Legge Comunitaria per il 2004) che tipizzano, rispettivamente, gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato sono stati oggetto di modifica ad opera dei commi 9 e 10 dell'art 4 D. Lgs. 107/18. Nel riformulare le figure di tali illeciti amministrativi, il legislatore ha optato ancora una volta per la tecnica del rinvio alle corrispondenti disposizioni MAR. Il legislatore della riforma ha quindi aggiunto ex novo l'art. 187-*ter*.1 (intitolato *«Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014»*) che contiene una serie di previsioni sanzionatorie amministrative modellate sull'ente che puniscono (i) la *«violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3»* del TUF (comma 1); (ii) la *«violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione»* (comma 4). Se tali violazioni sono commesse da una persona fisica si applicano sanzioni pecuniarie più lievi (commi 2 e 5). Sono soggetti a sanzioni pecuniarie anche gli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione nei casi previsti dall'art. 190-*bis* TUF (comma 6). A norma del comma 7 dell'art. 187-*ter*, le pene sono inasprite qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel medesimo articolo 187-*ter*. La Consob ha il potere di comminare una o più delle misure amministrative di varia tipologia contemplate dall'art. 30, § 2, lettere da a) a g) del MAR – ex art. 187-*ter*.1, co. 8, TUF – anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo art. 187-*ter*.1, mentre l'inosservanza di dette misure importa – ex art. 187-*ter*.1, co. 10 – l'aumento della sanzione amministrativa pecuniaria. Il nono comma della norma in esame prevede poi un trattamento sanzionatorio più mite, sostanzialmente consistente in misure volte alla eliminazione delle violazioni o alla pubblicizzazione della violazione stessa e del suo autore, a cui la Consob può far ricorso quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità. La nuova formulazione dell'art. 187-*quater* contempla una serie di sanzioni amministrative di natura sostanzialmente interdittiva sulla scorta delle indicazioni del Regolamento MAR, quali – *inter alia* - l'interdizione

temporanea dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati o società quotate e società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate (che può diventare permanente nei casi di recidiva) ovvero l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni o immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari per l'autore della violazione,

L'art. 187-sexies riformato si occupa della misura della confisca in caso di condanna per gli illeciti amministrativi previsti dal capo V D. lgs 58/98, prevedendone l'estensione anche per equivalente al solo profitto del reato (e non anche ai beni utilizzati per commetterlo).

Le innovazioni più rilevanti apportate al TUF dal D. lgs. 107/18 riguardano il tema del *ne bis in idem* ovvero la problematica del concorso fra sanzioni amministrative e sanzioni penali nel caso di reati di abuso di mercato (peraltro più volte portata all'attenzione della Corte Costituzionale), con cui il legislatore della riforma ha tentato di dare attuazione alla esplicita indicazione comunitaria circa l'osservanza del suddetto principio, qualora lo Stato-membro avesse deciso di mantenere l'opzione del "doppio binario".

L'art. 187-terdecies (integralmente sostituito dalla previsione contenuta nell'art. 4, co. 17, D. lgs. 107/2018) nel disciplinare l'applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative, dispone che quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo, dell'autore della violazione o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato, l'autorità giudiziaria o la Consob tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate e l'esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria. Si evidenzia che la norma prende in considerazione non soltanto la persona fisica, ma anche l'ente, che può subire una sanzione amministrativa tanto in via diretta ex art. 187-quinquies TUF, quanto come sanzione amministrativa dipendente da reato ex art. 25-sexies D. lgs 231/01. Anche in tali casi, dunque, opera il meccanismo previsto dall'art. 187-terdecies quale soluzione alla duplicazione delle sanzioni.

Si rileva infine che la nuova disciplina non interviene sulla dimensione processuale del *ne bis in idem* e limita la sua portata alla sanzione pecuniaria, escludendo le sanzioni interdittive.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

La disciplina della responsabilità dell'ente con riguardo alle nuove fattispecie di illecito è articolata su due piani:

- l'art. 187-quinquies, comma 1, primo periodo, TUF (come novellato dal D. Lgs. 170/18), prevede che: *"l'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 [ossia il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate] o del divieto di cui all'articolo 15 [ossia il divieto di manipolazione del mercato] del regolamento (UE) n. 596/2014"*; la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione dell'illecito, se tale profitto o prodotto siano di rilevante entità. L'ente non sarà ritenuto responsabile laddove dimostri che gli esponenti dell'ente

(apicali o sottoposti) abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. Si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del D.Lgs. 231/2001;

- l'art. 25-sexies del decreto n. 231/01 è rimasto invariato e stabilisce che il giudice, in sede penale, possa applicare una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, incrementabile fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione del reato, se questi siano di rilevante entità. Ciò comporta che, ad oggi, all'Ente può essere altresì imputata la responsabilità ex art. 25-sexies D.lgs. 231/01 e quindi comminata una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, fatto salvo quanto previsto dal riformato art. 187-terdecies per ovviare alla possibile violazione del divieto di doppia sanzione.

Con la sentenza n. 27564 del 30 ottobre 2018, la Corte di Cassazione ha sollevato dubbi sulle norme contenute nel D.lgs. n. 107/18 che prevedono che sia configurabile una possibile violazione del divieto di "ne bis in idem" anche nel caso in cui il soggetto giuridico nei cui confronti è diretta la pena sia non una persona fisica bensì una persona giuridica, a cui venga applicata una sanzione amministrativa ed una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 per il reato commesso da una persona fisica che abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente collettivo.

I giudici di legittimità hanno ritenuto che il novellato art. 187-terdecies TUF appaia confliggente con i principi della Corte di giustizia dell'Unione europea nella parte in cui consente l'applicazione del principio del "ne bis in idem" anche nel caso di sanzioni inflitte a soggetti diversi (ad esempio: la società ed il legale rappresentante). Ne consegue che il Giudice nazionale deve disapplicare la parte della norma novellata incompatibile con i principi della CGUE – anche in forza del principio del favor rei – ove non abbia riflessi sulla applicazione della restante normativa ritenuta più favorevole, essendo possibile, in tali limiti, una disapplicazione parziale della normativa contrastante con i principi della CGUE.

3. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI¹²

In tema di controlli, si evidenzia l'importanza di controlli di tipo *ex post* completi, tempestivi e sistematici. Peraltro, tali controlli, se noti a dipendenti e soggetti apicali, potrebbero costituire un valido disincentivo anche *ex ante*, che consentirebbe di alleggerire i controlli preventivi ed evitare un eccessivo rallentamento dell'attività ordinaria sui mercati. Inoltre, è importante che i controlli relativi agli abusi di mercato vengano effettuati esaminando tutti i possibili interessi che l'ente associato ha sui titoli sui quali opera.

¹² Nell'elencazione dei comportamenti rilevanti sono riprodotti alcuni degli esempi contenuti nella Comunicazione Consob n. DME/5078692 del 29 novembre 2005, che, a sua volta, si rifà al documento "Market Abuse Directive. Level 3 – First set of CESR guidance and information on the common operation of the directive" del Committee of European Securities Regulators (CESR). Non sono stati riportati quegli esempi, contenuti sempre nella Comunicazione, che descrivono comportamenti propri degli intermediari. Per l'approfondimento dei contenuti si rinvia alla citata Comunicazione. Infatti, le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria sono state elaborate in considerazione della natura e delle caratteristiche peculiari della componente associativa, tenendo conto delle specificità proprie dei diversi settori industriali rappresentati. Esse sono quindi essenzialmente indirizzate ai soggetti (imprese ed enti) che operano, a vario titolo, nel complesso campo della produzione di beni e/o prestazione di servizi. In questo ambito possono rientrare, seppure in via residuale, soggetti emittenti che svolgono funzioni o attività tipiche di intermediazione finanziaria, di investimento in partecipazioni, ecc. Resta ferma in questi casi l'esigenza di essere compliant rispetto ai codici di comportamento predisposti da associazioni di categoria di settore. Nella parte della tabella relativa all'abuso di informazioni privilegiate è riportato un elenco di eventi/circostanze che possono costituire la fonte di informazioni privilegiate che riguardano direttamente il soggetto emittente. Gli eventi e le informazioni indicate, che hanno un valore puramente esemplificativo e non esaustivo, sono riprese dal documento del CESR del luglio 2007 ("Market Abuse Directive. Level 3 – Second Set of CESR Guidance and Information on the Common Operation of the Directive to the Market" – CESR/06-562b, section 1.15), al quale si rinvia per una disamina più completa della casistica. Le suddette informazioni, utili per definire il contenuto ed i limiti delle fattispecie di abuso di informazioni privilegiate nonché di manipolazione informativa, possono agevolare gli enti nella individuazione delle aree a rischio e nella predisposizione del relativo sistema dei controlli preventivi.

Si sottolinea, altresì, l'opportunità di attivare le seguenti misure preventive di carattere generale: i) introduzione nel Codice etico sia di norme e divieti volti a prevenire gli abusi di mercato e l'adozione di comportamenti che potrebbero dare adito a situazioni di conflitto di interessi, sia di richiami al rispetto delle procedure; ii) previsione di specifiche sanzioni disciplinari per la violazione delle procedure e degli obblighi connessi agli abusi di mercato; iii) diffusione di adeguate informazioni al riguardo a tutto il personale.

Modalità di realizzazione dell'illecito – Aree a rischio illecito	Controlli preventivi	
	Specifici	Comuni alle due fattispecie
Abuso di informazioni privilegiate Un soggetto in posizione apicale o un sottoposto che rientri in una delle categorie di cui all'art. 184, co. 1 TUF, nonché chiunque abbia ottenuto informazioni privilegiate anche in ragione di circostanze diverse da quelle indicate nella suddetta norma (e dunque senza un collegamento funzionale con la posizione occupata) e sia a conoscenza del carattere privilegiato di tali informazioni, utilizza informazioni di cui è entrato in possesso e compie una delle seguenti operazioni: • acquisto, vendita o altre operazioni, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari emessi dalla società o da società del gruppo; • comunicazione delle informazioni ad altri soggetti al di fuori dell'ordinario esercizio dell'attività lavorativa, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato; • raccomandazione ad altri o induzione di altri soggetti ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari emessi dalla società o da società del gruppo.	Adozione di misure organizzative ai fini della definizione del Processo di gestione delle informazioni privilegiate, in particolare: • definizione delle funzioni organizzative deputate alla gestione e trattazione delle informazioni rilevanti e di quelle privilegiate; • mappatura delle informazioni rilevanti che possono diventare privilegiate e individuazione dei criteri per cui un'informazione rilevante diventa privilegiata • definizione Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate. • La Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate ha lo scopo di disciplinare, tra gli altri, i seguenti aspetti: individuazione e definizione dei compiti dell'eventuale funzione organizzativa deputata a gestire e applicare il Processo e la Procedura	Previsione di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di connesse deleghe coerenti e relativi iter autorizzativi. Programma di informazione/formazione periodica di amministratori, <i>management</i> e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, nonché delle persone inserite nel RIL (Relevant Information List) e Insider List, su normativa in materia di

È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. Le stesse operazioni rilevano laddove poste in essere da soggetti sempre in posizione di apicali o sottoposti, che non rientrano tra quelli di cui all'art. 184, co. 1 TUF, ma che comunque vengano in possesso di informazioni privilegiate in occasione della preparazione o esecuzione di attività delittuose (art. 184, co. 2, TUF). Risultano pertanto potenzialmente a rischio illecito le seguenti aree o funzioni: • organi sociali; • area Finanza; • area Tesoreria; • area Legale, societario • area Comunicazione, ufficio stampa; • <i>investor relations</i>; • altri soggetti inseriti nei registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate.	(Funzione Gestione Informazioni Privilegiate) e delle funzioni coinvolte nella trattazione di informazioni rilevanti e privilegiate (Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate, individuate in base alla tipologia di informazioni rilevanti); • monitoraggio della circolazione delle specifiche informazioni rilevanti, intese quali informazioni effettivamente rilevanti che in un secondo momento possono assumere il carattere di informazioni privilegiate tramite: a. istituzione e tenuta di un registro con le specifiche informazioni rilevanti (Relevant Information List), con l'indicazione per ciascuna informazione rilevante delle persone che vi hanno accesso; b. adozione di misure volte a garantirne la tracciabilità e la riservatezza, nonché la sicurezza organizzativa, fisica e logica; • criteri per l'individuazione del momento in cui un'informazione rilevante diventa privilegiata e modalità di formalizzazione e registrazione della decisione; • segregazione dell'informazione privilegiata tramite barriere volte ad evitare che abbiano accesso	abusi di mercato e relative procedure interne. Individuazione di soggetti rilevanti, procedure autorizzative e operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni e strumenti finanziari; Procedure autorizzative per comunicati stampa, informativa societaria, diffusione delle informazioni privilegiate al mercato ecc. e procedure per la comunicazione delle società controllate alla società controllante di informazioni richieste ai fini degli adempimenti di gestione, comunicazione e diffusione delle informazioni privilegiate. Comunicazione sistematica all'OdV da parte di
--	---	--

	all'informazione privilegiata soggetti che non ne hanno necessità; • istituzione e tenuta del registro delle persone che hanno accesso all'informazione privilegiata (Insider List); • elementi di valutazione circa la sussistenza delle condizioni per il ritardo della pubblicazione dell'informazione privilegiata e modalità di formalizzazione e registrazione della decisione di ritardare la pubblicazione; • aspetti operativi della pubblicazione; • modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in genere; • Modalità di gestione responsabile dell'utilizzo dei social da parte dei dipendenti	amministratori, <i>management</i> e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, di fatti e/o comportamenti sintomatici di operazioni di <i>market abuse</i> e conseguente obbligo dell'OdV di riferire tempestivamente all'organo dirigente e/o di controllo le situazioni che possono integrare un illecito, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Manipolazione di mercato¹³		

¹³ Nell'ambito delle condotte manipolative riportate nella tabella che segue, in via esemplificativa, si segnala che le società emittenti o in via di quotazione, i soggetti che le controllano (e, più in generale, le società in rapporto di controllo con società quotate o in via di quotazione) ovvero coloro che detengono in esse una partecipazione rilevante (c.d. *large investors*) dovranno prestare particolare attenzione alle seguenti fattispecie: i) "costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi"; ii) "celare la proprietà"; iii) "comprimere in modo abusivo il mercato".

Per quanto riguarda gli investitori molto attivi sui mercati, le operazioni manipolative più caratteristiche sono quelle di: i) "*trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market*"; iii) "*pump and dump*"; iii) "*trash and cash*".

Operazioni false o fuorvianti (art. 12, § 1, lettere a) i) Regolamento MAR): • operazioni fittizie (<i>wash trades</i>) • alterazione del quadro delle operazioni (<i>painting the tape</i>) • ordini abbinati in modo improprio • inserimenti di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli Risultano pertanto potenzialmente a rischio illecito le seguenti aree: i) Finanza; ii) Tesoreria. Operazioni che fissano i prezzi a livelli anomali o artificiali(art. 12 § 1, lettera a) ii) Regolamento MAR): • segnare il prezzo in chiusura (<i>marking the close</i>) • colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico • comprimere in modo abusivo il mercato (<i>abusive squeeze</i>) • costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi • operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato Risultano pertanto potenzialmente a rischio illecito le seguenti aree: i) Finanza; ii) Tesoreria. Operazioni che utilizzano artifici, inganni o espedienti (art. 12 § 1, lettera b) Regolamento MAR): • celare la proprietà (<i>concealing ownership</i>)	Introduzione/integrazione di principi, regolamenti e procedure in tema di abusi di mercato. Per le sole società emittenti che non svolgano direttamente attività di intermediazione, previsione della possibilità di avvalersi, per l'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari, di intermediari abilitati che attestino di avere adottato adeguate procedure in applicazione alla normativa di riferimento.	
--	---	--

- diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo
- gonfiare e scaricare (*Pump and dump*)
- screditare e incassare (*Trash and cash*)
- aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico (*opening a position and closing it immediately after its public disclosure*)

Risultano pertanto potenzialmente a rischio reato le seguenti aree/funzioni: i) Componenti organi sociali; ii) Finanza; iii) Tesoreria; iv) Legale, societario; v) Comunicazione, Ufficio stampa; vi) *Investor relations*.

Ai sensi del Regolamento MAR, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b) dell'art.12 e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l'allegato I dello stesso MAR definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o altra forma di inganno e a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.

Diffusione di informazioni false o fuorvianti (art. 12 § 1, lettera c) Regolamento MAR):

Questo tipo di manipolazione del mercato implica la diffusione di informazioni che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito ad uno strumento finanziario, compresa la diffusione di voci, senza richiedere necessariamente la presenza di operazioni sul mercato. Inoltre, comprende i casi in cui la creazione dell'informazione fuorviante deriva da un mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti(oltre alle ipotesi di

diffusione volontaria o colpevole delle informazioni false o fuorvianti). Ad esempio, quando un emittente omette di diffondere adeguatamente un'informazione privilegiata, secondo la nuova definizione contenuta nel MAR, il risultato è che il pubblico venga plausibilmente fuorviato.. Fattispecie: • diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo • altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti Risultano pertanto potenzialmente a rischio illecito le seguenti aree/funzioni: i) Componenti organi sociali; ii) Finanza; iii) Tesoreria; iv) Legale, societario; v) Comunicazione, Ufficio stampa; vi) <i>Investor relations</i>; vii) Commerciale.		
--	--	--

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Reati presupposto		
Codice penale	art. 589	Omicidio colposo
	art. 590	Lesioni personali colpose

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

La legge 123/2007 ha per la prima volta previsto la responsabilità dell'ente in dipendenza di un reato colposo.

Tale circostanza impone un coordinamento con l'art. 5 del decreto 231, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un *interesse o vantaggio* per l'ente¹⁴, nonché con l'esimente di cui all'art. 6, nella parte in cui richiede la prova della elusione fraudolenta del modello organizzativo, sicuramente incompatibile con una condotta colposa. A tal proposito, l'*impasse* si potrebbe superare facendo ricorso ad una interpretazione che, tenendo conto del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, permetta di prescindere da tale prova o quantomeno di disancorare il concetto di "elusione fraudolenta" dalle tipiche fattispecie proprie del codice penale e di assumerlo in termini di intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose".

Questa interpretazione si fonda sui seguenti presupposti. Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche. In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del decreto 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

I delitti contemplati dagli artt. 589 e 590 c.p. sono caratterizzati dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. L'elemento soggettivo, dunque, consiste nella cd. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.

¹⁴ Sul punto cfr. *retro*, cap. I.

Il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt'altro che agevole, infatti oltre decreto 81/2008 e agli altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Tale norma non può però intendersi come prescrivente l'obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed "innominata" ad evitare qualsivoglia danno, perché in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (Cass. civ., sez. lav., n. 3740/1995).

Prediligendo, inoltre, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica previste dal decreto 81 del 2008, appare coerente concludere che:

- l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile;
- conseguentemente, l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del decreto 231 del 2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto 81/2008), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

A specificare ulteriormente il generico dettato legislativo, può giovare la sentenza della Corte Costituzionale n. 312 del 18 luglio 1996 secondo cui l'obbligo generale di massima sicurezza possibile deve fare riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata è solo la deviazione del datore di lavoro dagli standard di sicurezza propri, in concreto ed al momento, delle singole diverse attività produttive.

Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva), ma deve al contrario intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

Il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c. che speciali ex decreto 81 del 2008), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La giurisprudenza prevede infatti una interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo ogni qualvolta la condotta

del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia strana e imprevedibile¹⁵ che perciò stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente, deve ritenersi che rimangano fuori dall'ambito di rilevanza normativa (ai fini della responsabilità civile e penale) gli infortuni derivanti dalla sussistenza del c.d. rischio elettivo, ossia il rischio diverso da quello cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta, con atto volontario puramente arbitrario, per soddisfare esigenze meramente personali.

Al riguardo, si segnala che la recente giurisprudenza, nel ripercorrere i principi da valutare per quanto concerne il rischio elettivo, ha affermato come principio di diritto anche la necessaria valutazione della informazione, formazione, addestramento sui rischi lavorativi, contestualmente alla condotta del lavoratore. Cass. Civ., sez. 6, 15 maggio 2020, n. 8988.

Il quadro sopra esposto, sia pure in termini di estrema sintesi, riferito alla complessità dei presupposti formali e sostanziali della responsabilità del datore di lavoro per violazione di norme antinfortunistiche, consente di concludere che di fatto, con l'entrata in vigore della legge 123 del 2007, ogni azienda che registri una consistente frequenza di infortuni gravi, dovrebbe considerare inaccettabile il "rischio" di incorrere, oltre che nelle responsabilità di matrice civile e penale tipiche della materia, anche nelle ulteriori sanzioni del decreto 231 del 2001 per il fatto di non aver predisposto ed efficacemente attuato un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Quest'ultimo, per essere efficacemente attuato, potrà utilmente essere integrato con il "sistema" degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo (v. sopra) e, qualora presenti, con le procedure interne nascenti dalle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro.

Da qui l'opportunità che l'azienda ponga in essere azioni mirate volte garantire la suddetta integrazione (anche in vista della successiva eventuale verifica da parte del Giudice) ed in particolare:

- effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell'attività produttiva presa in considerazione;
- attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi del decreto 231 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-septies; a tal fine sarà importante tenere conto e armonizzare tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, evitando inutili quanto costose duplicazioni;
- valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del decreto 231 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto giuridicamente equivalente) qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado, e l'Organismo di Vigilanza.

¹⁵ Si tratta evidentemente di elementi di natura interpretativa che necessitano di confronti con le istituzioni competenti a valutare tali criteri discretivi anche sotto il profilo sanzionatorio.

Art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Reati presupposto		
Codice penale	art. 648	Ricettazione
	Art. 648- <i>bis</i>	Riciclaggio
	art. 648- <i>ter</i>	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
	art. 648- <i>ter.1</i>	Autoriciclaggio

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Con il Decreto 231 del 21 novembre 2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio) e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione, che ne reca misure di esecuzione. Più recentemente, il D. Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 e il Decreto n. 125 del 4 ottobre 2019 hanno novellato il Decreto 231 del 21 novembre 2007, dando rispettivamente attuazione alle direttive dell'UE 2015/849 e 2018/843 (cd. IV e V direttiva antiriciclaggio). Ulteriori modifiche al Decreto 231/2007 sono state, da ultimo, introdotte dal decreto-legge n. 124/2019, in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (vd. *infra*) e dal decreto-legge n. 76/2020 (cd. DL Semplificazioni) in tema di adeguata verifica della clientela.

L'intervento normativo del 2007 ha introdotto un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico, tra l'altro estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Inoltre, ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 10 della legge n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni ex 231 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006. Pertanto, ai sensi dell'art. 25-*octies* del decreto 231/2001, l'ente è punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente nazionale, sempre che ne derivi un *interesse* o *vantaggio* per l'ente medesimo.

La finalità del decreto 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento che, ad eccezione dei limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore¹⁶ (art. 49) - che sono applicabili alla generalità dei soggetti - riguardano una vasta platea di soggetti, individuati all'articolo 3 del decreto: intermediari bancari e finanziari, professionisti che svolgono attività professionale in forma individuale, associata o societaria; prestatori di servizi di gioco; altri operatori finanziari; altri operatori non finanziari. Sono degni di nota quali nuovi destinatari: (i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo delle valute virtuali; (ii) i prestatori di servizi di portafoglio digitale; (iii) i galleristi e (iv) i gestori di case d'asta e gli antiquari, nel caso in cui il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate, sia pari a o superiore a 10.000 euro; (v) gli operatori professionali in oro (v. *infra*); (vi) gli intermediari con sede legale in altro Stato membro ma stabiliti in Italia senza succursale. Inoltre, i soggetti obbligati devono assicurare che le proprie succursali collocate in altro Stato membro, rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro.

Nei confronti dei soggetti citati trovano applicazione gli obblighi di cui al citato decreto 231/2007, tra i quali, quelli in tema di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 15), adeguata verifica della clientela (artt. 17 e ss.), tracciabilità delle operazioni, adeguata formazione del personale (art. 16, co. 3), conservazione dei dati e delle informazioni (artt. 31 e ss.) e segnalazione di operazioni sospette (cfr. artt. 35e ss. decreto 231/2007), nel rispetto di limiti, modalità e casi specificamente indicati dallo stesso decreto e precisati in tutti i decreti attuativi, regolamenti, provvedimenti, atti o comunicazioni delle autorità di regolamentazione o vigilanza preposte (quali, MEF, Banca d'Italia, IVASS, UIF, etc).

Inoltre, va segnalato che il d.lgs. n. 90/2017 e, da ultimo, il d.lgs n.125/2019, hanno espressamente definito i criteri per individuare il titolare effettivo delle imprese (art. 20), stabilendo che laddove l'applicazione dei criteri forniti non consenta univocamente di individuare uno o più titolari effettivi, questo coinciderà con la persona fisica o con le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Le imprese sono tenute a comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi al Registro delle imprese (art. 21) ai fini della conservazione in apposita sezione di pubblica consultazione. Tale obbligo è previsto anche per tutti i trust e gli istituti giuridici affini. Le imprese sono tenute a conservare, per almeno cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e a fornirle ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela. Le informazioni sui titolari effettivi sono acquisite a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo individuato secondo i criteri dell'art. 20, anche sulla base di quanto

¹⁶ Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, il divieto di trasferimento del contante e titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi si applica, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro e, a decorrere dal 1° gennaio 2022, alla cifra di 1.000 euro. Inoltre, si segnala l'art. 3 del DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, c che prevede limiti al trasferimento di denaro per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

risultante dalle scritture contabili e societarie ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, direttamente dai soci. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati dei soci nel fornire tali informazioni nonché l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il diritto di voto di tali soci e comportano l'impugnabilità delle deliberazioni eventualmente assunte con il loro voto determinante (art. 22).

Quanto alla verifica della clientela, la disciplina generale (art. 18) dispone che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuino attraverso: i) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; ii) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente; iii) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale (instaurazione del rapporto, relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa), salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni; iv) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.

Accanto a questa disciplina generale, riguardo alle ipotesi in cui è presente un elevato rischio di riciclaggio sono previsti obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela (art. 24). Tali obblighi trovano poi applicazione, in ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 24, co. 5, del Decreto 231/2007.

I soggetti tenuti ad adempiere i citati obblighi dovranno tenere conto di fattori di rischio: i) relativi al cliente (tra i quali: anomalie nei rapporti continuativi o professionali instaurati, residenza in aree geografiche ad alto rischio, attività economiche caratterizzate da un elevato utilizzo di contante); ii) geografici quali ad esempio quelli relativi a Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe, Paesi terzi che – secondo fonti autorevoli e indipendenti – sono caratterizzati da un elevato livello di corruzione o Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche; iii) relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione. In quest'ultima fattispecie il decreto n.125/2019 ha espressamente inserito operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, artefatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.

Inoltre, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati dovranno acquisire informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, informazioni sull'origine dei fondi, sulla situazione economico-patrimoniale del cliente (e del titolare effettivo), informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite, nonché assicurare un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli. (art. 25).

Secondo un criterio di proporzionalità, sono altresì previsti obblighi di adeguata verifica della clientela semplificati, laddove i rischi sono meno elevati (art. 23). A tal fine, nell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela, l'art. 23 prevede che i soggetti obbligati devono tenere conto, tra l'altro, di indici di basso rischio: per tipologia di clienti (ad esempio con riferimento a clienti che siano società quotate); per tipologia di prodotti (ad esempio con riferimento a polizze sulla vita nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia superiore a 2.500 euro); con riferimento ad aspetti geografici (ad esempio con riferimento a un cliente residente in uno Stato membro dell'UE).

L'inadempimento degli obblighi del D.lgs 231/07 è sanzionato con la previsione di illeciti amministrativi e di reati cd. "reati-ostacolo", tendenti a impedire che la progressione criminosa giunga alla realizzazione delle condotte integranti ricettazione, riciclaggio o impiego di capitali illeciti. L'articolo 55 prevede le sanzioni penali e gli articoli 56 e ss. quelle amministrative.

A tal proposito, merita di essere considerato l'articolo 46 del decreto che obbliga i diversi organi di controllo dell'ente destinatario della normativa a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, le violazioni delle relative disposizioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché, al legale rappresentante o a un suo delegato, le operazioni potenzialmente sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il D.lgs. n. 90/2017 ha introdotto tra i soggetti obbligati di cui al D.Lgs. n. 231/2007 gli operatori professionali in oro di cui alla Legge n. 7/2000, che, in prima battuta destinatarie soltanto dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, per effetto delle modifiche intervenute nel 2017, sono destinatarie di tutti gli obblighi che la normativa antiriciclaggio pone a carico dei soggetti di cui all'art. 3 del d.lgs n. 231/2007, ivi compresi agli adempimenti in materia di adeguata verifica e conservazione.

Il D. Lgs. n. 92/2017 (in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera f), della legge 12 agosto 2016, n. 170) ha introdotto specifiche disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, con l'obiettivo di garantire la piena tracciabilità delle attività di compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e di prevenire i fenomeni di reimpiego di denaro e di proventi di attività illecite.

I soggetti tenuti al rispetto di tale normativa sono i c.d. operatori compro oro vale a dire gli operatori – anche diversi dagli operatori professionali in oro di cui alla Legge n. 7/2000 – che, ai fini dell'esercizio dell'attività di compro oro, sono iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (art. 3).

Di seguito si riportano i principali obblighi cui tali soggetti sono tenuti:

- a) comunicazione tempestiva (entro 10 giorni dalla variazione) all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successivamente all'iscrizione nel registro, per consentire la relativa annotazione nello stesso (art. 3, comma 3);
- b) identificazione della clientela, in linea con le previsioni del D. Lgs. n. 231/2007, e utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante per le operazioni di importo pari o superiore a euro 500, indipendentemente dal fatto che l'acquisto e la vendita siano effettuati con operazioni uniche o frazionate (art. 4)
- c) tracciabilità delle operazioni, attraverso: l'utilizzo di un conto corrente dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie derivanti dal compimento di operazioni di compro oro; la predisposizione di una scheda numerata progressivamente contenente specifici dati e informazioni riguardanti il cliente, l'oggetto prezioso usato e l'operazione; la consegna al cliente di una ricevuta riepilogativa (art. 5)
- d) conservazione dei dati e della documentazione sopra richiamate utilizzando sistemi conformi a determinati requisiti e alla disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 6)

e) segnalazione all'UIF delle operazioni sospette, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. n. 231/07 e delle indicazioni e degli indirizzi adottati al riguardo dall'UIF (art. 7).

L'inosservanza di tali obblighi da parte degli operatori compro oro è punita con sanzioni amministrative pecuniarie (artt. 9 e seguenti).

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-*bis* e 648-*ter*, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque, trattandosi di reati comuni, si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Pertanto, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-*ter* c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Specificità del reato di autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1, c.p.). Dopo un lungo dibattito dottrinale e un travagliato iter parlamentare, l'art. 3 della legge n. 186/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2015, il delitto di autoriciclaggio (nuovo art. 648-*ter*.1, c.p.), e ha inserito la nuova fattispecie delittuosa anche tra i reati presupposto della responsabilità da reato degli enti, attraverso un'interpolazione dell'art. 25-octies d.lgs. 231/2001. La *ratio* perseguita è, in via principale, quella di rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità economica e al riutilizzo delle risorse di provenienza illecita.

L'introduzione del reato di autoriciclaggio segna il superamento del cosiddetto "privilegio di autoriciclaggio", contenuto nella clausola di salvaguardia "fuori dai casi di concorso nel reato", prevista sia per i fatti penalmente rilevanti di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), che di reimpiego (art. 648-*ter* c.p.). Tale clausola escludeva la punibilità, sia a titolo di riciclaggio che di reimpiego, dell'autore del reato-base che direttamente utilizza i proventi dal medesimo derivanti.

Determinante per la soluzione innovativa adottata è stata l'indagine sulla portata offensiva del fenomeno dell'autoriciclaggio, considerato non più come semplice e naturale prosecuzione di un'attività criminosa, quanto piuttosto come fatto diverso e non consequenziale rispetto al reato-base, capace di assumere una specifica caratterizzazione attraverso l'immissione di disponibilità illecite nel mercato legale, così da alterarne il corretto funzionamento.

Il reato di autoriciclaggio – da quando è stato introdotto nell'ordinamento – appare destinato a diventare, secondo i primi commenti in dottrina, "il più formidabile strumento di contrasto alla criminalità organizzata (anche transfrontaliera) del profitto, d'impresa e non". L'affermazione così netta genera qualche perplessità, se si considera che la fattispecie presenta confini potenzialmente sterminati, capace di attrarre a sé ogni

delitto non colposo purché produttivo di qualsiasi utilità (nonché di spalancare le porte a provvedimenti ablatori quasi imprescindibili, nell'ottica di una sorta di nuovo "nullum crimen sine confiscatione"): dunque, una figura di cui appare chiara la capacità "onnivora".

Proprio per questo sembrano ineludibili i rischi, che l'introduzione di una tale figura di reato porta con sé, relativi a una sensibile incrinatura del principio di legalità. Il riferimento è in particolare ai riflessi sul sistema di responsabilità 231 - e conseguentemente sull'efficacia esimente dei modelli organizzativi - e al rischio di violazione del "ne bis in idem" in senso sostanziale per effetto del concorso, ma anche del possibile sovrapporsi, di più figure di reato su fatti che nella prassi emergono in sequenza temporale necessaria.

Rientra naturalmente nella discrezionalità del legislatore abbandonare lo schema tradizionale del post-factum non punibile per focalizzare – in nome di più incisive scelte di politica criminale – l'attenzione sul vincolo finalistico, organizzativo e sistematico che tiene insieme una catena di illeciti, senza segmentazioni tra pre e post-factum: in questa prospettiva si imporrebbe uno sguardo complessivo sul procedere dell'iter criminis, a fini di rafforzamento sia dell'azione di contrasto, che delle misure di prevenzione dell'illecito.

Al contempo, la nuova figura di autoriciclaggio richiede un'interpretazione rigorosa e di stretto diritto, attenta al rispetto delle garanzie e non troppo sbilanciata a favore delle pur condivisibili azioni repressive e di contrasto.

Sul piano delle condotte punibili, il delitto di autoriciclaggio si presenta come una specie di ibrido normativo tra il reato di riciclaggio (di cui all'art. 648-bis c.p.) e quello di reimpiego (di cui all'art. 648-ter c.p.). Infatti, il primo segmento di condotta, chiaramente derivato dal riciclaggio, consiste nella realizzazione di una o più operazioni, spesso di natura finanziaria, finalizzate a disunire i proventi illegali dalla loro fonte; mentre il secondo segmento si realizza con il reinserimento del provento dell'illecito nell'economia legale.

Dunque, il fatto di autoriciclaggio consiste in "re-immissione nel circuito dell'economia legale di beni derivanti dai delitti in precedenza commessi dall'agente".

Rispetto alla figura consolidata del riciclaggio, l'ipotesi di autoriciclaggio si caratterizza per i seguenti elementi:

- il soggetto che ricicla è il medesimo autore (o concorrente) del reato-base dal quale originano i proventi illeciti;
- tra le condotte rilevanti compare anche quella di impiego, in aggiunta a quelle comuni di sostituzione e di trasferimento dei proventi da illecito;
- viene specificata la proiezione necessaria delle condotte sopra menzionate verso l'immissione dei proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative;
- si qualifica in termini di concretezza (attraverso l'utilizzo dell'avverbio "concretamente") l'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita del denaro o di altra utilità posto in essere tramite idonee modalità.

L'autoriciclaggio si presenta come reato proprio, considerando che soggetto attivo del medesimo può essere solo chi ha realizzato, o concorso a realizzare, il reato-base, anche quando lo stesso non fosse imputabile o punibile, o qualora dovesse mancare una condizione di procedibilità (ad esempio in assenza di querela) in relazione al delitto-base (art. 648-ter.1, co. 7, c.p.).

Si tratta altresì di un reato di pericolo concreto: l'avverbio "concretamente" qualifica infatti l'azione di ostacolo alla tracciatura del denaro o altra utilità e costituisce una nota caratterizzante dell'illecito. Quindi non tutte le condotte di impiego, sostituzione, trasferimento configureranno l'autoriciclaggio, potendosi dare il caso di azioni tracciabili senza difficoltà, senza frapporre alcun espediente rivolto a mimetizzare la provenienza illecita delle utilità: in questa evenienza l'addebito penale resterà al più circoscritto al delitto-base.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, l'autoriciclaggio è costruito come ipotesi punibile solo a titolo di dolo, pur trattandosi di dolo generico: sul punto il legislatore ha accantonato le suggestioni provenienti da altri ordinamenti, volte a configurare persino una rilevanza colposa della già descritta condotta tipica.

Per espressa previsione normativa, al medesimo reato accedono specifiche circostanze attenuanti e aggravanti: infatti, le condotte vengono diversamente sanzionate a seconda della maggiore o minore gravità del delitto non colposo presupposto. L'autoriciclaggio è punito in via ordinaria con la pena da due a otto anni di reclusione e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 e tali limiti di pena si applicano, in ogni caso, quando il fatto "a monte" è commesso con le condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o le finalità di agevolare le attività delle associazioni mafiose; il secondo comma sanziona meno gravemente l'autore se le utilità di illecita provenienza derivano da un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 2.500 a euro 12.500).

Inoltre, un aggravamento di pena è stabilito per il caso in cui le condotte vengano realizzate nell'esercizio di attività bancaria o finanziaria o altrimenti qualificabile come professionale. Per converso beneficia di una diminuzione di pena (fino alla metà) chi si sia adoperato per evitare conseguenze ulteriori delle condotte o per assicurare le prove dell'illecito e l'individuazione dei proventi dal medesimo generati.

Il fatto di autoriciclaggio è escluso, e quindi non sussiste, se i proventi da illecito vengano destinati "alla mera utilizzazione o al godimento personale" dell'autore: questa ipotesi è stata variamente qualificata come causa di non punibilità; in realtà essa costituisce un limite in negativo alla definizione della condotta tipica penalmente rilevante. Facile prevedere che la non univocità di espressioni quali "mera utilizzazione" e "godimento personale" darà luogo a qualche disputa e difformità in sede applicativa.

Per quanto riguarda la "ratio" di tale previsione espressa, in questo caso l'ordinamento recupera il principio del post factum non punibile poiché se il mero utilizzo o il godimento personale della provvista illegittima fosse oggetto di specifica sanzione, verrebbe duplicata la sanzione medesima in relazione a condotte che sono riconducibili allo stesso fatto di reato e rappresentano un unico disvalore penale.

Infatti l'ulteriore autonomo disvalore insito nelle condotte di autoriciclaggio è da rinvenire nell'alterazione dell'ordine economico e giuridico, che deriva dalla re-immissione nel circuito dell'economia di proventi illeciti, idonei ad alterare le regole della concorrenza e del mercato: quest'ultima nota caratterizzante viene del tutto a mancare nel caso di mera utilizzazione o godimento personale delle utilità da reato.

La destinazione a uso personale dei proventi richiama in qualche modo l'ipotesi prevista dal decreto 231 che recide il legame tra la responsabilità dell'autore del reato e quella dell'ente di appartenenza, se l'autore abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, co. 2).

Taluno dei primi commentatori ha segnalato che – in presenza di formule normative che almeno in parte riecheggiano i contenuti l'una dell'altra – l'esclusione di un uso personale dei proventi illeciti e la conseguente affermazione di una responsabilità penale per autoriciclaggio in capo

all'autore rendono comunque necessaria l'indagine circa l'interesse esclusivo proprio della persona fisica o di un terzo, come ipotesi di esonero dalla responsabilità 231 dell'ente.

Sul versante della responsabilità che può insorgere a carico dell'ente per effetto di un fatto di autoriciclaggio, il principale nodo da sciogliere riguarda la fonte dei proventi illeciti, visto che la disposizione si riferisce a chiunque abbia commesso, anche in concorso, un qualunque "delitto non colposo". L'esigenza di rispettare alcuni principi fondamentali della disciplina 231, come quelli di legalità e di tassatività dell'elenco dei reati-presupposto della responsabilità degli enti ha indotto non solo Confindustria, ma prima ancora autorevoli commentatori, a circoscrivere in via interpretativa l'elenco dei possibili delitti non colposi che possono determinare tale responsabilità a quelli già compresi nel catalogo dei reati previsto dal decreto 231.

Sul piano della configurazione del reato di autoriciclaggio, la giurisprudenza ha valorizzato il dato letterale della norma che richiama genericamente qualunque "delitto non colposo" come fonte della provvista illecita da riciclare. Ciò è avvenuto con particolare riferimento alle violazioni fiscali, tenuto conto, da un lato, del fatto che nell'espressione "altre utilità" secondo la Cassazione (da ultimo Cass., Sezione II, 21/3/2017 n.18.308) ben può essere ricompreso anche il "mero risparmio d'imposta" proveniente dall'illecito tributario e, dall'altro, che statisticamente i proventi derivanti dall'evasione fiscale vengono poi reinvestiti in ulteriori attività ad opera del medesimo soggetto.

Il binomio reati tributari/autoriciclaggio sembra quindi destinato d'ora in poi a trovare molteplici occasioni di applicazione.

A titolo di esempio, le prime pronunce hanno confermato la configurabilità del reato in collegamento con:

- il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3, d.lgs. 10.3.2000, n. 74, potendo coincidere i mezzi fraudolenti utilizzati per evadere le imposte con la condotta intesa al contempo ad occultare e riciclare le relative somme (Cass., Sezione II, 21/3/2017, n. 18308).
- il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 12-quinquies, d.l. 8.6.1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, in L. 7.8.1992, n. 356), in quanto la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto (Cass., Sezione II, 12/1/2017, n. 3935).

Piuttosto, l'imputazione del fatto di autoriciclaggio alla società o ente andrà ricostruita in modo rigoroso a partire dalla considerazione che l'impianto di prevenzione aziendale, nel caso specifico, dovrà essere mirato in primo luogo a contrastare la re-immissione dei proventi illeciti nel circuito economico, mediante condotte di sostituzione/occultamento idonee ad "ostacolare concretamente" l'identificazione della fonte delittuosa dei medesimi. Come sopra precisato, rispetto alla tradizionale condotta tipica del reato di riciclaggio, la norma dell'art. 648-ter.1. c.p. richiede un *quid pluris* e cioè una rilevante offensività delle modalità esecutive della condotta: non basta, infatti, il mero reimpiego del denaro nell'impresa.

In relazione ai controlli preventivi specifici, è stato evidenziato in dottrina che le attività di controllo dovrebbero concentrarsi sulla movimentazione dei flussi finanziari e di altri beni ed utilità dell'ente. Nello specifico, per quanto riguarda le risorse:

- provenienti dall'esterno, dovrebbero ritenersi validi i protocolli e i presidi di controllo già previsti in materia di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni e altra utilità di provenienza illecita;

- provenienti da attività interne, potrebbe essere opportuno introdurre protocolli volti a far emergere eventuali anomalie o elementi non ordinari, limitando lo screening al ricorrere nel caso esaminato di comportamenti idonei a ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza (illecita) delle provviste; in quest'ultimo caso i presidi dovrebbero concentrarsi non tanto sul controllo circa la provenienza del denaro o beni o altre utilità, quanto sulle modalità di utilizzo degli stessi.

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise nelle seguenti macrocategorie:

1. attività interne all'organizzazione aziendale;
2. attività con soggetti terzi, relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi;
3. attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti allo stesso gruppo.

Aree e attività aziendali a rischio	Controlli preventivi
Aree aziendali a rischio: • Amministrazione (in particolare, Tesoreria, Personale, Ufficio contratti/gare, ecc.) • Commerciale • Finanza • Direzione acquisti; • Marketing¹⁷;	Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia¹⁸ previsti dall'art. 6, comma 4, lett. e) del d. lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. la controparte utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti, fornisce informazioni palesemente inesatte, incomplete ovvero false con riguardo alla propria identità o a quella dell'eventuale titolare effettivo, ecc.). Identificazione di eventuali operazioni a rischio o sospette di riciclaggio e autoriciclaggio, in base ai seguenti punti di controllo: i) tipologie di indicatori relativi a potenziali anomalie connesse a comportamenti della controparte o ad operazioni/mezzi e modalità di pagamento; ii) modalità di gestione dell'operazione in presenza di indicatori relativi a potenziali anomalie.

¹⁷ La direzione acquisti e il *marketing* si reputano esposti sia al rischio riciclaggio che al rischio di finanziamento del terrorismo (compreso anch'esso tra i reati-presupposto del decreto 231, all'art. 25-*quater*, co. 4). In particolare, la direzione acquisti è responsabile dei rapporti con terzi fornitori, che potenzialmente possono risultare coinvolti in episodi di riciclaggio o di ricettazione (art. 648 c.p. - ad es. possesso di merce rubata). La direzione *Marketing* spesso è coinvolta nella sponsorizzazione di ONLUS/ONG (soggetti a rischio di finanziamento del terrorismo) o nel pagamento di prestazioni immateriali, servizi di consulenza (che possono a loro volta rilevare quali veicoli di riciclaggio di denaro).

¹⁸ Tali indicatori di anomalia sono disponibili sul sito istituzionale dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) unitamente ai modelli e schemi di comportamenti anomali e alle comunicazioni pubblicate dall'Unità per agevolare gli obblighi di collaborazione attiva.

• Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari • Immobiliare Attività aziendali a rischio in relazione a: • rapporti con soggetti terzi: - selezione controparti e negoziazione; - contratti di acquisto e/o di vendita con controparti; transazioni finanziarie con controparti - investimenti con controparti - sponsorizzazioni • rapporti infragruppo: - contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita - gestione dei flussi finanziari - investimenti infragruppo - Attività aziendali proprie: formazione, redazione ed approvazione del Bilancio di esercizio e consolidato; - individuazione ed adempimenti degli obblighi di natura contributiva, fiscale ed impositiva in genere;	Nel caso di rapporti e operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio, richiesta di informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto o della prestazione professionale, informazioni sull'origine dei fondi, sulla situazione economico-patrimoniale del cliente (e del titolare effettivo), informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite, nonché previsione di un controllo rafforzato. Definizione di procedure e controlli per l'individuazione del titolare effettivo delle controparti (ex art. 20 del Decreto) e laddove questo sia da individuarsi nel legale rappresentante della società (art.20, comma 5), mantenere traccia delle verifiche effettuate, nonché delle ragioni che hanno portato alla sua identificazione. Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie¹⁹. Controlli sulle modalità operative di apertura e chiusura dei conti correnti presso banche e istituzioni finanziarie, nonché su riconciliazioni periodiche dei conti correnti. In relazione al trasferimento di fondi sia tra conti correnti di società dello stesso gruppo, sia tra conti correnti della medesima Società: definizione di casistiche adeguatamente motivate, documentate e sottoposte a idonei sistemi di controllo e di autorizzazione a un adeguato livello gerarchico; indicazione di criteri e modalità di esecuzione. Verifiche sulla Tesoreria rispetto delle soglie per i pagamenti in contante. Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard. Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard.
---	--

¹⁹ Le operazioni infragruppo, l'utilizzo di schermi societari e/o strutture fiduciarie sono indici di operazioni sospette a fini di antiriciclaggio, peraltro già utilizzati e evidenziati dalla magistratura in indagini su reati di natura finanziaria.

- ogni attività delittuosa che possa generare denaro od altra attività - Gestione incassi e pagamenti, nonché gestione della piccola cassa e di carte di credito aziendali; - Apertura e chiusura conti correnti aziendali.	Definizione di adeguati controlli e verifiche sulle operazioni straordinarie che prevedano il versamento di somme di denaro o il conferimento di beni; ciò sia in fase di costituzione dell'ente, sia in fase di aumenti di capitale o di ingresso di nuovi soci che conferiscano denaro o altri beni all'ente stesso. Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-ventures con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-ventures con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint ventures (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence). Comunicazione (ex art. 21) al Registro imprese e ai soggetti obbligati (ex art. 3) delle informazioni relative al titolare effettivo dell'impresa (ex art. 22). Verifica sul livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio. Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio. Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità. Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio.
---	--

Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reati presupposto		
L. 633/1941	art. 171	Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica
	art. 171-bis	Reati in materia di <i>software</i> e banche dati
	art. 171-ter	Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche
	art. 171-septies	Violazioni nei confronti della SIAE
	art. 171-octies	Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

I reati presupposto inseriti nell'art. 25-novies non sono fattispecie di reato di esclusivo interesse delle imprese operanti nello specifico settore software/audiovisivo, ma, al contrario, alcune fattispecie di reato impongono, alla quasi totalità dei soggetti collettivi portatori di interesse economico che intendono contenere i rischi, l'esigenza di porre in essere specifiche misure e protocolli.

Tali reati potrebbero essere compiuti nel perseguimento degli interessi della società, a prescindere dall'eventuale impiego - a tal fine - di beni aziendali (come gli strumenti informatici, i sistemi di diffusione di informazioni e le attrezzature per la duplicazione di testi).

Al fine di prevenire reati ipotizzabili anche senza l'utilizzo di beni aziendali, si consiglia di:

- formulare inviti generali al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale;
- elaborare clausole riferite all'osservanza anche da parte dei terzi contraenti delle norme in materia di proprietà intellettuale;
- vietare l'impiego per finalità aziendali di beni tutelati da diritti acquisiti in elusione dei relativi obblighi o comunque con modalità difformi da quelle previste dal titolare;
- prevedere principi etici dedicati.

Al fine di prevenire reati ipotizzabili con l'utilizzo di beni aziendali, oltre ai controlli di cui sopra, si consiglia di:

- vietare l'impiego di beni aziendali (come fotocopiatrici, sito web, copisterie o altro) al fine di porre in essere condotte che violino la tutela dei diritti d'autore, quale che sia il vantaggio perseguito;
- controllare i mezzi di comunicazione interni ed esterni alla società (es. sito web, radio ufficiale, stampa, e altri canali ancora), in grado di diffondere opere protette.

Infine, nel caso particolare in cui gli illeciti contro la proprietà intellettuale si realizzino con l'impiego di sistemi informatici aziendali, possono rivelarsi utili anche le misure auspicabili anche per la prevenzione dei reati informatici richiamati dagli artt. 24, 24-*bis* e 25-*quiquies* del decreto 231, quali ad esempio lo sviluppo, la gestione e il monitoraggio delle infrastrutture informatiche o la presenza del cd. supervisore informatico.

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Fattispecie incriminatrice – Modalità di realizzazione del reato	Controlli preventivi
Art. 171, comma 1, lettera a), l. 633/1941 <i>File sharing</i>: condivisione o scambio di file in violazione della normativa del diritto d'autore e, comunque, al di fuori degli ordinari e leciti circuiti commerciali dei beni oggetto di proprietà intellettuale. <i>Upload/download</i>: immissione o condivisione, senza averne diritto, di contenuti protetti da diritti d'autore in un sistema di reti telematiche. Art. 171, comma 3, l. 633/1941 Riproduzione, messa a disposizione, diffusione, vendita, rappresentazione di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione.	Invito a rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale. Controllo dei mezzi di comunicazione aziendali. Controllo dei sistemi informatici (filtro dei siti in conferenti, regole <i>firewall</i>, controllo dei livelli di traffico, controllo dei procedimenti di <i>file sharing</i>). Divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei diritti d'autore. Clausole riferite all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi contraenti.
Art. 171-bis, l. 633/1941 <i>Undelicensing</i>: violazioni delle condizioni di licenza di un <i>software</i>. <i>Hard disk loading</i>: vendita e relativo acquisto per l'azienda di computer sui quali sono installati <i>software</i> piratati. Utilizzazione non autorizzata di banche dati.	
Art. 171-ter, l. 633/1941	

Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio.	
Art. 171-septies, l. 633/1941 Violazioni verso la SIAE.	
Art. 171-octies, l. 633/1941 Distribuzione e installazione di dispositivi di decodificazione per l'accesso a un servizio criptato, senza pagamento del canone.	

Art. 25-*decies* d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 (recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.*") ha introdotto il reato presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis*, c.p.), inserendo l'art. 25-*decies* nel decreto 231.

L'art. 377-*bis* c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-*bis* c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite finalizzate, in via diretta o indiretta, a inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta volta ad adeguare la disciplina interna sui delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale, come previsto dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

Con riferimento ai presidi di rischio che possono essere adottati dall'ente, si rinvia alle indicazioni sopra fornite in sede di esame dell'art. 24-*ter* (cfr. pagg. 15 e seguenti).

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali

Reati presupposto		
Codice penale	art. 452-bis	Inquinamento ambientale
	art. 452-quater	Disastro ambientale
	art. 452-quinquies	Inquinamento ambientale e Disastro ambientale, colposi
	art. 452-octies	Associazione finalizzata a commettere delitti ambientali ovvero al controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale
	art. 452-sexies	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
	art. 727 bis	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
	art. 733 bis	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
	art. 452-quaterdecies	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006)	art. 137	Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue
	art. 256	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti
	art. 257	Reati in materia di bonifica dei siti
	art. 258	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
	art. 259	Traffico illecito di rifiuti
	art. 260 bis	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
	art. 279	Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

L. 150/1992	art. 1 - 3 bis, 6	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione
L. 549/1993	art. 3	Reati in materia di ozono e atmosfera
D.lgs. 202/2007	art. 8, 9	Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

La responsabilità dell'ente è stata estesa ai reati ambientali dal d.lgs. 121/2011, emanato in attuazione della direttiva 2008/99/CE.

L'Unione Europea ha mostrato preoccupazione per la diffusione degli illeciti in materia ambientale, i cui effetti spesso si propagano anche oltre le frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Ha dunque imposto agli Stati membri di perseguire penalmente condotte che “provochino o possano provocare” pregiudizi all'ambiente e siano tenute “intenzionalmente o per grave negligenza”. Per le sole “gravi violazioni” della disciplina europea in materia ambientale, i legislatori nazionali sono stati vincolati a introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive sia per la persona fisica che per l'ente.

I punti cardine della disciplina europea sulla tutela penale dell'ambiente sono dunque tre:

- l'incriminazione di gravi violazioni, dannose o almeno concretamente pericolose per l'ambiente;
- la commissione dei reati con dolo o grave negligenza;
- la previsione di sanzioni caratterizzate da efficacia, proporzionalità e dissuasività.

La disciplina legislativa italiana rispecchia in parte l'impulso proveniente dall'Unione Europea.

Anzitutto, dei reati ambientali presupposto di responsabilità ai sensi del decreto 231 solo alcuni sono concepiti come reati di danno o di pericolo concreto; altri incriminano condotte espressive di un pericolo meramente astratto. Ne consegue che, in questi casi, non è imposto al giudice di verificare in concreto la sussistenza di un pericolo, il quale viene concepito come presupposto della mera condotta illecita. Non essendo richiesta la dimostrazione di un'effettiva pericolosità della condotta, non è ammessa alcuna prova contraria in ordine all'insussistenza del pericolo.

Una simile impostazione, però, potrebbe suscitare perplessità sia rispetto alla già evocata disciplina europea, sia rispetto al principio costituzionale di offensività. Quest'ultimo, infatti, tollera l'incriminazione di fatti la cui pericolosità risulti insita nella condotta e non esiga ulteriori verifiche concrete, ma con riferimento a beni giuridici intangibili, cui ben si attaglia l'incriminazione di condotte censurabili in sé con l'antigiuridicità sul piano economico-sociale (per esempio la detenzione e il porto illegale di armi). Il bene ambiente è caratterizzato da un

substrato empirico che consente di apprezzare l'effettiva sussistenza di una lesione in termini di pericolo o di danno. Dunque il legislatore non potrebbe anticipare la soglia del penalmente rilevante fino a colpire ogni mera violazione di norme o atti amministrativi.

Diversi reati ambientali, poi, colpiscono violazioni meramente formali. Si pensi, per esempio, a talune incriminazioni contenute nel Codice dell'ambiente: scarico di acque reflue industriali senza o in violazione di autorizzazione oppure superando i limiti tabellari fissati dal legislatore (art. 137); gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a), comma 3, primo periodo, comma 5); violazione degli obblighi di comunicazione relativi al trasporto di rifiuti (art. 258); traffico illecito di rifiuti (art. 259) o superamento dei valori limite di emissione in atmosfera di sostanze inquinanti (art. 279).

La maggior parte dei reati richiamati è sanzionabile anche a titolo di colpa. Si tratta quasi sempre di contravvenzioni, come si desume dal tipo di sanzioni irrogabili: arresto e ammenda, in luogo di reclusione e multa, espressive della natura delittuosa del reato, ai sensi dell'articolo 17 del codice penale.

Sul piano della disciplina, dalla qualificazione contravvenzionale discende l'indifferenza, sul piano dell'elemento soggettivo del reato, tra dolo e colpa. La punibilità delle contravvenzioni per colpa, dunque, non esige l'esistenza di una previsione espressa, a differenza di quanto accade per i delitti, ma è sufficiente che la condotta sia cosciente e volontaria (art. 42, ultimo comma, c.p.).

In base a questa disciplina, dunque, gli illeciti ambientali in prevalenza sono punibili indipendentemente dal grado di colpa con cui sono commessi, anche se l'agente ha agito per semplice imprudenza o imperizia. Anche in questa prospettiva sembra profilarsi lo scostamento dalle indicazioni dell'Unione Europea, che vincolano l'incriminazione alla "grave negligenza".

Una simile estensione dell'area del penalmente rilevante si riflette in punto di responsabilità da reato degli enti. I modelli organizzativi, infatti, per aspirare al riconoscimento di efficacia esimente, qualora si verificassero reati ambientali, devono contemplare misure idonee a evitare la commissione di un illecito anche solo per negligenza o imprudenza.

Infine, si segnala che il decreto-legge n. 136/2013 ha introdotto nel Codice dell'ambiente il nuovo delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis*), che sanziona la persona fisica titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata, anche per l'omessa vigilanza sull'operato degli autori del delitto riconducibili all'impresa. In tal caso, ai titolari d'impresa o responsabili dell'attività sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del decreto 231, mentre non è prevista la responsabilità dell'ente.

2. LA RIFORMA DEI REATI AMBIENTALI INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 68/2015

La legge n. 68 entrata in vigore dal 29 maggio 2015 costituisce il più rilevante intervento di riforma della normativa di prevenzione e contrasto della criminalità ambientale.

In particolare, la Legge (art. 1, co. 1) introduce per la prima volta nel Libro II del Codice penale, il "Titolo VI-*bis* – Dei delitti contro l'ambiente" (artt. 452-*bis* – 452-*terdecies*), che prevede i seguenti sei nuovi reati contro l'ambiente: il delitto di inquinamento ambientale; il delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale; il delitto di disastro ambientale; il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; il delitto di impedimento del controllo; il delitto di omessa bonifica. Inoltre, viene introdotto nel d. lgs. n. 152/2006 la "Parte sesta-*bis* – Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale".

Tra le principali novità della riforma si segnalano le seguenti: i) introdotta un'aggravante ambientale applicabile a tutti i fatti già previsti come reato; ii) per i nuovi delitti contro l'ambiente, raddoppiati i termini di prescrizione; iii) prevista la diminuzione dei due terzi delle pene in caso di "ravvedimento operoso"; iv) previsti sconti di pena per chi si adopera per il ripristino dello stato dei luoghi.

La pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione viene estesa anche ai condannati per i seguenti reati: inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; impedimento del controllo; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Pressoché tutti i reati introdotti assumono rilevanza ai sensi del decreto 231, quali reati presupposto (inseriti nell'art. 25-undecies) ovvero in via indiretta perché intervengono in modo significativo nella descrizione o valutazione delle condotte penalmente rilevanti anche ai sensi di tale decreto. Giova ricordare che la gran parte dei reati ambientali presenti nel nostro ordinamento e, in particolare, quelli contenuti nel d. lgs. n. 152/06 assumono la medesima rilevanza, diretta ovvero indiretta, sul fronte del decreto 231.

Questa prospettiva generale di valutazione riguardante i reati ambientali consente di sperimentare un "salto di qualità" nell'approccio alla responsabilità penale di impresa. Infatti, se si affronta in modo segmentato e settoriale tale ipotesi di responsabilità si corre il rischio di minare le fondamenta dell'eventuale modello di organizzazione e del sistema di compliance aziendale.

A titolo esemplificativo, si osserva che le misure indicate nel presente Case study ai fini della prevenzione delle fattispecie già previste dal d. lgs n. 152/06 difficilmente possono essere integrate da ulteriori e specifiche condotte operative e accorgimenti tecnici. Pertanto esse vengono talvolta richiamate anche tra le indicazioni che vengono fornite di seguito, nell'ambito dell'analisi dei reati introdotti dalla legge n. 68/15

L'importante riforma del 2015 dovrebbe quindi spostare l'attenzione della prevenzione aziendale verso una più ampia, e non più procrastinabile, cultura della legalità d'impresa, da individuare quale driver essenziale nella definizione delle politiche aziendali. Cultura e driver decisionale che devono concretizzarsi in quotidiane condotte aziendali e tradursi anche nella formalizzazione dell'organigramma e di un conseguente sistema di deleghe e procure chiaro, valido ed efficace - dal punto di vista degli adempimenti e delle conseguenti responsabilità -, nonché nella definizione di un complesso di procedure di cui sia possibile verificare il rispetto da parte del personale interessato. In quest'ottica, le condotte e le decisioni del top management rappresentano un esempio indefettibile e condizionano i comportamenti dell'intera azienda.

Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è l'importanza, peraltro prevista dalla normativa rilevante in materia di responsabilità d'impresa (v. art. 30, d. lgs. n. 80/08), di una sinergia effettiva con gli eventuali e ulteriori sistemi di prevenzione aziendale (es. Safety, Environmental, Health; ISO; Audit) attraverso un lavoro di coordinamento qualificato che si basi sulla conoscenza e l'esperienza aziendali, nonché sulle competenze penalistiche.

Di seguito si propone una breve disamina delle fattispecie di reato inserite nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità 231,

2.1 Inquinamento ambientale e disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater)

In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica si prevedono le seguenti sanzioni:

- inquinamento ambientale - sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote; sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del decreto 231, per un periodo non superiore a un anno;

- disastro ambientale – sanzioni pecuniarie da 400 a 800 quote; sanzioni interdittive di cui all'art. 9, decreto 231.

Alcuni elementi oggettivi forniscono immediata evidenza dell'impatto rilevante che può derivare dalla contestazione di tali reati sulla stessa sopravvivenza dell'impresa. Basti considerare, a mero titolo esemplificativo, le seguenti caratteristiche: i) come tutte le fattispecie introdotte dalla legge n. 68/2015, anche tali reati sono configurati come delitti e non come contravvenzioni (configurazione che viene invece tradizionalmente utilizzata in materia ambientale); ii) essi sono il presupposto applicativo della responsabilità 231; iii) alle pene già di per sé severe, sia per la persona fisica che per la persona giuridica, si aggiunge l'applicabilità delle misure interdittive nei confronti dell'ente.

Inoltre, al di là delle considerazioni di cui *infra* sulla fattispecie colposa dei medesimi reati, l'elemento psicologico rilevante per la contestabilità degli articoli 452-*bis* e 452-*quater* non è il solo dolo generico, visto che esso può estendersi sino a ricomprendere il c.d. dolo eventuale, di agevole contestabilità.

Con riferimento al reato di inquinamento ambientale, i primi orientamenti ermeneutici²⁰ sull'interpretazione della locuzione "significativi e misurabili" sembrano collocare l'inquinamento oggetto del reato a un livello di impatto superiore a quello che viene previsto in via ordinaria come rilevante ai sensi del d. lgs. n. 152/06 (v. artt. 242 e ss.) o comunque non necessariamente sovrapponibile a esso. In ogni caso, l'assenza della previsione di iniziative riparatorie che possano efficacemente escludere o limitare le conseguenze sanzionatorie del reato conferma l'importanza di implementare efficaci strumenti di prevenzione.

Per il reato di disastro ambientale, risulta più accentuato il rischio di un danno reputazionale grave e pressoché irreparabile per l'impresa e i suoi rappresentanti.

Inoltre la legge n. 68/15, oltre a prevedere sanzioni accessorie quali la "confisca" e l'interdizione per quasi tutti i reati introdotti, stabilisce in capo agli organi inquirenti un obbligo di informativa alla Procura Nazionale Antimafia, in caso di contestazione dei delitti in esame. Quest'ultimo aspetto, peraltro non nuovo in materia ambientale - basti pensare alla competenza attribuita per materia alla Procura Antimafia in ordine al reato di cui all'art. 452 *quaterdecies* del Codice Penale - aggiunge un ulteriore grave elemento di disvalore delle condotte oggetto dei reati in esame, ai già gravi profili di diretta rilevanza penale.

Tra i possibili strumenti di prevenzione dei reati in esame si indicano i seguenti, in via esemplificativa:

- risk assessment, piani di monitoraggio e controllo, programmazione e concreta implementazione di coerenti interventi di manutenzione degli impianti;
- efficaci sistemi di gestione delle emergenze e loro revisione periodica.
- Inoltre, è opportuno adottare le seguenti misure aggiuntive:
- criteri di aggiudicazione degli appalti che non privilegino il "massimo ribasso";

²⁰ Corte di Cassazione - Ufficio Del Massimario - Settore penale - Rel. n. III/04/2015 - Roma, 29 maggio 2015. Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

- inserimento di clausole di risoluzione ex art. 1456 c.c. nel caso di coinvolgimento del partner commerciale in procedimenti penali, per reati associativi, ambientali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- meccanismi di selezione dei partner commerciali (fornitori servizi, opere, beni ed impianti, etc.) che prevedono cautele contro il pericolo di infiltrazione mafiosa (autocertificazione antimafia, white list, etc.). A tal fine, si può valutare l'inserimento di requisiti per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica, inclusi i seguenti: i) caratteristiche tecnico professionali, gestionali e di onorabilità; ii) aspetti etici, di sostenibilità (compreso il rispetto della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di compliance; iii) aspetti connessi con le normative interne ed esterne in materia HSE-Q (ove applicabili) e, per quanto opportuno rispetto a natura e oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria.

Le misure di prevenzione indicate sin qui, insieme a quelle indicate nei paragrafi che seguono, risultano utilmente applicabili a tutti i reati presupposto introdotti dalla legge n. 68/15. Talune misure, come quelle di cui ai punti precedenti, risultano di efficacia generale in un sistema di prevenzione dei reati.

Con particolare riferimento alla gestione delle sostanze e miscele, si propone di valutare l'inserimento dei seguenti controlli specifici: i) modalità di gestione delle sostanze e miscele in conformità alla rispettiva classificazione, nonché delle relative schede dati di sicurezza, ove previsto dalla normativa applicabile; ii) ruoli, responsabilità e modalità per la classificazione delle sostanze e miscele pericolose prodotte, commercializzate e importate, ove previsto dalla normativa applicabile.

2.2 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)

Con riferimento all'ipotesi colposa dei delitti di inquinamento e disastro ambientale, in caso di responsabilità amministrativa dell'ente, la sanzione pecuniaria per quest'ultimo va da 200 a 500 quote.

La previsione "colposa" di tali reati e la complessiva disciplina introdotta dalla Legge n. 68/15 rendono pressoché impraticabile la gestione *ex post* dell'eventuale violazione ambientale per un'azienda sana che intenda salvaguardare in modo coerente il suo business.

In particolare, prima della riforma del 2015, nell'esclusiva vigenza del d. lgs. n. 152/06, veniva previsto il sinistro ambientale e anche puntualmente disciplinata la sua gestione da parte del "responsabile", fino al completo risanamento delle eventuali conseguenze e/o al risarcimento del danno residuale, attraverso procedure che, se puntualmente rispettate, potevano condurre all'esclusione della rilevanza penale della condotta, salvo casi particolari.

La riforma del 2015 rischia di limitare in modo significativo le aspettative di non punibilità conseguenti al puntuale rispetto della richiamata normativa di cui al d. lgs. n. 152/06, anche nell'ipotesi meramente colposa dei reati²¹. Ciò soprattutto per effetto della disciplina dei reati di

²¹ Utile ricordare che la stessa L. 68/15 limita il carattere "esimente" di cui all'art. 257 del d. lgs. n. 152/06 alle mere ipotesi contravvenzionali: "Art. 1 co. 2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4.

inquinamento ambientale, disastro ambientale, omessa bonifica, e del combinato disposto di ciascuna di tali ipotesi di reato con la disciplina del “ravvedimento operoso” (art. 452-*decies*, c.p.).

Tuttavia, è opportuno evidenziare che il mancato rispetto delle procedure di gestione del sinistro ambientale ai sensi del d. lgs. n. 152/06 concretizza direttamente le ipotesi di reato previste dalla Legge n. 68/15 e inoltre rischia di aggravarne le caratteristiche, ad esempio favorendo la possibile contestazione del carattere doloso della condotta – inclusa l’ipotesi di dolo eventuale - ovvero escludendo ogni possibile valutazione di non punibilità ovvero di condotte proattive, o quanto meno limitandone gravemente gli effetti.

Sul piano dei controlli preventivi, in aggiunta a quelli indicati nei precedenti paragrafi, si suggerisce di adottare le seguenti misure:

- approfondita *due diligence* ambientale nelle operazioni di fusione e acquisizione e in quelle di acquisizione e/o cessione di asset; in questo senso, si potrebbe prevedere l’identificazione delle eventuali attività che sono necessarie per prevenire o mitigare le potenziali criticità in materia ambientale associate all’asset da acquisire e/o cedere;
- verifiche ambientali di siti, immobili e impianti oggetto di compravendita, locazione, affitto, uso e godimento ecc.;
- accordi negoziali e clausole contrattuali che, nella fase preliminare ovvero prodromica delle operazioni di cui ai punti precedenti, disciplinino la gestione dell’assessment ambientale e dei suoi risultati;
- accordi negoziali e clausole contrattuali che disciplinino le eventuali responsabilità ambientali che dovessero emergere in seguito alla definizione del contratto.

2.3 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*quinquies* c.p.)

La sanzione pecuniaria per l’impresa eventualmente responsabile ai sensi del decreto 231 va da 250 a 500 quote.

Con riferimento alla detenzione e gestione di materiale ad alta radioattività, è annoverabile tra le aree a rischio anche la detenzione e gestione di sorgenti di radiazioni ionizzanti naturali. Al riguardo, risulta opportuno prevedere i seguenti controlli:

- l’effettuazione della denuncia ed autorizzazione da richiedersi alle Autorità Competenti, connessa ad acquisizione, detenzione e utilizzo di materiale ad alta radioattività, ove previsto dalla normativa applicabile;
- la formale identificazione e accettazione dell’incarico da parte dell’esperto in radioprotezione, ove previsto dalla normativa applicabile;
- la predisposizione e l’aggiornamento dell’intera documentazione inerente al materiale ad alta radioattività presente presso il sito (ad es. libretti e registro) ai fini del relativo censimento e della registrazione delle operazioni effettuate su di esso;

L’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

- nel caso di alienazione, trasferimento, cessione, esportazione e smaltimento (allontanamento) di materiale ad alta radioattività e sorgenti di radiazioni ionizzanti naturali, la verifica, in capo ai soggetti e/o imprese a ciò deputate, del possesso dei requisiti tecnici, organizzativi e dei titoli autorizzativi previsti dalla normativa applicabile;
- l'individuazione di ruoli, responsabilità, modalità e criteri connessi allo smaltimento (allontanamento), trasporto, detenzione ed utilizzo di materiale ad alta radioattività e di sorgenti di radiazioni ionizzanti naturali, al fine di impedirne lo smarrimento, il furto e/o il danneggiamento;
- il monitoraggio sulle attività svolte da fornitori nell'ambito della gestione del materiale ad alta radioattività e di sorgenti di radiazioni ionizzanti naturali;
- l'individuazione di ruoli, responsabilità, modalità e criteri nello svolgimento di operazioni di decommissioning, smaltimento e bonifica connesse al cessato utilizzo di materiale ad alta radioattività, nonché di sorgenti di radiazioni ionizzanti naturali.

Inoltre, si rinvia ai controlli preventivi suggeriti nel presente Case study per prevenire le fattispecie connesse alla gestione di rifiuti e a quelli sin qui richiamati nel paragrafo n. 2, sulla riforma del 2015. Inoltre, è opportuno provvedere alle seguenti verifiche: i) sull'idoneità tecnica ed economica dei partner commerciali; ii) sulla presenza di tutte le autorizzazioni e iscrizioni necessarie allo svolgimento dell'attività, inclusa la "capienza" delle stesse riguardo i quantitativi dei rifiuti da conferire e le rispettive caratteristiche qualitative.

Pertanto, sebbene i controlli preventivi riferiti alle gare d'appalto, alla selezione dei partner commerciali e alla disciplina dei rapporti con gli stessi risultino più direttamente pertinenti alla fattispecie in esame, si segnala che sono parimenti rilevanti le verifiche degli impianti e le due diligence ambientali, anche alla luce degli episodi di cronaca riguardanti i crimini connessi al traffico illecito dei rifiuti e delle concrete modalità di realizzazione degli stessi.

2.4 Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

In presenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 452-octies c.p., la sanzione pecuniaria per l'eventuale responsabilità 231 va da 300 a 1000 quote.

La nuova disciplina delineata nel 2015 conferma la necessità di un approccio articolato e non segmentato alla prevenzione dei reati – non soltanto ambientali - nell'attività di impresa, che vada oltre il concetto di mera "compliance".

Un mercato sempre più regolamentato e "penalmente" sanzionato impone, infatti, un processo di maturazione e una concreta crescita culturale nella gestione dell'attività d'impresa che si traduca, ad esempio, in chiare ed efficaci organizzazioni, rappresentate attraverso trasparenti organigrammi e sistemi di deleghe e procure – che consentano di individuare gli effettivi processi di comando e controllo - nonché in sistemi di prevenzione quali ISO, Safety Health, Audit e OdV coordinati tra loro sul piano operativo, privilegiando la competenza legale specialistica

possibilmente interna. A tal proposito, non si può trascurare l'utilità di valorizzare riferimenti normativi di prevenzione quali quelli proposti dalla ISO 14001 in materia ambientale così come dalla ISO 37001 in materia di corruzione;²²

Per garantire l'efficace coordinamento di cui ai punti precedenti, può risultare preziosa la prospettiva privilegiata assicurata dal legale interno che, oltre alle competenze in materia di responsabilità penale personale e d'impresa, assicura anche una piena e compiuta conoscenza dell'azienda e dei suoi processi interni.

Infine, si richiama l'attenzione su ulteriori disposizioni introdotte dalla legge n. 68/15 che, sebbene siano prive di un diretto riferimento al decreto 231, contribuiscono a determinare un'inconsapevole esposizione alle responsabilità personali e d'impresa. Il riferimento è, ad esempio, ai seguenti articoli: art. 452-ter (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale); art. 452-septies (Impedimento del controllo); art. 452-novies (Aggravante ambientale); art. 452-duodecies (Ripristino dello stato dei luoghi).

3. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Fattispecie incriminatrici – Aree a rischio reato	Controlli preventivi
Art. 727, 733 bis c.p.; art. 137, 279 cod. ambiente Gestione degli scarichi idrici Gestione delle emissioni atmosferiche Costruzione, gestione e manutenzione di infrastrutture in relazione a possibili impatti sulle biodiversità	Identificazione e valutazione di: • aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti; • significatività in relazione agli impatti ambientali diretti e indiretti correlati, anche sulla base del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi; • misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione di significatività degli aspetti ambientali. Disciplina delle attività di ottenimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti. Dovrebbero prevedersi modalità di monitoraggio della necessità di

²² Al riguardo si richiama la previsione dell'art. 30 del d.lgs n. 81/08 in materia di efficace utilizzazione delle Linee Guida UNI – INAIL (SGSL) settembre 2001 e del British Standard OHSAS 18001:2007, per la realizzazione dei modelli di organizzazione ex d.lgs n. 231/01, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

	richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica/rinnovo di autorizzazioni preesistenti. Misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali, definendo ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di: • identificazione e aggiornamento dei punti di scarico/emissione e dei punti di campionamento; • definizione dei programmi dei campionamenti e delle analisi degli scarichi/emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente; • monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi/emissioni, ivi compresi i certificati analitici e i campionamenti effettuati; • verifica periodica operativa dello stato dei sistemi di raccolta e collettamento di acque meteoriche e di lavaggio; • definizione e attuazione di misure di prevenzione e protezione (ad es. accorgimenti tecnico strutturali o procedurali) per la mitigazione e il contenimento delle emissioni diffuse e fugitive in atmosfera. Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive, al fine di realizzare: • investigazione interna dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi/emissioni; • risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi o emissioni. Identificazione e risoluzione di eventuali malfunzionamenti dei sistemi di raccolta e collettamento di acque meteoriche e di lavaggio e problematiche connesse ai rilasci di emissioni diffuse e fugitive
Art. 727 bis, 733 bis c.p.; art. 257 cod. ambiente	Disciplina delle attività di manutenzione e ispezione degli impianti lungo tutto il loro ciclo di vita, definendo: • ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli impianti;

Tutte le attività che si inseriscono nel ciclo di vita di un impianto in relazione al quale insistano obblighi in materia ambientale, cioè: • acquisizione; • esercizio; • dismissione. Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee.	• periodiche verifiche di adeguatezza, integrità e regolarità degli impianti • pianificazione, compimento e verifica delle attività di ispezione e manutenzione mediante personale esperto e qualificato. Adozione e attuazione di uno strumento organizzativo che: • regoli la scelta e lo svolgimento dei rapporti con fornitori o appaltatori, imponendo di tenere conto dei requisiti morali e tecnico-professionali degli appaltatori, comprese le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa; • imponga di verificare la corrispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza; • definisca modalità di inserimento di clausole contrattuali relative al rispetto della normativa ambientale rilevante nell'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto. Occorre adottare e attuare uno strumento normativo e organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione delle attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati e che preveda, a seguito di un evento potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo le acque superficiali e/o le acque sotterranee: • la comunicazione da effettuarsi alle autorità competenti al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare o all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente; • l'identificazione di elementi di potenziale contaminazione (attuale o storica) ai fini della valutazione di avviamento delle necessarie attività di messa in sicurezza e di bonifica; • il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente; • la verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato;
--	---

	la predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.
Art. 727 bis, 733 bis c.p.; art. 137 cod. ambiente; art. 8 e 9 d.lgs. 202/2007 Attività svolte su navi ed aeromobili.	Prevenzione e monitoraggio degli sversamenti in mare di sostanze e materiali in violazione delle normative nazionali e internazionali vigenti. Ad esempio, per le navi occorre definire ruoli, responsabilità, modalità e criteri per: - l'ottenimento di certificati internazionali per la prevenzione dell'inquinamento e/o attestazioni di idoneità per il trasporto di sostanze e materiali di cui lo sversamento è vietato dalla normativa vigente; - la registrazione delle operazioni/attività che possano produrre sversamenti in mare (es. movimentazione, pulizia, ecc.); - la gestione di tali sostanze.
Art. 256, 258 – 260 bis cod. ambiente Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti	Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, consistente in: - identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti; - verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente. Deposito temporaneo di rifiuti, prevedendo: - la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; - l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; - la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo; - l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

	Gestione dei rifiuti – smaltimento/recupero dei rifiuti in impianti interni, prevedendo: • il possesso dei titoli richiesti per lo svolgimento dell'attività; • l'esercizio nel rispetto e nei limiti della normativa applicabile e delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità Competenti (es. CER ammessi, quantità autorizzate, etc.); • l'effettuazione di adempimenti documentali (es. registrazioni, dichiarazioni, etc.).
Art. 3 l. 549/1993 Gestione delle sostanze lesive dell'ozono.	Occorre prevedere modalità e criteri per: • il censimento degli <i>asset</i> contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione <i>dell'asset</i>, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; • le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.

Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Reato presupposto		
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione)	art. 22 comma 12 <i>bis</i>	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare aggravato da: - numero di lavoratori irregolari superiore a tre; - impiego di minori in età non lavorativa; - sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
	Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter	Procurato ingresso illecito
	Art. 12, comma 5	Favoreggiamento della permanenza clandestina

1. CONSIDERAZIONI

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. 109/2012, il quale amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal d.lgs. 231/2001, in attuazione della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. È un delitto di natura dolosa, suscettibile di fondare la responsabilità dell'ente nella sola ipotesi aggravata di cui al comma 12 - *bis*.

La legge n. 161 del 17 ottobre 2017 (recante “*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*”) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche a ulteriori fattispecie delittuose previste dal T.U. sull'immigrazione (D. lgs. n. 286/1998): procurato ingresso illecito (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter) e favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, co. 5).

2. AREE A RISCHIO REATO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
Risorse umane/vertici aziendali, in particolare: • stipulazione di contratti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato), parasubordinato ed autonomo; • distacco di lavoratori.	Predisposizione di specifica procedura/<i>check list</i> per l'assunzione di lavoratori stranieri. Adeguate sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori. Implementazione di un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.).
Acquisti (o altre funzioni eventualmente competenti per), con particolare riferimento alla stipulazione di: • contratti di somministrazione di lavoro; • contratti di appalto; • contratti d'opera.	Predisposizione di specifica procedura/<i>check list</i> per la stipula di contratti di somministrazione di lavoro, d'opera e di appalto. Adeguate sistema di deleghe e procure in materia di stipulazione di contratti che implicano, da parte della controparte, l'impiego di forza lavoro. Procedure autorizzative per gli acquisti. Richiesta ai fornitori o <i>partner</i> commerciali di uno specifico impegno al rispetto della normativa in oggetto.

Art. 25- quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 – Reati tributari

Reati presupposto		
D.lgs. 74/2000²³	art. 2	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
	art. 3	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
	art. 4	Dichiarazione infedele*
	art. 5	Omessa dichiarazione*
	art. 8	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
	art. 10	Occultamento o distruzione di documenti contabili
	art. 10- quater	Indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000)*
	art. 11	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, c.d. DL Fiscale, ha previsto l’inclusione di una serie di reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. n. 231/2001.

Il tema dell’introduzione dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto è stato a lungo dibattuto in Italia e il decreto-legge n. 157/2019, anche nel solco della Direttiva (UE) n. 1371/2017, cd. Direttiva PIF (su cui vd. *infra*), ha dato luogo a una prima estensione della responsabilità degli enti per tali reati.

Al riguardo, la relazione illustrativa del DL Fiscale evidenzia che “con l’introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i più gravi reati tributari commessi nel loro interesse o a vantaggio delle medesime, si inizia a colmare un vuoto di tutela degli interessi erariali che, pur giustificato da ampi settori della dottrina con necessità di evitare duplicazioni sanzionatorie, non può più ritenersi giustificabile

²³ Tali reati rilevano ai fini del D.lgs. 231/01 solo se questi vengono commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati membri) e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01)

sia alla luce della più recente normativa euro unitaria, sia in ragione delle distorsioni e delle incertezze che tale lacuna aveva contribuito a generare nella pratica giurisprudenziale.”.

Nel dettaglio, è stato inserito nel decreto 231 il nuovo art. 25-quinquiesdecies che prevede la punibilità dell'ente nel caso di commissione di uno dei seguenti illeciti: i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, punita con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000); ii) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro, punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote (art. 2, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000); iii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, punita con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (art. 3 del d.lgs. n. 74/2000); iv) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a centomila euro, punita con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (art. 8, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000); v) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro, punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote (art. 8, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000); vi) occultamento o distruzione di documenti contabili, punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote (art. 10 del d.lgs. n. 74/2000); vii) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote (art. 11 del d.lgs. n. 74/2000).

Pertanto, in caso di contestazione di uno di questi reati al rappresentante legale della società o ad altra persona fisica legata alla società, il PM annoterà anche l'illecito a carico dell'ente nel registro delle notizie di reato. In caso di condanna, la persona fisica responsabile andrà incontro a una pena detentiva, mentre alla società verrà comminata una sanzione pecuniaria fino a 400 o 500 quote a seconda del reato. Il valore della quota può variare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro e quindi la sanzione irrogabile potrà arrivare a un massimo di 619: l'importo finale della sanzione irrogabile dal giudice sarà, dunque, di ammontare massimo pari a 619.000 euro (nel caso della 400 quote) e di 774.500 (nel caso delle 500 quote).

Da ultimo, sul tema dei reati tributari, è intervenuto anche il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di recepimento della direttiva (UE) 2017/1371, cd. Direttiva PIF, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale che, tra le altre cose, ha incluso le frodi IVA connotate da gravità tra i reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva, la stessa si applica ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA, laddove per “gravi” la norma intende azioni od omissioni di carattere intenzionale connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e che comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro.

In particolare, per quanto riguarda le fattispecie di reati tributari, si segnala che sono stati introdotti, nell'ambito del medesimo art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231 i seguenti illeciti: i) dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 D. Lgs. 74/2000), punita con la sanzione pecuniaria fino a 300 quote; ii) l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 D. Lgs. 74/2000), punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; iii) l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000), punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Tali reati rilevano ai fini della disciplina 231 solo qualora siano commessi anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell'UE al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, si sottolinea che il decreto di recepimento della direttiva PIF, con riferimento ai reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D.

Lgs. n. 74/2000 e di dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, ha introdotto la punibilità anche del delitto tentato, sempre se tali illeciti sono compiuti in ambito transnazionale (all'interno dell'Unione Europea) e al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Per il complesso delle nuove fattispecie di reati tributari inseriti nel Decreto 231, è poi previsto un aumento di un terzo della sanzione se, a seguito della commissione del reato, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Inoltre, è prevista l'applicabilità all'ente responsabile per le nuove fattispecie di reato delle seguenti sanzioni interdittive, previste dall'art. 9 del d.lgs. n. 231/2001: i) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, co. 2, lett. c)); ii) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, co. 2, lett. d)); iii) divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, co. 2, lett. e)).

Infine, per effetto dell'inserimento dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, sarà d'ora in poi applicabile alle imprese, per espressa previsione normativa, sia la confisca diretta che quella per equivalente del prezzo o profitto del reato, di cui all'art. 19, del decreto 231. Si tratta di una misura obbligatoria in caso di condanna, sottratta dunque al libero apprezzamento del giudice.

Al riguardo, prima delle novità introdotte dal DL Fiscale e dunque prima che i reati tributari divenissero rilevanti ai fini 231, la giurisprudenza di legittimità aveva considerato applicabile la confisca diretta del profitto di reato anche nei confronti di una persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica nell'interesse della società, quando il profitto o i beni direttamente riconducibili a tale profitto fossero rimasti nella disponibilità della persona giuridica medesima. Al contrario, aveva escluso la possibilità di ricorrere alla confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante, salva l'ipotesi in cui la persona giuridica stessa fosse in concreto priva di autonomia e fosse solo uno schermo fittizio attraverso cui l'amministratore agiva come effettivo titolare.

Pertanto, dall'introduzione degli illeciti tributari nel catalogo dei reati presupposto, deriva l'applicabilità all'impresa non solo della confisca diretta ma anche della confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato e dunque del sequestro finalizzato a tale forma di confisca. Sul punto, come precisato dalla Guardia di Finanza, "tenuto conto della contestuale applicabilità dell'art. 19 del decreto legislativo n. 231/2001 e dell'art. 12-bis del decreto legislativo n. 74/2000, la misura reale può colpire, in maniera contestuale e indifferente, i beni dell'ente che dal reato ha avuto un vantaggio e quelli della persona fisica che ha commesso il delitto, anche se quest'ultima non ha conseguito personalmente il profitto del reato, fermo restando che il vincolo cautelare non deve eccedere, nel complesso, il profitto stesso".

Le descritte novità normative pongono dunque in capo alle imprese l'onere di aggiornare i propri Modelli organizzativi per tener conto dell'inserimento nel catalogo dei reati tributari. In questo senso, occorrerà rivedere la mappatura delle aree a rischio reato, nonché i presidi e controlli volti a prevenirne la commissione.

In sede di prima analisi, occorre valutare una revisione del sistema di procedure e protocolli progettato prima dell'entrata in vigore del DL fiscale, per regolamentare quella serie di attività esposte al rischio di costituire la fonte, in termini di strumentalità, per la realizzazione di alcuni reati già rilevanti ai fini 231. Il riferimento è, a titolo di esempio, ai reati di autoriciclaggio e corruzione, che presuppongono la messa a

disposizione di una provvista di denaro strumentale alla commissione della condotta illecita. Tali attività vanno ora analizzate non più solo come potenzialmente strumentali alla commissione di “altre” fattispecie di delitto, ma coincidenti con condotte ora divenute rilevanti “in sé”.

Di questo profilo occorre dunque valutare le ricadute rispetto alle procedure e ai controlli già implementati, in termini di possibili integrazioni e/o aggiornamenti.

Infine, per le considerazioni in ordine al rapporto tra il sistema 231 e i sistemi di gestione del rischio già esistenti al fine di minimizzare l’impatto della gestione del rischio fiscale, si rimanda alla Parte generale.

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
<i>Selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti</i>		x	<u>Qualifica/Due diligence della controparte</u> - Definizione delle modalità e dei criteri per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica dei fornitori che includa le caratteristiche tecnico professionali, gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità, di compliance, inclusa l'assenza del fornitore dalle Liste dei soggetti designati, destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche (in base a regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali), consultabili sul sito internet di Banca d'Italia, sezione Unità di informazione finanziaria – UIF e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria; - identificazione di modalità e criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca dello stato di qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto; - definizione delle modalità di aggiornamento della due diligence e/o della qualifica/accreditamento finalizzata alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti. <u>Selezione, negoziazione e stipula del contratto</u> - Definizione delle modalità di selezione dei fornitori (es. attraverso procedure competitive ad invito o aperte, fornitore unico, assegnazione diretta); - previsione di motivazioni in caso di deroga alle modalità di selezione competitive standard definite e autorizzazione della deroga;

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
			- previsione di un principio di rotazione dei fornitori di beni, servizi e prestazioni di opera intellettuale inclusi nell'albo dei fornitori qualificati, in caso di assegnazione diretta; - definizione delle modalità e dei criteri di approvazione delle eventuali short vendor list; - in caso di procedure competitive, definizione di criteri di predisposizione e autorizzazione delle richieste di offerta, inclusa la definizione delle specifiche tecniche e delle condizioni tecnico commerciali; - definizione delle modalità e dei criteri per la valutazione delle offerte ricevute improntati alla trasparenza e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività; - definizione di criteri e relative modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta anche rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza prospettabili con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto e, qualora questa appaia anormalmente bassa, l'esame delle giustificazioni scritte e della relativa documentazione a corredo richiesta all'offerente; - definizione di criteri e modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; - previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti; - definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
			contrattuale, sia in fase di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento; - definizione delle modalità di verifica della correttezza e coerenza del contratto / Ordine di Acquisto rispetto all'oggetto dell'acquisto (ad esempio in termini di quantità) e verifica della coerenza dei compensi rispetto al bene / lavoro / servizio richiesto; - definizione delle modalità di verifica, autorizzazione e monitoraggio degli acquisti urgenti o in extra-budget; - definizione delle modalità di approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi; <u>Gestione del contratto</u> - Individuazione della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto con indicazione di ruolo e compiti assegnati - definizione delle modalità di verifica circa la conformità delle caratteristiche dei beni, lavori e servizi oggetto di acquisto, rispetto al contenuto dell'ordine/contratto; - definizione delle modalità di verifica della coerenza tra il soggetto che ha erogato la prestazione (bene / lavoro / servizio), il soggetto indicato nell'ordine/ contratto ed il soggetto che ha emesso la fattura; - definizione delle modalità di rilascio del benestare al pagamento della fattura previa verifica coerenza della stessa rispetto a bene/lavoro/servizio ricevuto e ordine/contratto; - definizione delle modalità di verifica dei termini e delle condizioni contrattuali in relazione alle modalità di pagamento.

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
<i>Predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società</i>		x	- Definizione delle modalità e dei requisiti per l'accreditamento dei clienti, ivi incluse le caratteristiche di onorabilità, di ordine morale e di solidità economico finanziaria e attendibilità commerciale (anche con riferimento a Proprietà e Organi gestori, Parti correlate, Giurisdizione ed eventuali situazioni di conflitto di interesse), con la contestuale definizione delle modalità con cui effettuare tali verifiche (es. tramite verifica delle visure camerali o database specializzati); - definizione delle modalità di aggiornamento dell'accreditamento finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti; - definizione delle modalità di attuazione delle politiche commerciali che preveda il coinvolgimento della competente struttura fiscale, in caso di valutazione di politiche commerciali nuove o che si inseriscono in nuovi contesti di business; - definizione delle modalità di valutazione delle proposte di offerta (es. aspetti tecnici, industriali e commerciali), ivi inclusa l'analisi economico-finanziaria; - definizione delle modalità di autorizzazione e verifica dei prezzi di vendita (es. ad esito di analisi economico-finanziaria della commessa, incluse eventuali deroghe); - definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione contrattuale, sia in fase di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento; - definizione delle modalità di verifica della completezza e accuratezza dei dati e delle informazioni contenute nel Contratto (rispetto alle prestazioni/forniture/lavori da eseguire);

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
			- definizione delle modalità di approvazione del contratto/ordine da parte di adeguati livelli autorizzativi. - definizione delle modalità di emissione delle fatture (ad esito del processo di verifica circa l'effettiva prestazione/fornitura/lavoro eseguito). - definizione delle modalità di monitoraggio periodico circa la corretta esecuzione dei contratti e attestazione circa la corretta esecuzione delle prestazioni rispetto ai requisiti e ai termini definiti negli ordini/contratti di vendita; - obbligo di richiedere alla clientela l'utilizzo di modalità di pagamento tracciabili (divieto, quindi, di incasso con modalità non tracciabili); - definizione delle modalità di gestione dei resi/reclami; - definizione delle modalità per la gestione delle eventuali richieste di rettifiche di fatturazione (i.e. emissione di note di credito/note di debito).
Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria		x	<u>Qualifica/Due diligence della controparte</u> - Definizione delle modalità e dei criteri per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica del legale / consulente / professionista che includa le caratteristiche tecnico professionali (ad es. possesso dell'abilitazione professionale), gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità, di compliance e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria; - identificazione di modalità e criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca dello stato di qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto;

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
			- definizione delle modalità di aggiornamento della due diligence e/o della qualifica/accreditamento finalizzata alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti. <u>Selezione, negoziazione e stipula del contratto</u> - Definizione delle modalità di selezione del legale / consulente / professionista (es. attraverso procedure competitive ad invito o aperte, fornitore unico, assegnazione diretta); - previsione di motivazioni in caso di deroga alle modalità di selezione competitive standard definite e autorizzazione della deroga; - previsione di un principio di rotazione dei legali / consulenti / professionisti inclusi nell'albo delle controparti qualificate; - definizione delle modalità di verifica circa la correttezza e la coerenza dell'ordine/contratto/mandato alle liti rispetto all'oggetto della prestazione; - definizione delle modalità di verifica dei compensi da corrispondere per la prestazione, in coerenza alla natura ed alla complessità dell'incarico / della prestazione, nonché alle competenze ed esperienze del legale / consulente / professionista; - definizione delle modalità di approvazione dell'ordine/contratto/mandato alle liti/ procura alle liti / lettere di incarico da parte di adeguati livelli autorizzativi; <u>Gestione del contratto</u> - Individuazione della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto con indicazione di ruolo e compiti assegnati;

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
			- definizione delle modalità di verifica circa la conformità delle prestazione ricevuta e quanto previsto nell'ordine/Contratto/Mandato alle liti; - definizione delle modalità di verifica della coerenza tra il soggetto che ha erogato la prestazione (bene / lavoro / servizio), il soggetto indicato nell'ordine/ contratto ed il soggetto che ha emesso la fattura; - definizione delle modalità di rilascio del benestare al pagamento della fattura previa verifica coerenza della stessa rispetto alla prestazione e ordine/contratto/mandato alle liti; - definizione delle modalità di verifica dei termini e delle condizioni contrattuali in relazione alle modalità di pagamento. <u>Gestione del contenzioso</u> - Definizione di principi di indirizzo per la definizione delle iniziative da intraprendere, tenuto conto della natura, dell'oggetto e del valore della causa, e i relativi livelli approvativi o comunque di condivisione: - definizione di specifici flussi di reporting in relazione ad eventi giudiziari di particolare rilevanza; - obbligo, da parte del soggetto interessato, di informare la struttura legale della circostanza.

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
<i>Gestione degli adempimenti fiscali</i>	x		- Definizione delle modalità per la predisposizione e diffusione di uno scadenziario fiscale e monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria; - definizione di ruoli e modalità per il monitoraggio e recepimento delle novità normative in materia fiscale; - definizione delle modalità di coinvolgimento delle competenti funzioni per la valutazione degli impatti fiscali e del rispetto della normativa, in relazione alle attività tipiche aziendali, nonché per le operazioni di gruppo ordinarie e straordinarie con indicazione dei rispettivi ruoli e responsabilità; - definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte (dirette e indirette); - definizione delle modalità di verifica sulle attività propedeutiche all'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, che includono l'effettuazione di verifiche complementari sugli elementi destinati a confluire nelle stesse; - previsione di apposite attestazioni, da parte delle funzioni amministrative aziendali, verso le competenti funzioni circa: (i) la completa, corretta e tempestiva informazione dei fatti riguardanti la società; (ii) le rilevazioni contabili delle operazioni riguardanti la società eseguite nel rispetto dei principi di inerenza, competenza e documentazione; (iii) non si è a conoscenza di altre informazioni e dati che possano avere rilevanza ai fini della corretta e completa rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società e del risultato ante imposte sulla cui base svolgere il calcolo delle stesse;

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
			- definizione delle modalità di verifica circa la completezza e la correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte, della correttezza del calcolo delle imposte, della corretta compilazione dei relativi Modelli dichiarativi e di versamento, nonché della completa e corretta registrazione contabile; - definizione delle modalità di analisi circa l'andamento dei saldi contabili rispetto ai dati storici, al fine di individuare eventuali situazioni anomale e successiva analisi degli scostamenti significativi (in termini assoluti e relativi); - definizione delle modalità di verifica circa la corrispondenza degli importi IVA con i relativi conti di contabilità generale; - definizione delle modalità di gestione della documentazione rilevante ai fini fiscali fornita all'eventuale consulente esterno; - definizione delle modalità di verifica circa: (i) il rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali somme portate in compensazione che IVA; (ii) la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta; (iii) la corretta contabilizzazione delle imposte; - definizione delle modalità di autorizzazione (i) del contenuto dei Modelli dichiarativi e di versamento, (ii) dell'invio degli stessi all'Amministrazione finanziaria e (iii) al pagamento delle imposte; - definizione delle modalità di verifica circa l'avvenuta trasmissione del Modello dichiarativo.

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
<i>Amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese</i>		x	<u>Amministrazione del personale</u> - Definizione delle modalità di gestione dell'anagrafica dipendenti e delle modifiche effettuate alla stessa (ed esempio, tramite un sistema di rilevazione delle presenze in grado di assicurare la tracciabilità delle stesse, anagrafiche non fittizie, coerenza tra quanto inserito a sistema e la retribuzione effettiva, ecc.); - definizione delle modalità di autorizzazione delle richieste di ferie, straordinari o permessi del personale o delle omesse timbrature (assenze o trasferte); - definizione delle modalità di verifiche circa la completezza ed accuratezza di (i) prospetti riepilogativi delle presenze e (ii) dei cedolini elaborati, anche rispetto alla normativa ed ai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, nonché rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato (proporzionalità); - definizione delle modalità di autorizzazione delle disposizioni di pagamento relative alle retribuzioni; - definizione delle modalità di verifica circa la congruenza tra i bonifici effettuati al personale ed i cedolini; - definizione dei criteri alla base del sistema di sviluppo e valutazione del personale, anche con riferimento alla congruità dei compensi riconosciuti agli Amministratori ed ai Dirigenti; - definizione delle modalità di assegnazione e comunicazione di obiettivi di performance ragionevoli, realistici e bilanciati secondo un processo autorizzativo prestabilito; - definizione delle modalità per la corresponsione degli incentivi in maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi;

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
			- previsione di corrispondenza tra gli incentivi erogati rispetto alle performance rendicontate; - definizione delle modalità e delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assistenziali competenti; - Sottoscrizione delle comunicazioni da trasmettere agli Enti Previdenziali ed Assistenziali competenti, previa verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni in esse contenuti; <u>Gestione delle missioni e dei rimborsi spese</u> - Definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei relativi limiti di importo e delle modalità di rendicontazione, nonché di autorizzazione di eventuali deroghe; - definizione delle modalità di autorizzazione delle trasferte, delle richieste di rimborso e degli eventuali anticipi ai dipendenti; - definizione delle modalità di verifica circa la coerenza tra le spese sostenute, le attività lavorative svolte e la documentazione di supporto; - definizione delle modalità di verifica circa la completa e accurata rendicontazione dei giustificativi relativi alle spese di trasferta; - definizione delle modalità di verifica circa la congruenza tra le note spese e i relativi rimborsi erogati ai dipendenti, finalizzato ad individuare eventuali situazioni anomale - definizione delle modalità di rimborso tramite strumenti tracciabili e divieto di effettuare operazioni su conti cifrati o in contanti e/o a soggetti diversi dal dipendente.

Gestione della finanza e della tesoreria	x		<u>Pagamenti</u> - Definizione delle modalità di autorizzazione dei pagamenti e identificazione dei soggetti abilitati a effettuare le operazioni; - definizione delle modalità di verifica della completezza, accuratezza e validità delle registrazioni dei pagamenti e delle operazioni di tesoreria, nonché della documentazione da trasmettere agli istituti bancari, sottoscritta dai procuratori competenti; -definizione delle modalità di esecuzione delle disposizioni di pagamento a fronte della documentazione attestante i controlli indicati nelle aree specifiche (es. benessere al pagamento delle fatture; autorizzazione al pagamento degli stipendi; verifica dei destinatari, etc.); - definizione delle modalità di verifica circa la coerenza tra la disposizione di pagamento e la fattura/altro documento contabile; - previsione del divieto di effettuare pagamenti a fornitori e collaboratori esterni in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto; - definizione delle modalità di verifica circa le (i) partite sospese a chiusura dei conti transitori(ii) anomalie nei pagamenti (come, ad esempio, nel caso di coordinate bancarie riconducibili a più fornitori, o di disallineamento tra la sede legale della controparte e la sede della banca di appoggio); - definizione delle modalità di verifica circa la tempestiva e corretta liquidazione delle imposte (o delle cartelle esattoriali) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso. <u>Incassi</u>
--	----------	--	---

			- Definizione delle modalità di verifica e monitoraggio degli incassi, nonché delle modalità di riconciliazione degli stessi alle partite aperte (verifica della coerenza tra le fatture attive emesse e gli incassi pervenuti); - definizione delle modalità di verifica circa: (i) le partite sospese a chiusura dei conti transitori e (ii) la coerenza di abbinamento tra gli incassi ricevuti e le fatture attive emesse; (iii) il tempestivo aggiornamento delle coordinate bancarie non corrette e/o incomplete; - definizione delle modalità di identificazione di eventuali anomalie negli incassi (come ad esempio nel caso di coordinate bancarie riconducibili a più Clienti, alta frequenza di modifica dell'anagrafica/coordinate bancarie). <u>Gestione della piccola cassa</u> - Definizione delle modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spesa sostenibili per cassa e i limiti di utilizzo); - definizione delle modalità di riconciliazione delle giacenze della piccola cassa con le risultanze contabili.
--	--	--	---

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
<i>Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza</i>		x	- Definizione di tipologie e limiti (effettivi o stimati) degli omaggi offerti e ricevuti; - definizione delle tipologie e dei limiti di spese di ospitalità e di rappresentanza rimborsabili e delle modalità di rendicontazione e rimborso, nonché autorizzazione di eventuali deroghe; - definizione delle modalità di autorizzazione delle spese di ospitalità e/o di rappresentanza; - definizione delle modalità di verifica circa: (i) la coerenza tra le spese sostenute e la documentazione di supporto e (ii) la completa e accurata rendicontazione dei giustificativi relativi alle spese di ospitalità e di rappresentanza, nonché della coerenza tra le spese sostenute e la documentazione fornita a supporto; - definizione delle modalità di autorizzazione delle richieste di rimborso delle spese di ospitalità e di rappresentanza; - definizione delle modalità di monitoraggio periodico delle spese di ospitalità e/o di rappresentanza e/o omaggi, finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazioni o anomalie; - previsione di sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle ospitalità ricevuti (accettati o meno) e della società/persona che ha effettuato tale offerta o fornito tale omaggio/ospitalità ed eventuali soglie di valore.

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
Gestione delle sponsorizzazioni e/o dei contributi		x	- Definizione delle modalità e dei requisiti per l'accreditamento delle controparti, ivi incluse le caratteristiche di onorabilità; - definizione delle modalità di verifica circa la correttezza e la coerenza del contratto rispetto all'oggetto dell'iniziativa e verifica della coerenza dei corrispettivi rispetto alla prestazione resa o ricevuta / benefici attesi (nel caso delle sponsorizzazioni); - definizione delle modalità di approvazione del contratto o dell'atto unilaterale alla base delle erogazioni; - definizione delle modalità di verifica circa l'avvenuta prestazione (in caso di sponsorizzazioni) o dell'effettivo e corretto impiego dei fondi stanziati o ricevuti (in caso di contributi) da parte della controparte, nonché della relativa corrispondenza con quanto previsto nel contratto; - definizione delle modalità di rilascio del benestare al pagamento della fattura previa verifica coerenza della stessa rispetto a prestazione ricevuta (in caso di sponsorizzazioni) e Contratto (sia in caso di sponsorizzazioni sia in caso di contributi); - definizione delle modalità di verifica circa il regime fiscale applicabile all'operazione, preventivamente alle erogazioni; - definizione delle modalità di verifica circa la corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto del Contratto (sponsorizzazione/contributo), nonché della sua corretta applicazione all'imponibile (corretto importo); - definizione delle modalità di verifica circa la coerenza tra soggetto destinatario della sponsorizzazione/contributo e soggetto indicato nel Contratto e soggetto che ha emesso la fattura; - definizione delle modalità di verifica circa la completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
			contratto, nonché rispetto alla prestazione ricevuta (in caso di sponsorizzazioni); - definizione delle modalità di autorizzazione al pagamento dell'iniziativa; - definizione delle modalità di monitoraggio periodico delle sponsorizzazioni/contributi finalizzato ad individuare eventuali situazioni anomale o di concentrazione di iniziative nei confronti degli stessi soggetti; <u>Gestione delle sponsorizzazioni e dei contributi ad associazioni ed enti (applicabile nel caso in cui la Società riceva sponsorizzazioni, donazioni o contributi)</u> - Definizione delle modalità e dei requisiti per l'accreditamento delle controparti, ivi incluse le caratteristiche di onorabilità; - definizione delle modalità di verifica circa la correttezza e coerenza del Contratto rispetto all'oggetto della sponsorizzazione/contributo, nonché della coerenza dei corrispettivi rispetto alla prestazione ricevuta (in caso di sponsorizzazione); - definizione delle modalità di approvazione del Contratto di sponsorizzazione/contributo; - definizione delle modalità di verifica circa la corrispondenza tra prestazione (in caso di sponsorizzazioni)/contributi ricevuti e quanto previsto nel Contratto; - definizione delle modalità di verifica circa la completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto, nonché rispetto alla prestazione fornita (in caso di sponsorizzazioni);

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
			- definizione delle modalità di autorizzazione al rilascio della fattura; - obbligo di richiedere l'utilizzo di modalità di pagamento tracciabili (divieto, quindi, di incasso con modalità non tracciabili). - definizione delle modalità di verifica circa la coerenza tra soggetto erogante la sponsorizzazione/contributo, soggetto indicato nel Contratto e soggetto pagante la fattura.

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	x		<u>Contabilità generale</u> - Definizione delle modalità di gestione del piano dei conti; - definizione delle modalità di gestione delle registrazioni di contabilità generale, al fine di assicurare la loro corretta rilevazione; - previsione dell'obbligo di registrazione delle fatture o altri documenti contabili solo a fronte di documenti ricevuti da terze parti, nonché previsione dell'obbligo di registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati; - definizione delle modalità di verifica circa la completa e accurata registrazione e contabilizzazione delle fatture o degli altri documenti/fatti rilevanti ai fini fiscali; - definizione delle modalità di analisi e quadratura dei saldi patrimoniali ed economici; - definizione delle modalità di gestione delle registrazioni correttive (in caso di squadrature o saldi anomali); - definizione delle modalità di gestione di eventuali scritture di rettifica/integrazione/assestamento e del calcolo alla base della determinazione del valore delle stesse; - definizione delle modalità di verifica circa la completezza, accuratezza e tempestività delle registrazione delle scritture di rettifica/integrazione/chiusura assestamento; - definizione delle modalità di verifica circa la completezza e accuratezza dei dati e delle informazioni da trasmettere alla eventuale Controllante in occasione delle sue operazioni di consolidamento e successiva autorizzazione degli stessi;

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
			- esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili solo da parte della funzione aziendale che li ha generati, - definizione delle modalità di verifica circa la corretta determinazione del risultato di esercizio, nonché dell'ammontare dell'accantonamento a riserva legale ed a riserva statutaria; - definizione delle modalità di verifica circa la completa e corretta registrazione del risultato di esercizio rispetto alle informazioni contenute nel verbale dell'Assemblea; - archiviazione della documentazione, ivi incluse le scritture contabili, al fine di impedirne l'occultamento o la distruzione ovvero di garantire la tracciabilità del processo. <u>Contabilità clienti</u> - Definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche clienti, con riguardo a: (i) la documentazione minima necessaria per la creazione / modifica dell'anagrafica; (ii) la separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di fatturazione e soggetto incaricato delle attività di monitoraggio degli incassi; (iii) le attività di manutenzione periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate); (iv) le attività di verifica periodica della corretta compilazione del requisito "split payment" dell'anagrafica; - definizione delle modalità operative di acquisizione e registrazione delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dell'importo da fatturare (ivi incluse le misure atte a prevenire il rilascio o l'emissione di fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti);

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
			- definizione delle modalità di verifica circa la completezza e correttezza delle fatture emesse verso i clienti rispetto alle previsioni contrattuali ed ai prodotti/servizi erogati; - definizione delle modalità di verifica circa la completezza e accuratezza delle registrazioni contabili svolte. <u>Contabilità fornitori</u> - Definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche fornitori, con riguardo a: (i) la documentazione minima necessaria per la creazione / modifica dell'anagrafica; (ii) la separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di registrazione delle fatture e soggetto incaricato delle attività di predisposizione dei pagamenti; (iii) le attività di manutenzione periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate); - definizione delle modalità di verifica circa (i) la completezza e correttezza dei dati riportati in fattura (ii) la correttezza delle registrazioni contabili svolte; (iii) il trattamento fiscale delle prestazioni/forniture ricevute. <u>Bilancio</u> - definizione delle modalità di identificazione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società da trasmettere alle funzioni amministrative competenti; - definizione delle modalità di esecuzione di controlli manuali e/o automatici, per tutte le tipologie di registrazioni contabili, da parte delle competenti funzioni amministrative aziendali, volti ad assicurare la

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
			completezza e correttezza delle registrazioni contabili rispetto al flusso dei dati recepiti in contabilità e/o comunicati dalle competenti funzioni aziendali che ne garantiscono completezza ed accuratezza; - previsione di meccanismi di attestazione circa la veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse da parte dei responsabili delle funzioni aziendali competenti della società.

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
Gestione dei rapporti infragruppo	x		- Definizione di modalità e criteri, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento applicabile, per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni Intercompany;- - definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali sia in fase di definizione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento; - con riferimento al trasferimento di fondi sia tra conti correnti di società dello stesso gruppo sia tra conti correnti della medesima Società: individuazione, documentazione e approvazione delle esigenze del trasferimento e divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore nelle operazioni di trasferimento di fondi; - definizione delle modalità di ricostruzione delle operazioni effettuate dalla Società con le altre società estere del Gruppo nell'ambito della documentazione predisposta dalla Società ai fini del rispetto della normativa in materia di transfer pricing; - definizione delle modalità di verifica periodica circa la riconciliazione delle partite Intercompany tra la Società e le altre Società del Gruppo. <i>Si ritengono inoltre applicabili i controlli previsti per gli acquisti e le vendite anche se svolte tra società dello stesso gruppo.</i>
Gestione dei sistemi informativi		x	- Definizione delle modalità di archiviazione dei documenti / scritture contabili (ove digitalizzati e/o dematerializzati) al fine di impedirne l'occultamento o la distruzione ovvero di garantire la tracciabilità del processo, nonché esistenza di sistemi di archiviazione ridondati o che comunque consentano di garantire la disponibilità delle informazioni contabili;

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
			- definizione delle modalità operative per: (i) la registrazione e de-registrazione delle utenze; (ii) accordare e revocare, in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto o dei compiti assegnati, l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi, anche di terzi; (iii) assegnare privilegi specifici ai diversi utenti o categorie di utenti in base ad un processo autorizzativo interno; (iii) effettuare la rivasitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti; - definizione delle modalità operative per la gestione dei dati e delle informazioni in ambiente di produzione, al fine di assicurare la corretta e completa esecuzione delle attività sotto il profilo tecnico e che non siano state effettuate attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle autorizzate; - nel caso in cui le attività siano svolte da un outsourcer, identificazione di una figura aziendale che svolga attività di monitoraggio specifica sui report prodotti dall'outsourcer ovvero ottenga report di terze parti al fine di garantire l'implementazione degli standard di controllo previsti per l'area in oggetto.

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
<i>Gestione del magazzino</i>	x		- Definizione delle modalità operative con cui gestire la tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita; - definizione delle modalità di esecuzione di un inventario periodico (verifica della corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza); - previsione di verifiche sugli eventuali disallineamenti emersi durante la conta fisica (tra giacenza fisica e giacenza contabile); - documentazione e autorizzazione della registrazione delle rettifiche inventariali; - definizione di criteri e modalità per l'identificazione dei materiali da destinare all'alienazione o allo smaltimento; - definizione delle modalità di monitoraggio e analisi dei trend dei livelli delle giacenze in magazzino.
<i>Gestione delle operazioni di finanziamento</i>		x	- Definizione delle modalità e dei criteri per la valutazione e la selezione delle controparti finanziarie; - definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali, sia in fase di definizione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento; - definizione delle modalità per l'individuazione delle operazioni di interesse, la loro valutazione, e approvazione ad opera di adeguati livelli autorizzativi; - definizione delle modalità di regolamento delle operazioni in modo da assicurare la verifica e la tracciabilità delle operazioni;

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
			- previsione di verifiche circa la corretta applicazione dei tassi di interesse preventiva alla loro liquidazione.

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
Gestione dei cespiti	x		- Definizione delle modalità per l'identificazione dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario, nonché dell'attuabilità della proposta di acquisizione/dismissione del cespite ad opera delle competenti funzioni aziendali; - definizione di criteri e modalità per la valutazione tecnica ed economica del cespite; - definizione delle modalità di gestione delle attività periodiche di inventariazione dei cespiti per tipologia e localizzazione con indicazione dell'eventuale modalità di assegnazione (noleggio o altra forma contrattuale); - definizione delle modalità circa (i) la corretta rilevazione a fini fiscali dei dati relativi al patrimonio immobilizzato mediante raffronto dei dati con le evidenze contabili (ii) la corretta rilevazione contabile degli ammortamenti (iii) la corretta dismissione ed eliminazione dei cespiti. <i>Con riferimento agli aspetti contrattuali si veda quanto riportato per l'area "selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti" e "Predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società".</i>
Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie	x		- Definizione delle modalità e dei criteri per la valutazione e la selezione delle controparti (esecuzione di una due diligence); - definizione delle modalità di valutazione preliminare sulla fattibilità, coerenza strategica e opportunità dell'iniziativa e approvazione della stessa da parte di adeguati livelli autorizzativi;

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
			- definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali, sia in fase di definizione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento; - definizione delle modalità di valutazione dell'operazione (ivi incluso l'aspetto economico); - preliminarmente all'avvio della negoziazione di accordi vincolanti: i) validazione della documentazione contrattuale vincolante; ii) verifica delle relative clausole; iii) autorizzazione all'avvio della negoziazione; - obbligo di adeguata e tempestiva informazione, da parte degli esponenti aziendali, in merito ad eventuali situazioni di conflitto di interesse circa l'operazione straordinaria; - definizione delle modalità di approvazione dell'operazione straordinaria; - definizione delle modalità di verifica circa l'avvenuto completamento dell'operazione.
Gestione del credito		x	- Definizione delle modalità di monitoraggio periodico delle esposizioni dei clienti verso la Società e dell'anzianità dei crediti; - definizione dei criteri di valutazione e autorizzazione di eventuali azioni di sollecito, del ricorso al fondo svalutazione crediti e della registrazione dei crediti come inesigibili o in sofferenza; - previsione di criteri, modalità e livelli approvativi per lo stralcio e la svalutazione dei crediti.

Aree a rischio reato	Area diretta	Area indiretta	Controlli preventivi
<i>Ogni altra area a rischio connessa a terze parti con le quali la Società intrattiene rapporti e che prevede esborsi economici (consulenti e promotori commerciali, agenti, dealer, franchisee, intermediari, partner, ecc.)</i>		<i>x</i>	Si vedano i controlli indicati sopra. Inoltre, prevedere, ove necessario, il coinvolgimento della competente funzione fiscale, sia in fase di selezione del partner, che nelle successive fasi, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento

Art. 25- *sexiesdecies* d.lgs. 231/2001 – Contrabbando

Reati presupposto		
D.P.R. 43/1973²⁴	art. 282	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali*
	art. 283	Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine*
	art. 284	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci*
	art. 285	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea*
	art. 286	Contrabbando nelle zone extra-doganali*
	art. 287	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali*
	art. 288	Contrabbando nei depositi doganali*
	art. 289	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione*
	art. 290	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti*
	art. 291	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea*
	art. 291 bis	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
	art. 291 ter	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
	art. 291 quater	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
	art. 292	Altri casi di contrabbando*

²⁴ *In seguito alla depenalizzazione disposta dal Decreto Legislativo 8/2016, le fattispecie che costituiscono illecito amministrativo (contrassegnate tramite asterisco) risultano penalmente rilevanti solamente ove la condotta integri le circostanze aggravanti di cui all'art. 295, ovvero:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
 - b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;
 - c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
 - d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

art. 295**Contrabbando aggravato****1. CONSIDERAZIONI GENERALI**

Il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea (cd. Direttiva PIF) ha condotto, tra gli altri, all'inserimento dei reati di contrabbando doganale nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Il delitto di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine. Si tratta dunque delle fattispecie di dolosa sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine.

La *ratio* della direttiva PIF è proseguire l'opera di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri con particolare riferimento ai tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. In tale scenario, la rilevanza dei dazi doganali, deriva dal fatto che, come si legge nella Relazione illustrativa del decreto legislativo, dopo l'istituzione dell'unione doganale comune a tutti gli Stati membri dell'UE, i dazi costituiscono una risorsa propria dell'Unione e in quanto tali concorrono al finanziamento del bilancio europeo.

In particolare, il D.lgs. n. 75/2020 ha introdotto nel Decreto 231 il nuovo art. 25-*sexiesdecies* che prevede la responsabilità dell'ente per i reati di contrabbando previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD)²⁵. Al riguardo, si segnala che, con il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il Governo, esercitando la delega contenuta nella legge 28 aprile 2014, n. 67 in tema di depenalizzazione di talune condotte criminose, aveva disposto la depenalizzazione di quasi tutte le fattispecie di contrabbando punite con la sola sanzione pecuniaria (artt. 282, 291, 292 e 294 del TULD), trasformandole in illecito amministrativo. Non erano invece stati interessati dalla depenalizzazione i delitti di contrabbando puniti anche con la reclusione, ovvero il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis), di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater) e il contrabbando aggravato (art. 295, co. 2).

Sul punto, tuttavia, il d.lgs. n. 75/2020 è intervenuto con una nuova norma che, integrando l'art. 1, co. 4 del citato d.lgs. n. 8/2016, ha escluso dal perimetro di tale depenalizzazione i reati in materia di contrabbando previsti dal TULD quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 10.000 euro. Pertanto, come si legge nella Relazione illustrativa del provvedimento, al fine di individuare reati lesivi degli interessi

²⁵ Il D.lgs. n. 75/2020 ha anche modificato l'art. 295 del TU Doganale, inasprendo il trattamento sanzionatorio per la fattispecie di contrabbando aggravato. In particolare, tale condotta è punita anche con la reclusione da 3 a 5 anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro e con la reclusione fino a 3 anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

finanziari dell'UE *“si è resa necessaria la criminalizzazione di condotte che erano state depenalizzate”*, limitandola alle condotte lesive di tali interessi oltre la soglia finanziaria indicata.

Ai sensi dell'art. 34 del TULD, i diritti doganali consistono in tutti quei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Tra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine" i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.”.

Inoltre, ai sensi dell'art. 36 *“Per le merci soggette a diritti di confine, il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso”*.

In base al nuovo art. 25-sexiesdecies, all'ente responsabile del reato di contrabbando, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote per le ipotesi in cui i diritti di confine dovuti non superino i 100.000 euro; sopra questa soglia invece si applicherà la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Inoltre, in entrambi i casi è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), del Decreto 231, ovvero divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ai fini della progettazione dei sistemi di controllo nell'ambito del Modello 231, si segnala, tra le diverse fattispecie di contrabbando, quella di cui all'art. 292 del TULD secondo il quale *“Chiunque, fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”*.

Si tratta di una norma di chiusura che punisce il contrabbando cd. *“intraispettivo”* che si differenzia da quello classico o *“extraispettivo”* - in cui la merce viene sottratta ai vincoli doganali - perché il prodotto viene presentato alla dogana ma con modalità e artifici tali da eludere gli accertamenti in merito alla natura, quantità, qualità o destinazione della merce. Tale reato *“ha natura a forma libera, in cui soltanto l'evento è precisato ed è finalizzato a non lasciare impunita alcuna condotta idonea a realizzare il contrabbando”* (Cass. pen. Sez. V Sent., 08-05-2015, n. 39196).

Inoltre, andrà prestata particolare attenzione alla figura dello spedizioniere doganale. Si tratta del soggetto intermediario incaricato dall'impresa di svolgere tutte le formalità doganali legate al transito delle merci nello scambio internazionale.

In considerazione della centralità del ruolo di questo intermediario, potrà essere opportuno disciplinare, ai fini del Modello 231 e dei presidi da implementare all'interno dell'ente, l'attività di selezione dello spedizioniere doganale e quella di successiva impostazione e gestione del rapporto di rappresentanza che con lo stesso si instaura (es. scelta del tipo di rappresentanza che si intende conferire all'intermediario, di eventuali processi autorizzatori preventivi rispetto alle pratiche inerenti l'immissione in libera pratica delle merci, etc).

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
Gestione degli adempimenti doganali	- Individuazione dei soggetti incaricati di avere rapporti con le autorità doganali; - individuazione delle tipologie di rapporti con le autorità doganali e definizione delle relative modalità di gestione; - definizione di modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità doganali ai fini dell'esatto adempimento dei diritti di confine; - definizione delle modalità di notifica di eventuali irregolarità alle autorità competenti; - definizione delle modalità di verifica circa la completezza e correttezza della documentazione da trasmettere ad eventuali outsourcer; - definizione delle modalità di verifica delle dichiarazioni doganali, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti all'interno delle stesse; - previsione di obblighi in capo all'outsourcer affinché informi tempestivamente l'ente di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente; - definizione delle modalità di identificazione e mappatura degli acquisti effettuati da fornitori extra UE, nonché dei termini di contratto (INCOTERMS) principali utilizzati; - previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti; - definizione delle modalità e criteri per la classificazione doganale della merce, ivi incluse le modalità di gestione di merci soggette a regimi speciali e agevolazioni (es. ammesse alla restituzione dei diritti, duplice uso, importazione temporanea etc.), delle casistiche di importazione temporanea e di esportazione con sospensione o restituzione dei diritti (es. merce in sostituzione, mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale della Comunità ai fini della loro riesportazione, regime di perfezionamento, etc.);

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	- definizione di modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità doganali ai fini della restituzione/rimborso dei diritti doganali.
<i>Selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti</i>	<u>Qualifica/Due diligence della controparte</u> - Definizione delle modalità e dei criteri per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica dei fornitori che includa le caratteristiche tecnico professionali (ad es. possesso delle autorizzazioni e abilitazioni rilevanti quali certificazione AEO), gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità, di compliance, inclusa l'assenza del fornitore dalle Liste dei soggetti designati, destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche (in base a regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali), consultabili sul sito internet di Banca d'Italia, sezione Unità di informazione finanziaria – UIF e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria; - identificazione di modalità e criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca dello stato di qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto; - definizione delle modalità di aggiornamento della due diligence e/o della qualifica/accreditamento finalizzata alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti. <u>Selezione, negoziazione e stipula del contratto</u> Definizione delle modalità di selezione dei fornitori (es. attraverso procedure competitive ad invito o aperte, fornitore unico, assegnazione diretta); - previsione di motivazioni in caso di deroga alle modalità di selezione competitive standard definite e autorizzazione della deroga; - previsione di un principio di rotazione dei fornitori di beni, servizi e prestazioni di opera intellettuale inclusi nell'albo dei fornitori qualificati, in caso di assegnazione diretta; - definizione delle modalità e dei criteri di approvazione delle eventuali short vendor list; - in caso di procedure competitive, definizione di criteri di predisposizione e autorizzazione delle richieste di offerta, inclusa la definizione delle specifiche tecniche e delle condizioni tecnico commerciali;

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	- definizione delle modalità e dei criteri per la valutazione delle offerte ricevute improntati alla trasparenza e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività; - definizione di criteri e modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; - previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti; - definizione delle modalità di verifica, autorizzazione e monitoraggio degli acquisti urgenti o in extra-budget; - definizione delle modalità di approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi. <u>Gestione del contratto</u> - Individuazione della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di vendita con indicazione di ruolo e compiti assegnati; - definizione delle modalità di verifica circa la conformità delle caratteristiche dei beni, lavori e servizi oggetto di acquisto, rispetto al contenuto dell'ordine/contratto.
Gestione del magazzino	- Definizione delle modalità di gestione della tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita, ivi inclusi i controlli di integrità dei sigilli delle merci in entrata; - definizione delle modalità operative finalizzate al completo e corretto espletamento della dichiarazione di introduzione e registrazione delle merci nei registri di deposito; - definizione delle modalità che consentano di distinguere le merci non comunitarie in regime di sospensione dei diritti doganali e le merci comunitarie, - esistenza di criteri per la gestione di eventuali magazzini separati; - definizione delle modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità per la gestione di un deposito doganale e degli eventuali accertamenti/ispezioni che ne derivano;

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	- nel caso di magazzino doganale presso un terzo, previsione di meccanismi di attestazione / verifica dei requisiti; - definizione delle modalità per l'aggiornamento di un inventario periodico volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza; - esistenza di presidi di sicurezza idonei a proteggere le merci da accessi non autorizzati ai locali di deposito.